

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 dicembre 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (20CE2054)..... Pag. 1

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (20CE2055)..... Pag. 50

Publicati nel n. L 347 del 20 ottobre 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1505 del Consiglio, del 16 ottobre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (20CE2056)..... Pag. 52

Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1506 del Consiglio, del 16 ottobre 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (20CE2057)..... Pag. 57

Publicati nel n. L 342I del 16 ottobre 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1507 del Consiglio, del 16 ottobre 2020, che attua l'articolo 9, del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (20CE2058)..... Pag. 62

Decisione (UE) 2020/1508 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (20CE2059)..... Pag. 67

Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1509 del Consiglio, del 16 ottobre 2020, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (20CE2060)..... Pag. 69


Publicati nel n. L 345 del 19 ottobre 2020



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione, del 16 ottobre 2020, relativo all'autorizzazione di alcole cinnamico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini (20CE2061).....</u>	Pag. 74
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusal e tritosulfuron (20CE2062).....</u>	Pag. 90
<u>Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (20CE2063).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1513 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 7014] (20CE2064).....</u>	Pag. 101
<u>Indirizzo (UE) 2020/1514 della Banca centrale europea, dell'8 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49) (20CE2065)...</u>	Pag. 104
<i>Publicati nel n. L 344 del 19 ottobre 2020</i>	
<u>Decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e abroga la decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio (20CE2066).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Daesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (20CE2067).....</u>	Pag. 121
<u>Decisione (UE) 2020/1517 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937 (20CE2068).....</u>	Pag. 122
<i>Publicate nel n. L 348 del 20 ottobre 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/1518 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga (20CE2069).....</u>	Pag. 125
<u>Regolamento (UE) 2020/1519 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga (20CE2070).....</u>	Pag. 128
<u>Regolamento (UE) 2020/1520 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera francese (20CE2071).....</u>	Pag. 131
<u>Regolamento (UE) 2020/1521 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga (20CE2072).....</u>	Pag. 134
<u>Regolamento (UE) 2020/1522 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga (20CE2073).....</u>	Pag. 137
<u>Regolamento (UE) 2020/1523 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga (20CE2074).....</u>	Pag. 140



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (20CE2075).....</u>	Pag. 143
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1525 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 7008] (20CE2076).....</u>	Pag. 155
<i>Publicati nel n. L 346 del 20 ottobre 2020</i>	
<u>Decisione n. 1/2020 del Comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 agosto 2020, riguardante l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2020/1526] (20CE2077).....</u>	Pag. 157
<i>Publicata nel n. L 350 del 21 ottobre 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1527 della Commissione, del 21 ottobre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Ibiza»/«Oli d'Eivissa» (IGP)] (20CE2078).....</u>	Pag. 289
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1528 della Commissione, del 14 ottobre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pimientos del Piquillo de Lodosa» (DOP)] (20CE2079).....</u>	Pag. 290
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1529 della Commissione, del 14 ottobre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Colatura di alici di Cetara» (DOP)] (20CE2080).....</u>	Pag. 291
<i>Publicati nel n. L 349 del 21 ottobre 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/1530 del parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (20CE2081).....</u>	Pag. 292
<u>Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (20CE2082).....</u>	Pag. 295
<u>Decisione (UE) 2020/1532 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato (20CE2083).....</u>	Pag. 298
<i>Publicati nel n. L 352 del 22 ottobre 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1533 della Commissione, del 15 ottobre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Limone dell'Etna» (IGP)] (20CE2084).....</u>	Pag. 303
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione, del 21 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE2085).....</u>	Pag. 304



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1535 della Commissione, del 21 ottobre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 7388] (20CE2086).....</u>	<i>Pag.</i> 339
<i>Publicati nel n. L 351 del 22 ottobre 2020</i>	


RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20 maggio 2014) (20CE2087).....</u>	<i>Pag.</i> 366
---	-----------------

<u>Rettifica del regolamento n. 31 (C.E.E.) n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 45 del 14 giugno 1962) (20CE2088).....</u>	<i>Pag.</i> 366
<i>Publicate nel n. L 351 del 22 ottobre 2020</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2020

relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di prestiti o di emissione di valori mobiliari o di altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding. È opportuno pertanto includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sul prestito sia il crowdfunding basato sull'investimento, dal momento che tali tipologie di crowdfunding possono essere strutturate come alternative di finanziamento comparabili.
- (2) La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge generalmente tre tipi di attori: il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare, gli investitori che finanziano il progetto proposto e l'organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.
- (3) Il crowdfunding può contribuire a fornire alle PMI l'accesso ai finanziamenti e a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Per le PMI, l'impossibilità di accedere ai finanziamenti costituisce un problema anche in quegli Stati membri in cui l'accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding è emerso fino a diventare una prassi consolidata per finanziare attività commerciali di persone fisiche e giuridiche. Tale finanziamento avviene attraverso piattaforme online; le attività commerciali sono in genere finanziate da un gran numero di persone od organizzazioni; e le imprese, incluse le *start-up* commerciali, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.

⁽¹⁾ GUC 367 del 10.10.2018, pag. 65.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).




- (4) Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso come capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese altri vantaggi. Può rappresentare una validazione per un'idea imprenditoriale, permettere agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone che forniscono elementi e informazioni ed essere uno strumento di marketing.
- (5) Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali specifici in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati e degli investitori locali. Di conseguenza, ove presenti le norme nazionali differiscono all'interno dell'Unione per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, l'ambito di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l'autorizzazione.
- (6) Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguenza, i servizi di crowdfunding sono rimasti finora ampiamente nazionali, a scapito di un mercato del crowdfunding a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell'accesso ai servizi di crowdfunding, soprattutto nei casi in cui tali imprese operano in mercati nazionali più piccoli.
- (7) Al fine di promuovere i servizi transfrontalieri di crowdfunding e di agevolare l'esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding e garantire un livello elevato di tutela degli investitori stabilendo un quadro normativo a livello di Unione.
- (8) Nell'affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di crowdfunding, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di crowdfunding relativi all'erogazione di credito ai consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (9) Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire l'effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero garantire che la legislazione nazionale non richieda ai titolari di progetti o agli investitori un'autorizzazione come ente creditizio o qualsiasi altra autorizzazione, esenzione o dispensa individuale qualora questi raccolgano fondi o concedano prestiti allo scopo di offrire progetti di crowdfunding o di investire in tali progetti.
- (10) La prestazione di servizi di crowdfunding mira a facilitare il finanziamento di un progetto raccogliendo capitali da un gran numero di persone ciascuna delle quali contribuisce con importi di investimento relativamente modesti tramite una piattaforma di informazione collocata su internet e accessibile al pubblico. I servizi di crowdfunding sono pertanto aperti a un gruppo illimitato di investitori che ricevono proposte di investimento contemporaneamente e comportano la raccolta di fondi principalmente da persone fisiche, compresi gli individui che non hanno un alto patrimonio netto. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di crowdfunding che consistono nella prestazione congiunta di servizi di ricezione e trasmissione degli ordini di clienti e nel collocamento dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding non sulla base di un impegno irrevocabile su una piattaforma pubblica che fornisce un accesso illimitato agli investitori. La prestazione congiunta di tali servizi è la caratteristica principale dei servizi di crowdfunding rispetto a taluni servizi di investimento previsti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, anche se individualmente detti servizi corrispondono a quelli contemplati da tale direttiva.

⁽³⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



- (11) Per quanto riguarda il crowdfunding basato sul prestito, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di crowdfunding che consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali la presentazione di offerte di crowdfunding ai clienti e la determinazione del prezzo o la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti. La definizione di servizi di crowdfunding dovrebbe adattarsi ai diversi modelli d'impresa che consentono di concludere un accordo di prestito tra uno o più investitori e uno o più titolari di progetti tramite una piattaforma di crowdfunding. I prestiti inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere prestiti con l'obbligo incondizionato di rimborsare un importo concordato di denaro all'investitore, per cui le piattaforme di crowdfunding basato sul prestito facilitano semplicemente la conclusione, da parte degli investitori e del titolare di progetti, di contratti di prestito senza che il fornitore di servizi di crowdfunding agisca in alcun momento come creditore del titolare di progetti. L'agevolazione della concessione di prestiti che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere distinta dall'attività di un ente creditizio, che concede crediti per proprio conto e raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.
- (12) Per prestare i loro servizi, i fornitori di servizi di crowdfunding gestiscono piattaforme di informazione collocate su internet e accessibili al pubblico, comprese le piattaforme che richiedono la registrazione degli utenti.
- (13) Per il crowdfunding basato sull'investimento la trasferibilità costituisce un'importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall'investimento poiché offre loro la possibilità di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto, il presente regolamento contempla e permette servizi di crowdfunding connesso a valori mobiliari. Le azioni o quote di talune società private a responsabilità limitata costituite a norma del diritto nazionale degli Stati membri sono anche liberamente trasferibili sui mercati dei capitali e non dovrebbe, di conseguenza, esserne impedita l'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (14) Taluni strumenti ammessi a fini di crowdfunding sono in taluni Stati membri soggetti al diritto nazionale che ne disciplina la trasferibilità, come l'obbligo di autenticazione del trasferimento da parte di un notaio. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il diritto nazionale che disciplina il trasferimento di tali strumenti.
- (15) Sebbene le offerte iniziali di moneta abbiano il potenziale di finanziare le PMI, e le *start-up* e *scale-up* innovative, e possano accelerare il trasferimento di tecnologia, le loro caratteristiche differiscono considerevolmente dai servizi di crowdfunding disciplinati a norma del presente regolamento.
- (16) Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell'interesse dell'effettiva tutela degli investitori e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato, è opportuno imporre una soglia pari a un corrispettivo totale per le offerte di crowdfunding presentate da un determinato titolare di progetti. Di conseguenza, tale soglia dovrebbe essere fissata a 5 000 000 EUR, che rappresenta la soglia utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (17) Il sovrapporsi dei quadri normativi istituiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2017/1129, a causa della soglia di 5 000 000 EUR, potrebbe aumentare il rischio di arbitraggio regolamentare e avere un effetto destabilizzante sull'accesso ai finanziamenti e sullo sviluppo dei mercati dei capitali in determinati Stati membri. Per di più, finora solo un numero limitato di Stati membri ha messo in atto un quadro giuridico specifico che disciplina le piattaforme e i servizi di crowdfunding. Considerato il fatto che nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 alcuni Stati membri hanno fissato la soglia per esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto al di sotto dei 5 000 000 EUR e tenuto conto dello sforzo speciale che potrebbe essere sostenuto da tali Stati membri in termini di adeguamento della rispettiva legislazione nazionale e di garanzia dell'applicazione di una soglia unica a norma del presente regolamento, questo stesso regolamento dovrebbe prevedere una deroga temporanea non rinnovabile al fine di consentire agli Stati membri in questione di compiere tale rilevante sforzo. Tale deroga temporanea dovrebbe essere applicata per il minor tempo possibile onde arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.
- (18) Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere in atto una politica concepita per assicurare che i progetti sulle loro piattaforme siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente, e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).



- (19) Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall'investitore. Tuttavia, l'autorizzazione ottenuta a norma del presente regolamento non dovrebbe concedere ai fornitori di servizi di crowdfunding il diritto di prestare servizi di gestione patrimoniale individuali o collettivi. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o su una piattaforma di terzi.
- (20) I modelli d'impresa che utilizzano processi automatizzati tramite cui i fondi sono assegnati automaticamente dal fornitore di servizi di crowdfunding ai progetti di crowdfunding secondo parametri e indicatori di rischio predefiniti dall'investitore, il cosiddetto «autoinvestimento», dovrebbero essere considerati come gestione individuale di portafogli di prestiti.
- (21) L'esistenza di strumenti di filtraggio su una piattaforma di crowdfunding autorizzata a norma del presente regolamento non dovrebbe essere considerata una consulenza in materia di investimenti a norma della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui tali strumenti forniscono informazioni ai clienti in maniera neutrale senza che ciò costituisca una raccomandazione. Tali strumenti dovrebbero comprendere quelli che mostrano risultati basati su criteri relativi a caratteristiche meramente oggettive del prodotto. Le caratteristiche oggettive del prodotto nel contesto di una piattaforma di crowdfunding potrebbero essere criteri predefiniti del progetto, come il settore economico, lo strumento utilizzato e il tasso d'interesse o la categoria di rischio nei casi in cui vengono fornite informazioni sufficienti concernenti il metodo di calcolo. Analogamente, dovrebbero inoltre essere considerati criteri oggettivi i dati finanziari fondamentali calcolati senza alcun margine discrezionale.
- (22) Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e a evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell'Unione, in particolare dagli atti giuridici dell'Unione in materia di gestori di patrimoni. L'uso di strutture giuridiche, comprese le società veicolo, da frapporre tra il progetto di crowdfunding e gli investitori, dovrebbe pertanto essere disciplinato rigorosamente e consentito solo se giustificato dal fatto di permettere all'investitore di acquisire un interesse, per esempio, in un'attività illiquida o indivisibile tramite l'emissione di valori mobiliari da parte di una società veicolo.
- (23) Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d'interesse è essenziale assicurare un efficace sistema di *governance*. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto disporre di dispositivi di *governance* che assicurino un'efficace e prudente gestione. Le persone fisiche responsabili della loro gestione dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.
- (24) I clienti sono esposti a rischi potenziali collegati ai fornitori di servizi di crowdfunding, in particolare rischi operativi. Al fine di proteggere i clienti da tali rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere soggetti a requisiti prudenziali.
- (25) I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di continuità operativa che affrontino i rischi connessi all'interruzione dell'attività di un fornitore di servizi di crowdfunding. Tali piani di continuità operativa dovrebbero includere disposizioni per la gestione delle funzioni critiche che, in funzione del modello di business del fornitore di servizi di crowdfunding, potrebbe includere disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività.
- (26) I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro azionisti, dirigenti e dipendenti e a qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo. In particolare, ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. I principali azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non dovrebbero agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme. Tuttavia, a tali maggiori azionisti, dirigenti e dipendenti e persone fisiche o giuridiche non dovrebbe essere fatto divieto di agire in qualità di investitori nei progetti offerti sulle loro piattaforme, a condizione che siano in atto garanzie adeguate contro i conflitti di interesse.



- (27) Perché la prestazione di servizi di crowdfunding sia regolare ed efficiente, i fornitori di tali servizi dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, a terzi, a condizione che l'esternalizzazione non pregiudichi la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di crowdfunding o la vigilanza efficace dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento delle attività esternalizzate.
- (28) I requisiti concernenti la custodia delle attività sono fondamentali per la tutela degli investitori che ricevono servizi di crowdfunding. I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari o che possono essere fisicamente consegnati al depositario dovrebbero essere custoditi da un depositario qualificato, che è autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE. In funzione del tipo di attività da custodire, le attività saranno tenute in custodia, come nel caso dei valori mobiliari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari o che possono essere fisicamente consegnati, oppure saranno soggette alla verifica della proprietà e alla registrazione. La custodia di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding che conformemente al diritto nazionale sono solo registrati presso il titolare del progetto o il suo agente, come gli investimenti in società non quotate, o sono detenuti su un conto individuale segregato che un cliente potrebbe aprire direttamente con un depositario centrale di titoli, è considerata equivalente alla custodia delle attività da parte di depositari qualificati.
- (29) Dal momento che solo ai fornitori di servizi di pagamento è consentito fornire servizi di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, l'autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding non equivale a un'autorizzazione a fornire anche servizi di pagamento. È opportuno pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di crowdfunding presti tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding offerti, deve essere anche autorizzato come prestatore di servizi di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Tale requisito non pregiudica i soggetti autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE che svolgono un'attività di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono inoltre soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 37 della direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere l'adeguata vigilanza di queste attività, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe informare le autorità competenti del fatto che intende prestare esso stesso servizi di pagamento previa l'opportuna autorizzazione o se tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.
- (30) La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di crowdfunding richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È necessario pertanto fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di crowdfunding dovrebbe agevolare la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi, e garantire un elevato livello di trasparenza e di tutela degli investitori.
- (31) Per garantire un'efficace vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, solo le persone giuridiche che hanno una sede effettiva e stabile nell'Unione, oltre alle risorse necessarie, dovrebbero poter chiedere l'autorizzazione in quanto fornitori di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento.
- (32) Come sottolineato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 giugno 2017 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, i fornitori di servizi di crowdfunding possono essere esposti a tali rischi. Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie al momento di definire le condizioni relative all'autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding e alla valutazione dell'onorabilità delle persone fisiche responsabili della loro gestione, anche limitando la prestazione dei servizi di pagamento a soggetti autorizzati sottoposti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente l'integrità del mercato prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e tenendo conto dell'importo di fondi che possono essere raccolti con un'offerta di crowdfunding conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding all'obbligo di conformarsi al diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all'elenco dei soggetti obbligati ai fini di tale direttiva.

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- (33) Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l'Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del presente regolamento.
- (34) Il processo di autorizzazione dovrebbe consentire alle autorità competenti di essere informate sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding intendono offrire, comprese le piattaforme di crowdfunding che intendono gestire, di valutare la qualità della loro gestione e di valutare la loro organizzazione interna e le procedure predisposte al fine di garantire la conformità al presente regolamento.
- (35) Al fine di garantire un'adeguata vigilanza ed evitare oneri amministrativi sproporzionati, dovrebbe essere possibile per i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2009/110/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ o della direttiva 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366, e che intendono fornire servizi di crowdfunding, detenere un'autorizzazione sia a norma di una di queste direttive che a norma del presente regolamento. In tali casi, si dovrebbe applicare una procedura di autorizzazione semplificata e le autorità competenti non dovrebbero chiedere la presentazione di documenti o elementi di prova che sono già a loro disposizione.
- (36) Per facilitare la trasparenza per gli investitori relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ (ESMA), dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e di tutte le piattaforme di crowdfunding che operano nell'Unione conformemente al presente regolamento. Tale registro dovrebbe contenere informazioni su tutte le piattaforme di crowdfunding operative nell'Unione.
- (37) Un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere revocata qualora il fornitore di servizi di crowdfunding non soddisfi più le condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere il potere di revocare un'autorizzazione a norma del presente regolamento qualora un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, abbia perso la sua autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 o servizi di investimento ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, o qualora risulti che il fornitore di servizi di crowdfunding che è anche fornitore di servizi di pagamento, o suoi dirigenti, dipendenti o terzi che agiscono per suo conto, abbiano violato il diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849.
- (38) Al fine di fornire un'ampia gamma di servizi ai propri clienti, al fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente regolamento dovrebbe essere consentito di svolgere attività diverse dalla prestazione di servizi di crowdfunding contemplata da un'autorizzazione a norma del presente regolamento.
- (39) Al fine di garantire una chiara comprensione della natura dei servizi di crowdfunding e dei rischi, dei costi e degli oneri connessi a tali servizi, i fornitori di detti servizi dovrebbero offrire ai propri clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.
- (40) I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero mettere a disposizione di tutti i clienti talune informazioni rilevanti, quali i tassi di default dei prestiti.
- (41) I fornitori di servizi di crowdfunding che applicano punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o suggeriscono il prezzo delle offerte di crowdfunding dovrebbero rendere noti gli elementi fondamentali della metodologia da essi applicata. Il requisito concernente la divulgazione dei metodi di calcolo del punteggio di affidabilità creditizia, o di determinazione del prezzo o del tasso di interesse, non dovrebbe essere inteso nel senso di richiedere la divulgazione di informazioni commerciali sensibili o in modo da ostacolare l'innovazione.
- (42) Allo scopo di assicurare una tutela adeguata delle differenti categorie di investitori che partecipano a progetti di crowdfunding, facilitando nel contempo i flussi di investimento, il presente regolamento opera una distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie. La distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati dovrebbe fondarsi sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, tale distinzione dovrebbe tener conto anche delle peculiarità del mercato del crowdfunding. In particolare, nel presente regolamento la distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati dovrebbe anche prendere in considerazione l'esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, che andrebbe rivalutata ogni due anni.

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).




- (43) I prodotti finanziari commercializzati sulle piattaforme di crowdfunding non sono gli stessi dei prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori non sofisticati comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere tenuti a effettuare un test d'ingresso di verifica delle conoscenze dei potenziali investitori non sofisticati per accertare la loro comprensione di tali investimenti. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori non sofisticati che possiedono insufficienti conoscenze, competenze ed esperienza che i servizi di crowdfunding prestati potrebbero essere inappropriati per loro.
- (44) Dal momento che gli investitori sofisticati sono per definizione consapevoli dei rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding, non c'è motivo di sottoporre tali investitori a un test d'ingresso di verifica delle conoscenze. Analogamente, non dovrebbe essere necessario imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding di inviare avvertenze sui rischi agli investitori sofisticati.
- (45) Per accertare che gli investitori non sofisticati abbiano letto e compreso le esplicite avvertenze sui rischi loro inviate dal fornitore del servizio di crowdfunding, tali investitori dovrebbero riconoscere espressamente i rischi cui si espongono all'atto di investire in un progetto di crowdfunding. Al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori e dato che l'assenza di una tale accettazione indica una potenziale incomprensione dei rischi connessi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero accettare solo gli investimenti degli investitori non sofisticati che hanno espressamente riconosciuto di aver ricevuto e compreso tali segnalazioni.
- (46) Alla luce del rischio associato ai progetti di crowdfunding, gli investitori non sofisticati dovrebbero evitare una sovraesposizione in relazione a tali progetti. Il rischio che delle somme inizialmente investite si possano perdere importi notevoli o addirittura la totalità è significativo. È opportuno pertanto fissare un importo massimo che gli investitori non sofisticati possono investire in un singolo progetto senza che siano previsti ulteriori strumenti di salvaguardia. Al contrario, gli investitori non sofisticati in possesso della necessaria esperienza, delle conoscenze o della capacità finanziaria, o di una combinazione di questi aspetti, non dovrebbero essere sottoposti al limite di tale importo massimo.
- (47) Per rafforzare la tutela degli investitori non sofisticati è necessario prevedere un periodo di riflessione durante il quale un potenziale investitore non sofisticato può revocare un'offerta di investimento o una manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding senza dare una motivazione e senza incorrere in penali. Ciò è necessario per evitare una situazione in cui, accettando un'offerta di crowdfunding, un potenziale investitore non sofisticato accetti così anche un'offerta a stipulare un contratto giuridicamente vincolante, senza alcuna possibilità di recedere in un adeguato periodo di tempo. Il periodo di riflessione non è necessario quando un potenziale investitore non sofisticato può esprimere un interesse in una determinata offerta di crowdfunding senza per questo essere vincolato a un contratto, tranne nella situazione in cui tale offerta di investimento è effettuata o tale manifestazione di interesse è espressa in prossimità della data di scadenza prevista dell'offerta o della data di raggiungimento dell'obiettivo di finanziamento. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che prima della scadenza del periodo di riflessione nessuna somma sia prelevata dall'investitore né sia trasferita al titolare del progetto.
- (48) Visti i possibili effetti del diritto di revoca di un'offerta di investimento o di una manifestazione di interesse durante un periodo di riflessione sui costi connessi con la raccolta di capitali attraverso piattaforme di crowdfunding, la Commissione dovrebbe valutare, nell'ambito della relazione di cui al presente regolamento, se occorra accorciare il periodo di riflessione per consentire una procedura di raccolta dei capitali più efficace senza nuocere alla tutela degli investitori.
- (49) La direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ riguarda i crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa di investimento di rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione a operazioni d'investimento, ovvero della sua incapacità di restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione a operazioni d'investimento. Considerato che la custodia delle attività connessa con i servizi di crowdfunding forniti da un'impresa di investimento che è anche autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE non comporta la prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, gli investitori non sofisticati dovrebbero essere informati attraverso la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento che la tutela offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori non si applica a valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti tramite la piattaforma di crowdfunding. Inoltre, la prestazione di servizi di crowdfunding da parte di tale fornitore di servizi di crowdfunding non dovrebbe essere considerata una raccolta di depositi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

⁽¹²⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).



- (50) Il presente regolamento definisce il contenuto della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento fornita ai potenziali investitori dai fornitori di servizi di crowdfunding per ciascuna offerta di crowdfunding al fine di consentire loro di prendere una decisione di investimento informata. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all'interno del quale si muovono comporta rischi che non sono coperti né dai sistemi di garanzia dei depositi, istituiti a norma della direttiva 2014/49/UE, né dai sistemi di indennizzo degli investitori, istituiti a norma della direttiva 97/9/CE.
- (51) La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe rispecchiare le caratteristiche specifiche del crowdfunding basato sul prestito e di quello basato sull'investimento. A tal fine dovrebbero essere prescritti indicatori specifici e pertinenti. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe anche tener conto, se disponibili, delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati ai titolari di progetti, e dovrebbe concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari di progetti, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di valori mobiliari offerti, gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding e i prestiti offerti. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe essere redatta dai titolari di progetti, poiché sono i titolari di progetti che si trovano nella posizione migliore per fornire le informazioni che vi devono essere incluse. Tuttavia, poiché sono i fornitori di servizi di crowdfunding che hanno la responsabilità di fornire le informazioni chiave sull'investimento ai potenziali investitori, sono i fornitori di servizi di crowdfunding che dovrebbero garantire che la scheda sia chiara, corretta e completa.
- (52) I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere la possibilità di presentare informazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento elaborata dal titolare del progetto. Tuttavia, tali informazioni dovrebbero essere complementari e coerenti con le altre informazioni presentate nella scheda.
- (53) Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding individui un'omissione, errore o imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell'investimento, tale fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe segnalare tempestivamente tale omissione, errore o imprecisione al titolare del progetto, il quale dovrebbe integrare o correggere tali informazioni. Qualora non si proceda a tale integrazione o correzione, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe, in determinate situazioni, sospendere o addirittura cancellare l'offerta di crowdfunding.
- (54) Per garantire alle *start-up* e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurne i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di crowdfunding, per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non dovrebbe sussistere l'obbligo di approvazione da parte di un'autorità competente.
- (55) Qualora consentito dal diritto nazionale, un fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe poter trasferire la titolarità delle azioni in un progetto di crowdfunding basato sull'investimento aggiornando la sua piattaforma d'informazione. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter permettere ai clienti che hanno investito attraverso le loro piattaforme di crowdfunding di pubblicizzare in una bacheca elettronica sulla loro piattaforma di crowdfunding il loro interesse per l'acquisto o la vendita di prestiti, di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding inizialmente offerti sulla stessa piattaforma di crowdfunding, purché la bacheca elettronica non faccia incontrare gli interessi di acquisto o di vendita di diverse parti terze in maniera tale da dar luogo a un contratto a seguito di detta pubblicità. La bacheca elettronica messa a disposizione da un fornitore di servizi di crowdfunding non dovrebbe pertanto comprendere un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su base multilaterale a meno che, in relazione ai valori mobiliari, il fornitore di servizi di crowdfunding abbia anche un'autorizzazione separata quale impresa di investimento, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o quale mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 44 della medesima direttiva. I fornitori di servizi di crowdfunding che non abbiano tale autorizzazione in relazione ai valori mobiliari dovrebbero comunicare chiaramente agli investitori che non accettano la ricezione di ordini ai fini dell'acquisto o della vendita di contratti relativi a investimenti inizialmente effettuati sulla piattaforma di crowdfunding, che qualunque attività di acquisto o di vendita sulla loro piattaforma di crowdfunding avviene a discrezione e sotto la responsabilità dell'investitore e che non operano una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
- (56) Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.
- (57) Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing dovrebbero fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.



- (58) Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno pubblicare online le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding e che sono applicabili negli Stati membri, e una sintesi delle stesse in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. A tal fine, l'ESMA e le autorità competenti dovrebbero tenere aggiornati i propri siti web.
- (59) Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro azioni volte a far rispettare la normativa in tale settore.
- (60) Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione qualora siano fornite in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono diffuse o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.
- (61) Per garantire procedure di vigilanza e di autorizzazione efficaci, gli Stati membri dovrebbero definire i compiti e le funzioni che spettano alle autorità competenti, a norma del presente regolamento. Al fine di agevolare una cooperazione amministrativa transfrontaliera efficace, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto unico incaricato di gestire le comunicazioni con l'ESMA e le autorità competenti nell'Unione.
- (62) Dal momento che l'attribuzione di strumenti, poteri e risorse efficaci alle autorità competenti garantisce l'efficacia della vigilanza, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine, che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento l'ESMA le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nelle loro decisioni.
- (63) Ai fini dell'individuazione di violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti possano avere accesso ai locali, tranne le abitazioni private delle persone fisiche, al fine di sequestrare documenti. L'accesso a tali locali è necessario quando vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all'oggetto dell'ispezione o indagine esistano e possano essere pertinenti per dimostrare la violazione del presente regolamento. L'accesso a tali locali è altresì necessario quando la persona fisica o giuridica cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito alla richiesta, oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si formulasse una richiesta di informazioni, a essa non sarebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce sarebbero rimossi, manomessi o distrutti.
- (64) Al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari a far sì che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate. Tali sanzioni e misure dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e assicurare un approccio comune negli Stati membri e un effetto deterrente. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà degli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative.
- (65) Per avere un effetto deterrente sul pubblico, le decisioni che irrogano sanzioni amministrative o altre misure amministrative adottate dalle autorità competenti dovrebbero essere pubblicate, a meno che l'autorità competente ritenga necessario optare per una pubblicazione in forma anonima, rinviare la pubblicazione o non pubblicare affatto.
- (66) Gli Stati membri, pur potendo prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.
- (67) Poiché la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è concepita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'offerta di crowdfunding e delle esigenze di informazione degli investitori, le offerte di crowdfunding a norma del presente regolamento dovrebbero essere esentate all'obbligo di pubblicazione del prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 e tale regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza.



- (68) Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti utili al fine di individuare le violazioni del presente regolamento e di infliggere sanzioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti, e proteggerli da ritorsioni. Ciò dovrebbe essere fatto modificando la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ al fine di renderla applicabile alle violazioni del presente regolamento.
- (69) Al fine di precisare i requisiti del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al periodo di transizione per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁽¹⁴⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (70) Al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, ivi compresa una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione, è opportuno elaborare norme tecniche. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾ (ABE), in quanto organismi con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare alla Commissione.
- (71) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA e dall'ABE in merito ai seguenti aspetti: gestione individuale di portafogli di prestiti, trattamento dei reclami, conflitti di interessi, autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, informazione ai clienti, pubblicazione del tasso di default, test d'ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite, scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e cooperazione tra autorità competenti. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010.
- (72) Alla Commissione dovrebbe anche essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda la comunicazione da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, la pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing e la cooperazione tra autorità competenti e con l'ESMA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (73) Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quali lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ e lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbero essere effettuati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾.
- (74) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

⁽¹⁴⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



- (75) La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾ che esclude dall'applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (76) Ai fini della certezza del diritto e nella prospettiva che le norme nazionali siano sostituite dalle norme di cui al presente regolamento per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding che sono ora inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere disposizioni transitorie che consentano alle persone che offrono detti servizi di crowdfunding in conformità del diritto nazionale che precede l'applicazione del presente regolamento di adeguare le loro attività commerciali alle norme previste dal presente regolamento e di disporre di tempo sufficiente per chiedere un'autorizzazione ai sensi dello stesso. Tali persone dovrebbero pertanto poter continuare a prestare i servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto nazionale applicabile fino al 10 novembre 2022. Durante il periodo di transizione gli Stati membri possono istituire procedure speciali per consentire alle persone giuridiche che sono state autorizzate ai sensi del diritto nazionale a prestare i servizi di crowdfunding inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento di convertire le loro autorizzazioni nazionali in autorizzazioni ai sensi del presente regolamento, purché i fornitori di servizi di crowdfunding soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.
- (77) I fornitori di servizi di crowdfunding che non hanno ottenuto un'autorizzazione in conformità del presente regolamento entro il 10 novembre 2022 non dovrebbero più pubblicare alcuna nuova offerta di crowdfunding dopo tale data. Allo scopo di evitare una situazione in cui la raccolta dell'obiettivo di capitale per un determinato progetto di crowdfunding non sia completata entro il 10 novembre 2022, le richieste di finanziamento dovrebbero essere chiuse entro tale data. Tuttavia, dopo il 10 novembre 2022 la gestione dei contratti in essere, ivi compresa la raccolta e il trasferimento dei crediti, la messa a disposizione di servizi di custodia delle attività o lo svolgimento di operazioni societarie, può continuare in conformità del diritto nazionale applicabile.
- (78) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (79) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto, ambito d'applicazione ed esenzioni

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica a:
 - a) servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
 - b) altri servizi connessi a quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale;
 - c) offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:
 - i) il corrispettivo totale delle offerte di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del presente regolamento, e gli importi raccolti tramite prestiti su una piattaforma di crowdfunding da parte di un determinato titolare di progetti; e

⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cfr. pag. 50, della presente Gazzetta ufficiale).



ii) il corrispettivo totale delle offerte al pubblico di valori mobiliari da parte del titolare di progetti di cui al punto i) in qualità di offerente ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.

3. A meno che un fornitore di servizi di crowdfunding, un titolare di progetti o un investitore non sia autorizzato come ente creditizio conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri non applicano i requisiti nazionali di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva e garantiscono che il diritto nazionale non richieda un'autorizzazione come enti creditizi o altre autorizzazioni, esenzioni o dispense individuali in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nei casi seguenti:


- a) per i titolari di progetti che, in relazione a prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding, accettano fondi dagli investitori; oppure
- b) per gli investitori che concedono ai titolari di progetti prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «servizio di crowdfunding», l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
 - i) intermediazione nella concessione di prestiti;
 - ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- b) «prestito», un accordo ai sensi del quale un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro convenuto per un periodo di tempo concordato e in base al quale il titolare di progetti assume un obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all'investitore, unitamente agli interessi maturati, secondo il piano di rimborso concordato;
- c) «gestione individuale di portafogli di prestiti», la ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore, che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall'investitore su base discrezionale per ciascun investitore;
- d) «piattaforma di crowdfunding», un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;
- e) «fornitore di servizi di crowdfunding» una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding;
- f) «offerta di crowdfunding», una comunicazione da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell'offerta, così da mettere un investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding;
- g) «cliente», ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding presta o intende prestare servizi di crowdfunding;
- h) «titolare di progetti», ogni persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;
- i) «investitore», ogni persona fisica o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- j) «investitore sofisticato», ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l'approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all'allegato II del presente regolamento;
- k) «investitore non sofisticato», un investitore che non è un investitore sofisticato;



- l) «progetto di crowdfunding», la o le attività commerciali per le quali il titolare di progetti persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l'offerta di crowdfunding;
- m) «valori mobiliari», valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;
- n) «strumenti ammessi a fini di crowdfunding», per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni;
- o) «comunicazione di marketing», ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;
- p) «supporto durevole», uno strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- q) «società veicolo» o «SPV», soggetto creato unicamente per, o che persegue unicamente lo scopo di realizzare, un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea ⁽¹⁹⁾;
- r) «autorità competente», la o le autorità designate da uno Stato membro in conformità dell'articolo 29.

2. Fatta salva la possibilità che le azioni di una società privata a responsabilità limitata rientrino nella definizione di valori mobiliari di cui al paragrafo 1, lettera m), le autorità competenti che hanno concesso l'autorizzazione al fornitore di servizi di crowdfunding possono consentire l'uso di tali azioni ai fini del presente regolamento purché soddisfino le condizioni per gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding di cui al paragrafo 1, lettera n).

3. Le autorità competenti informano l'ESMA con cadenza annuale riguardo ai tipi di società private a responsabilità limitata e le relative azioni offerte e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, con riferimento al diritto nazionale applicabile.

L'ESMA rende accessibili al pubblico le informazioni di cui al primo comma, senza indebito ritardo sul proprio sito web.

4. Per i primi due anni di applicazione del presente regolamento l'ESMA raccoglie con cadenza annuale le schede contenenti le informazioni chiave sull'investimento elaborate dai titolari di progetti che hanno emesso strumenti ammessi a fini di crowdfunding. L'ESMA raffronta le informazioni di cui all'allegato I, parte F, lettere b) e c), come fornite nelle schede con le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L'ESMA trasmette tale confronto alla Commissione, che lo include nella relazione di cui all'articolo 45.

CAPO II

Prestazione di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per I fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 3

Prestazione di servizi di crowdfunding

1. I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell'Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all'articolo 12.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding non pagano né accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l'attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma di crowdfunding o verso una particolare offerta di crowdfunding presentata su una piattaforma di crowdfunding di terzi.
4. I fornitori di servizi di crowdfunding possono proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding determinati che corrispondono a uno o più parametri o indicatori di rischio specifici scelti dall'investitore. Qualora l'investitore desideri effettuare un investimento nei progetti di crowdfunding proposti, esamina e prende esplicitamente una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).



I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti lo fanno rispettando i parametri indicati dagli investitori e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per tali investitori. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori il processo decisionale per l'esecuzione del mandato discrezionale ricevuto.

5. In deroga al paragrafo 4, primo comma, i fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti possono agire discrezionalmente per conto dei rispettivi investitori nell'ambito dei parametri concordati senza che gli investitori siano tenuti a esaminare e prendere una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding.

6. Qualora per la prestazione di servizi di crowdfunding si ricorra a una società veicolo, deve essere offerta una sola attività illiquida o indivisibile tramite tale società veicolo. Tale prescrizione si applica su base look-through all'attività sottostante illiquida o indivisibile detenuta da strutture finanziarie o giuridiche possedute o controllate in tutto o in parte dalla società veicolo. La decisione di assumere un'esposizione rispetto a tale attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.

Articolo 4

Gestione efficace e prudente

1. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l'applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti.


2. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l'applicazione di sistemi e controlli adeguati a valutare i rischi connessi ai prestiti intermediati sulla piattaforma di crowdfunding.

Un fornitore di servizi di crowdfunding che fornisce una gestione individuale dei portafogli di prestiti assicura di disporre di sistemi e controlli adeguati per la gestione del rischio e della modellistica finanziaria in relazione a tale prestazione di servizi ed è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3.

3. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding esamina almeno una volta ogni due anni, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati, i presidi prudenziali di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera h), e il piano di continuità operativa di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera j).

4. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding stabilisca il prezzo di un'offerta di crowdfunding, deve:

- a) effettuare, prima della presentazione dell'offerta di crowdfunding, una ragionevole valutazione del rischio di credito del progetto di crowdfunding o del titolare del progetto, considerando anche il rischio che il titolare del progetto non effettui, in caso di prestito, obbligazione o altre forme di titoli di debito, uno o più rimborsi entro la scadenza;
- b) basare la valutazione del rischio di credito di cui alla lettera a) su informazioni sufficienti, ivi compresi le seguenti:
 - i) ove disponibili, i conti sottoposti a revisione concernenti gli ultimi due esercizi;
 - ii) informazioni di cui è a conoscenza al momento della valutazione del rischio di credito;
 - iii) informazioni che sono state ottenute, se del caso, dal titolare del progetto; e
 - iv) informazioni che consentano al fornitore di servizi di crowdfunding di effettuare una ragionevole valutazione del rischio di credito;
- c) istituire, attuare e mantenere politiche e procedure chiare ed efficaci che gli consentano di effettuare le valutazioni del rischio di credito, e pubblicare tali politiche e procedure;
- d) assicurare che il prezzo sia equo e adeguato, compresi i casi in cui un fornitore di servizi di crowdfunding che stabilisce il prezzo dei prestiti faciliti l'uscita per un prestatore prima della data di scadenza di un prestito;
- e) effettuare una valutazione di ciascun prestito almeno nei seguenti casi:
 - i) al momento dell'emissione del prestito;
 - ii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding ritenga improbabile che il titolare del progetto adempia integralmente alle proprie obbligazioni di rimborsare il prestito, senza che il fornitore di servizi di crowdfunding attivi eventuali garanzie o adotti altre misure aventi effetto analogo;



- iii) a seguito di un inadempimento; e
- iv) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding faciliti l'uscita per un investitore prima della data di scadenza di un prestito;
- f) disporre e avvalersi di un sistema di gestione dei rischi concepito per garantire la conformità alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo;
- g) tenere un registro di ciascuna offerta di crowdfunding promossa, sufficiente a dimostrare che:
 - i) è stata effettuata, ove richiesto, una valutazione del rischio di credito in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo; e
 - ii) il prezzo dell'offerta di crowdfunding è stato equo e adeguato in linea con il sistema di gestione dei rischi.

Articolo 5

Obblighi di adeguata verifica

1. Un fornitore di servizi di crowdfunding esercita almeno un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma di crowdfunding del fornitore di servizi di crowdfunding.
2. Il livello minimo di adeguata verifica di cui al paragrafo 1 deve includere tutte le seguenti verifiche:
 - a) che il titolare del progetto non ha precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;
 - b) che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell'Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 6

Gestione individuale di portafogli di prestiti


1. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, un investitore conferisce il mandato precisando i parametri per prestare tale servizio, che include almeno due dei seguenti criteri cui tutti i prestiti del portafoglio dovranno conformarsi:
 - a) il tasso di interesse minimo e massimo applicabile ai sensi di ogni eventuale contratto di prestito intermediato per l'investitore;
 - b) la data di scadenza minima e massima di ogni eventuale prestito intermediato per l'investitore;
 - c) la gamma e la ripartizione delle categorie di rischio applicabili ai prestiti; e
 - d) ove sia offerto un obiettivo di tasso annuo di rendimento dell'investimento, la probabilità che i prestiti selezionati consentano all'investitore di conseguire l'obiettivo di tasso con un ragionevole grado di certezza.
2. Al fine di conformarsi al paragrafo 1, un fornitore di servizi di crowdfunding deve disporre di solide procedure e metodologie interne e avvalersi di dati adeguati. Il fornitore del servizio di crowdfunding può utilizzare i propri dati o i dati ottenuti da terzi.

Sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono avere effetti sfavorevoli sul rendimento dei prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding valuta:


- a) il rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell'investitore;
- b) il rischio di credito a livello del portafoglio dell'investitore; e
- c) il rischio di credito dei titolari di progetti selezionati per il portafoglio dell'investitore, verificando la possibilità che i titolari di progetti adempiano alle proprie obbligazioni nell'ambito del prestito.

Il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce all'investitore anche una descrizione del metodo utilizzato per le valutazioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c).

3. Qualora offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato conferitogli e a ciascun prestito relativo al portafoglio individuale. Il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato e a ciascun prestito su un supporto durevole per almeno tre anni dopo la data della sua scadenza.



4. Un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce in modo continuativo attraverso mezzi elettronici e su richiesta di un investitore, almeno le seguenti informazioni su ciascun portafoglio individuale:
- l'elenco dei singoli prestiti di cui è composto il portafoglio;
 - la media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio;
 - la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in percentuale e in numeri assoluti;
 - le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio, tra cui almeno il tasso d'interesse o la forma alternativa di compensazione dell'investitore, la data di scadenza, la categoria di rischio, lo scadenziario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, il rispetto da parte del titolare del progetto di tali scadenze;
 - per ciascun prestito di cui è composto il portafoglio, le misure di attenuazione del rischio, compresi fornitori di garanzie reali o fideiussori o altri tipi di garanzie;
 - eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare del progetto negli ultimi cinque anni;
 - eventuali oneri pagati in relazione al prestito dall'investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto;
 - qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia effettuato una valutazione del prestito:
 - la valutazione più recente;
 - la data della valutazione;
 - una spiegazione dei motivi per cui il fornitore di servizi di crowdfunding ha effettuato la valutazione; e
 - una descrizione appropriata del probabile rendimento effettivo, tenendo conto di oneri e tassi di default.
5. Un fornitore di servizi di crowdfunding, qualora abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi per la sua attività relativa alla gestione individuale di portafogli di prestiti, fornisce agli investitori le seguenti informazioni:
- una segnalazione di rischio recante la seguente avvertenza: « Il fondo a copertura dei rischi che offriamo non garantisce il diritto a essere rimborsati; pertanto, può verificarsi che anche in caso di perdite gli investitori non ricevano una liquidazione. Il gestore del fondo a copertura dei rischi gode di assoluta discrezionalità per quanto riguarda l'importo da versare, compresa la possibilità di non effettuare alcun rimborso. Pertanto, gli investitori non dovrebbero fare affidamento su eventuali liquidazioni dal fondo a copertura dei rischi al momento di valutare se e quanto investire.»;
 - una descrizione della politica del fondo a copertura dei rischi, ivi incluse:
 - una spiegazione della fonte delle somme versate nel fondo;
 - una spiegazione delle modalità di disciplina del fondo;
 - una spiegazione relativa alla proprietà delle somme;
 - le valutazioni considerate dal gestore del fondo a copertura dei rischi al momento di decidere se e come esercitare il proprio potere discrezionale di versare liquidazioni dal fondo, compreso:
 - se il fondo a copertura dei rischi detiene o meno somme sufficienti per effettuare i versamenti; e
 - che il gestore del fondo a copertura dei rischi gode in ogni caso di assoluta discrezionalità nel decidere se effettuare i versamenti o meno o nel decidere l'importo del versamento;
 - una spiegazione della procedura per valutare se effettuare un rimborso discrezionale dalla riserva; e
 - una descrizione delle modalità con cui le somme versate nel fondo saranno trattate in caso di insolvenza del gestore del fondo a copertura dei rischi.
6. Un fornitore di servizi di crowdfunding che abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi di cui al paragrafo 5 fornisce al pubblico su base trimestrale le seguenti informazioni relative al rendimento del fondo:
- l'entità del fondo a copertura dei rischi rispetto al totale degli importi dovuti in relazione a prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi; e
 - il rapporto tra i pagamenti effettuati utilizzando il fondo a copertura dei rischi e il totale degli importi ancora dovuti come pagamento dei prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi.



7. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- gli elementi, compreso il formato, che devono essere inclusi nella descrizione del metodo di cui al paragrafo 2, terzo comma;
 - le informazioni di cui al paragrafo 4; e
 - le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre per quanto riguarda ogni eventuale fondo a copertura dei rischi che possano offrire ai sensi dei paragrafi 5 e 6.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 7

Trattamento dei reclami

- I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure.
- I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti possano presentare gratuitamente reclami contro di essi.
- I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.
- I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono indagini su tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e ne comunicano i risultati all'autore del reclamo entro un periodo di tempo ragionevole.
- L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Conflitti di interesse

- I fornitori di servizi di crowdfunding non partecipano ad alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding.
- I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano come titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding nessuno dei seguenti:
 - i partecipanti al capitale che detengono il 20 %, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto;
 - i loro dirigenti o dipendenti;
 - qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

I fornitori di servizi di crowdfunding che accettano quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma devono comunicare integralmente sul loro sito web il fatto che accettano tali persone come investitori, comprese le informazioni sui progetti specifici di crowdfunding in cui si è investito, e provvedono a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.

- I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse.



4. I fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro.

5. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli.

Tale comunicazione è effettuata sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5:

- a) sono fornite su un supporto durevole;
- b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione informata sul servizio nel cui contesto si genera il conflitto d'interesse.

7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i requisiti per il mantenimento o l'applicazione delle norme interne di cui al paragrafo 3;
- b) le misure di cui al paragrafo 4;
- c) le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Eternalizzazione

1. Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.

2. L'esternalizzazione delle funzioni operative di cui al paragrafo 1 non pregiudica la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell'autorità competente di monitorare il rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.

Articolo 10

Prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento

1. In caso di prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento, i fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti di tutti i seguenti aspetti:

- a) la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile;
- b) se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi.

2. Qualora effettuino operazioni di pagamento connesse a valori mobiliari o a strumenti ammessi a fini di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding depositano i fondi presso uno dei seguenti soggetti:

- a) una banca centrale; o
- b) un ente creditizio autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE.



3. I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti su una piattaforma di crowdfunding, e che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto a nome di un investitore o che possono essere fisicamente consegnati a un depositario, sono tenuti in custodia dal fornitore di servizi di crowdfunding o da terzi. Un soggetto che presta servizi di custodia deve essere in possesso di un'autorizzazione a norma della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.
4. Un fornitore di servizi di crowdfunding può fornire servizi di pagamento direttamente o tramite terzi, a condizione che tale fornitore di servizi di crowdfunding o il terzo sia un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366.
5. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding non offra, né direttamente né tramite terzi, servizi di pagamento connessi ai servizi di crowdfunding, tale fornitore istituisce e mantiene dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366.

Articolo 11

Requisiti prudenziali

1. I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all'importo più elevato tra i seguenti:
 - a) 25 000 EUR; e
 - b) un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.
2. I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:
 - a) fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾ a seguito delle detrazioni integrali di cui all'articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l'esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento;
 - b) una polizza assicurativa che copra i territori dell'Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o
 - c) una combinazione dei punti a) e b).
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾.
4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366.
5. Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.
6. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) ha un termine iniziale non inferiore a un anno;
 - b) il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;
 - c) è stipulata presso un'impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell'Unione o nazionale;
 - d) è fornita da un terzo.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).



7. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l'altro, la copertura contro il rischio di:
- a) perdita di documenti;
 - b) dichiarazioni false o fuorvianti fatte;
 - c) atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
 - i) di obblighi giuridici e regolamentari;
 - ii) dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;
 - iii) degli obblighi di riservatezza;
 - d) omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;
 - e) perdite derivanti da interruzioni dell'attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;
 - f) ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell'attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.
8. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l'anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall'autorità nazionale di vigilanza:
- a) bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell'anno in questione;
 - b) quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;
 - c) altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
 - d) commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all'effettiva riscossione delle seconde;
e
 - e) spese non ricorrenti da attività non ordinarie.
9. In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:
- a) qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l'importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;
 - b) qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l'importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.

CAPO III

Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding


Articolo 12

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1. Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
 - a) il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l'indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;



- b) la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - c) lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - d) un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;
 - e) una descrizione dei dispositivi di *governance* e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;
 - f) una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - g) una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - h) una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all'articolo 11;
 - i) la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all'articolo 11;
 - j) una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;
 - k) l'identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - l) la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - m) una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - n) una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
 - o) una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;
 - p) una conferma dell'intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell'articolo 10, paragrafo 5;
 - q) una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento;
 - r) una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all'articolo 21, paragrafo 7.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:
- a) l'assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa anticiclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto;
 - b) che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.



4. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l'autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l'autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l'autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
7. Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l'autorità competente consulta l'autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:
- il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;
 - il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o
 - il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.
8. Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l'autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L'autorità competente può rifiutare l'autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.
9. L'autorità competente informa l'ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L'ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all'articolo 14. L'ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.
10. L'autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.
11. Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.
12. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.
13. I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall'autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale applicabile.
14. Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell'entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all'autorità competente.
15. Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un'autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell'autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell'ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.
16. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
- i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e



b) le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j).

Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Ambito di applicazione dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti che hanno rilasciato un'autorizzazione notificata a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, garantiscono che tale autorizzazione specifichi i servizi di crowdfunding che il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato a fornire.

2. Un fornitore di servizi di crowdfunding che chiede l'autorizzazione a estendere la propria attività a servizi aggiuntivi di crowdfunding non previsti al momento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 12 presenta una richiesta di estensione dell'autorizzazione alle autorità competenti che hanno concesso al fornitore di servizi di crowdfunding la sua autorizzazione a norma dell'articolo 12, integrando e aggiornando le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2. La richiesta di estensione è trattata conformemente all'articolo 12, paragrafi da 4 a 11.

Articolo 14

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1. L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome, la forma giuridica e, ove applicabile, l'identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi di crowdfunding;
- b) la denominazione commerciale, l'indirizzo fisico e l'indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;
- c) il nome e indirizzo dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e suoi recapiti;
- d) il servizio di crowdfunding per il quale il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;
- e) un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi ha notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in conformità dell'articolo 18;
- f) qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi di crowdfunding non contemplato dal presente regolamento con un riferimento al pertinente diritto dell'Unione o nazionale;
- g) eventuali sanzioni irrogate al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.

3. L'eventuale revoca dell'autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a norma dell'articolo 17 viene pubblicata nel registro e rimane pubblicata per un periodo di cinque anni.


Articolo 15

Vigilanza

1. I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono i loro servizi sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.

2. La pertinente autorità competente valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. Determina la frequenza e il livello di approfondimento di tale valutazione tenendo conto della natura, dell'ambito e della complessità delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding. Ai fini della suddetta valutazione, la pertinente autorità competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un'ispezione in loco.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding informano la pertinente autorità competente di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.



Articolo 16

Comunicazione di informazioni da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding

1. Un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce annualmente, in forma riservata, un elenco dei progetti finanziati attraverso la sua piattaforma di crowdfunding all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, specificando per ogni progetto:

- a) il titolare del progetto e l'importo raccolto;
- b) lo strumento emesso quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), m) e n);
- c) informazioni aggregate sugli investitori e sull'importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati.

2. Le autorità competenti forniscono entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni all'ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 in forma anonima. L'ESMA elabora e pubblica sul proprio sito web le statistiche annuali aggregate relative al mercato del crowdfunding nell'Unione.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per le informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Revoca dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti che hanno concesso l'autorizzazione hanno il potere di revocare l'autorizzazione in una qualsiasi delle seguenti situazioni qualora il fornitore di servizi di crowdfunding:

- a) non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 18 mesi dalla data di concessione dell'autorizzazione;
- b) abbia espressamente rinunciato all'autorizzazione;
- c) non abbia fornito servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi e non sia inoltre più coinvolto nell'amministrazione di contratti in essere che sono il risultato dell'iniziale incontro di interessi relativi al finanziamento delle imprese attraverso l'uso della sua piattaforma di crowdfunding;
- d) abbia ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, anche tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
- e) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;
- f) abbia violato gravemente il presente regolamento.


Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione hanno anche il potere di revocarla in una delle seguenti situazioni:

- a) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia anche un fornitore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e abbia violato il diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, o lo abbiano fatto i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto; oppure
- b) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo che agisce per suo conto abbia perso l'autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 o servizi di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE e detto fornitore di servizi di crowdfunding o terzo non abbia posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

2. Qualora un'autorità competente in uno Stato membro revochi un'autorizzazione, l'autorità competente designata quale punto di contatto unico in tale Stato membro a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, senza indebito ritardo informa l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce servizi di crowdfunding conformemente all'articolo 18. L'ESMA inserisce informazioni sulla revoca dell'autorizzazione nel registro di cui all'articolo 14.

3. Prima di adottare una decisione di revoca dell'autorizzazione, l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione consulta l'autorità competente di un altro Stato membro qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia:

- a) un'impresa controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;



- b) un'impresa controllata dall'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o
- c) controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.

Articolo 18

Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding

1. Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in conformità dell'articolo 12 che intenda prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l'autorizzazione in conformità dell'articolo 12 presenta all'autorità competente designata quale punto di contatto unico, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è stata concessa l'autorizzazione, le seguenti informazioni:

- a) un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare servizi di crowdfunding;
- b) l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri;
- c) la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding da parte del fornitore di servizi di crowdfunding;
- d) un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l'autorizzazione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri nei quali il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare i servizi di crowdfunding di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'ESMA. L'ESMA inserisce tali informazioni nel registro di cui all'articolo 14.

3. Il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l'autorizzazione informa successivamente senza indugio il fornitore di servizi di crowdfunding della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4. Il fornitore di servizi di crowdfunding può iniziare a prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l'autorizzazione a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o, al più tardi, 15 giorni di calendario dopo la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO IV

Tutela degli investitori

Articolo 19


Informazioni ai clienti

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 27, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai clienti su sé stessi, sui costi, sui rischi finanziari e sugli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, sui criteri di selezione dei progetti, e sulla natura dei propri servizi di crowdfunding e sui rischi a essi connessi devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti del fatto che i loro servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la loro piattaforma di crowdfunding non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti in merito al periodo di riflessione per gli investitori non sofisticati di cui all'articolo 22. Ogniqualvolta è presentata un'offerta di crowdfunding, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce tali informazioni collocandole in una posizione ben visibile su ogni supporto utilizzato, compresa ogni applicazione per dispositivi portatili, e su ogni pagina web dove è presentata tale offerta.

4. Tutte le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 1 sono comunicate ai clienti ogniqualvolta ciò sia opportuno, e almeno prima che sia effettuata l'operazione di crowdfunding.



5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 6 sono a disposizione di tutti i clienti in una sezione del sito web della piattaforma di crowdfunding chiaramente identificata e facilmente accessibile e in modo non discriminatorio.
6. Qualora applichino punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o propongano la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding rendono disponibile una descrizione del metodo usato per calcolare tali punteggi o determinare tali prezzi. Qualora il calcolo sia basato su conti non sottoposti a audit, è precisato chiaramente nella descrizione del metodo.
7. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - a) gli elementi, compreso il formato, da includere nella descrizione del metodo di cui al paragrafo 6;
 - b) le informazioni e i fattori di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono tenere conto quando si effettua una valutazione del rischio di credito di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), e si procede a una valutazione di un prestito di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera e);
 - c) i fattori di cui un fornitore di servizi di crowdfunding deve tener conto nel far sì che il prezzo di un prestito che promuove sia equo e adeguato come indicato all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d);
 - d) i contenuti e la *governance* minimi delle politiche e delle procedure richieste a norma del presente articolo e del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera f).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 20

Pubblicazione del tasso di default

1. I fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding consistenti nell'intermediazione della concessione di prestiti:
 - a) pubblicano ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti; e
 - b) pubblicano un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando, se del caso:
 - i) il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti promossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi;
 - ii) una sintesi delle ipotesi usate per determinare i tassi di default previsti; e
 - iii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia offerto un obiettivo di tasso di rendimento in relazione alla gestione individuale di portafogli di prestiti, il rendimento effettivo realizzato.
2. I tassi di default di cui al paragrafo 1 sono pubblicati sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.
3. In stretta cooperazione con l'ABE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare il metodo di calcolo dei tassi di default di cui al paragrafo 1 relativi ai progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



Articolo 21

Test d'ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite

1. Prima di dare ai potenziali investitori non sofisticati pieno accesso per investire nei progetti di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano se i servizi di crowdfunding da loro offerti, e quali di essi, siano appropriati ai potenziali investitori non sofisticati.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati informazioni circa l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all'investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, incluse informazioni riguardanti:

- a) i precedenti investimenti in valori mobiliari o la precedente acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding o prestiti da parte dei potenziali investitori non sofisticati, anche nella fase iniziale o di espansione di un'impresa;
- b) la comprensione da parte dei potenziali investitori non sofisticati dei rischi legati alla concessione di prestiti, agli investimenti in valori mobiliari o all'acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding attraverso una piattaforma di crowdfunding, e le esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding rivedono per ciascun investitore non sofisticato la valutazione di cui al paragrafo 1 ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

4. Nel caso in cui i potenziali investitori non sofisticati non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 2, o qualora i fornitori di servizi di crowdfunding ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma di tale paragrafo, che i potenziali investitori non sofisticati non possiedano sufficienti conoscenze, competenze o esperienza i fornitori di servizi di crowdfunding informano detti potenziali investitori non sofisticati che i servizi offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding potrebbero essere inappropriati per loro ed emanano nei loro confronti una segnalazione di rischio. Tale segnalazione di rischio indica chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito. I potenziali investitori non sofisticati riconoscono espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione emanata dal fornitore di servizi di crowdfunding.

5. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono inoltre ai potenziali investitori non sofisticati di effettuare una simulazione in merito alla loro capacità di sostenere perdite, calcolata in misura pari al 10 % del loro patrimonio netto, sulla base delle seguenti informazioni:

- a) reddito abituale e reddito totale, e se il reddito è percepito su base stabile o temporanea;
- b) attività, ivi compresi gli investimenti finanziari e i depositi in contante, ma esclusi gli immobili detenuti a scopo privato o d'investimento e i fondi pensione;
- c) impegni finanziari, ivi compresi impegni regolari, esistenti o futuri.

6. Un fornitore di servizi di crowdfunding rivede per ciascun investitore non sofisticato la simulazione di cui al paragrafo 5 ogni anno dopo la simulazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

Nulla osta a che i potenziali investitori non sofisticati e gli investitori non sofisticati investano in progetti di crowdfunding. Gli investitori non sofisticati prendono atto che hanno ricevuto i risultati della simulazione di cui al paragrafo 5.

7. Ogni volta, prima che un potenziale investitore non sofisticato o un investitore non sofisticato accetti una singola offerta di crowdfunding in virtù della quale effettuerebbe un investimento per un ammontare superiore all'importo più elevato tra 1 000 EUR o il 5 % del patrimonio netto di tale investitore calcolato in conformità del paragrafo 5, il fornitore di servizi di crowdfunding provvede a che tale investitore:

- a) riceva un'avvertenza sui rischi;
- b) fornisca un consenso esplicito al fornitore di servizi di crowdfunding; e
- c) dimostri al fornitore di servizi di crowdfunding che l'investitore comprende l'investimento e i relativi rischi.

Ai fini di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere usata come prova del fatto che il potenziale investitore non sofisticato o l'investitore non sofisticato comprende l'investimento e i suoi rischi.



8. L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità necessarie per:

- a) effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1;
- b) condurre la simulazione di cui al paragrafo 5;
- c) fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Periodo di riflessione precontrattuale

1. I termini e le condizioni dell'offerta di crowdfunding rimangono vincolanti per il titolare di progetti dal momento in cui l'offerta di crowdfunding è presente sulla piattaforma di crowdfunding fino alla data anteriore tra le seguenti:

- a) la data di scadenza dell'offerta di crowdfunding annunciata dal fornitore di servizi di crowdfunding nel momento in cui l'offerta di crowdfunding è presente sulla sua piattaforma di crowdfunding; o
- b) la data nella quale viene raggiunto l'obiettivo di finanziamento fissato o, in caso di obiettivo di finanziamento flessibile, l'obiettivo di finanziamento massimo.

2. Il fornitore di servizi di crowdfunding prevede un periodo di riflessione precontrattuale durante il quale il potenziale investitore non sofisticato può revocare in qualsiasi momento la sua offerta di investire o la sua manifestazione di interesse per l'offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità.

3. Il periodo di riflessione di cui al paragrafo 2 decorre dal momento in cui il potenziale investitore non sofisticato effettua la propria offerta di investimento o la propria manifestazione di interesse per l'offerta di crowdfunding e scade dopo quattro giorni di calendario.


4. Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene un registro delle offerte di investimento e delle manifestazioni di interesse ricevute, e del momento in cui le ha ricevute.

5. Le modalità di revoca di un'offerta di investimento o di una manifestazione di interesse comprendono almeno le stesse modalità con le quali il potenziale investitore non sofisticato è in grado di fare un'offerta di investimento o di manifestare interesse per un'offerta di crowdfunding.

6. Il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce ai potenziali investitori non sofisticati informazioni accurate, chiare e tempestive in merito al periodo di riflessione e alle modalità di revoca di un'offerta di investimento o di una manifestazione di interesse, compreso almeno quanto segue:

- a) subito prima che il potenziale investitore non sofisticato possa formulare la sua offerta di investimento o manifestazione di interesse, il fornitore di servizi di crowdfunding deve informare il potenziale investitore non sofisticato:
 - i) del fatto che l'offerta di investimento o la manifestazione di interesse è soggetta a un periodo di riflessione,
 - ii) della durata del periodo di riflessione;
 - iii) delle modalità di revoca dell'offerta di investimento o della manifestazione di interesse;
- b) subito dopo aver ricevuto l'offerta di investimento o la manifestazione di interesse, il fornitore di servizi di crowdfunding deve informare, attraverso la sua piattaforma di crowdfunding, il potenziale investitore non sofisticato dell'inizio del periodo di riflessione.

7. In caso di gestione individuale di portafogli di prestiti, il presente articolo si applica solo al mandato di investimento iniziale conferito dall'investitore non sofisticato e non agli investimenti in prestiti specifici effettuati nell'ambito di tale mandato.



Articolo 23

Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori tutte le informazioni di cui al presente articolo.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro le cui autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione in conformità dell'articolo 12 o in un'altra lingua accettata da tali autorità.

3. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding promuova un'offerta di crowdfunding attraverso comunicazioni di marketing in un altro Stato membro, la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è resa disponibile in almeno una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

4. Nulla osta a che i fornitori di servizi di crowdfunding predispongano una traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in una o più lingue diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 o 3. Tali traduzioni rispecchiano fedelmente il contenuto del testo originale della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

5. Le autorità competenti informano l'ESMA riguardo alla lingua o alle lingue che accettano ai fini del presente regolamento come indicato ai paragrafi 2 e 3. L'ESMA rende disponibile tale informazione sul suo sito web.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui al paragrafo 2 comprende tutte le seguenti informazioni:

a) le informazioni di cui all'allegato I;

b) la seguente clausola di esclusione della responsabilità, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento:

«La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dalle autorità competenti né dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

L'idoneità della Sua esperienza e delle Sue conoscenze non è stata necessariamente valutata prima di concederLe l'accesso a questo investimento. Se procede all'investimento, si assume pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.»

c) la seguente segnalazione di rischio:

«L'investimento nel presente progetto di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. Il Suo investimento non è coperto dai regimi di garanzia dei depositi istituiti in conformità della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Il Suo investimento non è coperto dal sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Potrebbe non ricevere alcun ritorno sull'investimento.

Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.

Potrebbe non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desidera. Qualora riesca a venderli, potrebbe tuttavia subire perdite.

(*) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(**) Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).».

7. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è corretta, chiara e non fuorviante e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle con riferimenti, incluse se del caso le citazioni dirette, alla normativa applicabile. È presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di sei facciate in formato A4 quando stampato. In caso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding, nei casi in cui le informazioni richieste conformemente all'allegato I, parte F, superino una facciata in formato A4 quando stampate, la parte eccedente è fornita in un allegato accluso alla scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.



8. Il fornitore di servizi di crowdfunding chiede al titolare del progetto di comunicargli ogni variazione delle informazioni per tenere aggiornata la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento costantemente e per la durata dell'offerta di crowdfunding. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un'offerta di investimento o manifestato interesse per l'offerta di crowdfunding di qualsiasi variazione significativa delle informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento che gli sono state comunicate.

9. Gli Stati membri dispongono la responsabilità di almeno il titolare del progetto o dei suoi organi amministrativi, di direzione o di controllo per le informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Tali responsabili della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento sono chiaramente indicate nella scheda, nel caso di persone fisiche, con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro dichiarazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento sono conformi ai fatti e che nella scheda non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

10. Gli Stati membri provvedono affinché le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino a persone fisiche o giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, almeno nei seguenti casi:

- a) le informazioni sono fuorvianti o imprecise; o
- b) la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento omette informazioni fondamentali, necessarie per aiutare gli investitori a valutare se finanziare il progetto di crowdfunding.

11. I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

12. Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding individui omissioni, errori o imprecisioni nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell'investimento, tale fornitore di servizi di crowdfunding segnala tempestivamente tali omissioni, errori o imprecisioni al titolare del progetto, il quale completa o corregge tempestivamente tali informazioni.

Qualora non si proceda tempestivamente a tali completamenti o correzioni, il fornitore di servizi di crowdfunding sospende l'offerta di crowdfunding finché la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non è stata completata o corretta, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario.

Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un'offerta di investimento o manifestato interesse nell'offerta di crowdfunding di dette irregolarità individuate, delle misure già adottate e delle ulteriori misure che saranno adottate dal fornitore di servizi di crowdfunding e dell'opzione di revocare la loro offerta di investimento o la loro manifestazione di interesse per l'offerta di crowdfunding.

Se, dopo 30 giorni di calendario, la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non è stata completata o corretta per rettificare tutte le irregolarità individuate, l'offerta di crowdfunding è cancellata.

13. Un potenziale investitore può chiedere al fornitore di servizi di crowdfunding di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.


Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento richiesta, il fornitore di servizi di crowdfunding consiglia chiaramente all'investitore potenziale di astenersi dall'effettuare l'investimento.

14. Le autorità competenti dello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa al fornitore di servizi di crowdfunding possono chiedere la notifica ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento almeno sette giorni lavorativi prima che la stessa sia resa disponibile per i potenziali investitori. Le schede contenenti le informazioni chiave sull'investimento non sono subordinate all'approvazione ex ante da parte delle autorità competenti.

15. Qualora i potenziali investitori ricevano una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento redatta conformemente al presente articolo, i fornitori di servizi di crowdfunding e i titolari di progetti sono considerati adempienti all'obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²²⁾.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alle persone fisiche o giuridiche che commercializzano un'offerta di crowdfunding o che offrono consulenza in materia.

⁽²²⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).



16. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 e all'allegato I, e il contenuto di tale modello;
- b) le tipologie di rischio rilevante connesso all'offerta di crowdfunding e che devono pertanto essere comunicate conformemente all'allegato I, parte C;
- c) l'uso di alcuni indici finanziari per aumentare la chiarezza delle informazioni finanziarie chiave, compreso al fine di presentare le informazioni di cui all'allegato I, parte A, lettera e);
- d) le commissioni e gli oneri e i costi per le operazioni di cui all'allegato I, parte H, lettera a), compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell'investitore.

Quando sviluppa tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, prima frase, e all'articolo 23, paragrafo 6, lettera a), i fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono la gestione individuale di portafogli di prestiti redigono conformemente al presente articolo e mettono a disposizione dei potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma che comprenda tutte le seguenti informazioni:

- a) le informazioni di cui all'allegato I, parti H e I;
- b) informazioni sulle persone fisiche o giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento; nel caso di persone fisiche, compresi membri di organi amministrativi, di direzione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, il nome e la funzione della persona fisica; nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede legale;
- c) l'attestazione di responsabilità seguente:

«Il fornitore di servizi di crowdfunding dichiara, per quanto a sua conoscenza, che non sono state omesse informazioni o che nessuna di queste è sostanzialmente fuorviante o imprecisa. Il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile dell'elaborazione della presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.»


2. Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene costantemente aggiornata la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma per la durata dell'offerta di crowdfunding. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un'offerta di investimento o manifestato interesse nell'offerta di crowdfunding di qualsiasi variazione significativa delle informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

3. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma è corretta, chiara e non fuorviante e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle che riportano i riferimenti, incluse se del caso le citazioni dirette, alla normativa applicabile. È presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di sei facciate in formato A4 quando stampato.

4. Gli Stati membri prevedono la responsabilità almeno del fornitore di servizi di crowdfunding per le informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma. Coloro che sono responsabili della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma sono, nel caso di persone fisiche, chiaramente indicati nella scheda con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro dichiarazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento sono conformi ai fatti e che nella scheda non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino a persone fisiche e giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, almeno nei seguenti casi:

- a) le informazioni sono fuorvianti o imprecise; o



b) la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma omette informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire attraverso la gestione individuale di portafogli di prestiti.

6. I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma.

7. Quando un fornitore di servizi di crowdfunding individua un'omissione, un errore o un'imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma che potrebbe avere un impatto rilevante sul rendimento atteso della gestione individuale di portafogli di prestiti, detto fornitore di servizi di crowdfunding rettifica esso stesso l'omissione, l'errore o l'imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

8. Qualora i potenziali investitori ricevano una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma redatta conformemente al presente articolo, i fornitori di servizi di crowdfunding sono considerati adempienti all'obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il primo comma si applica *mutatis mutandis* alle persone fisiche o giuridiche che commercializzano un'offerta di crowdfunding o che offrono consulenza in materia.

Articolo 25

Bacheca elettronica

1. I fornitori di servizi di crowdfunding possono gestire una bacheca elettronica sulla quale consentono ai propri clienti di pubblicizzare l'interesse per l'acquisto e la vendita di prestiti, di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding inizialmente offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding.

2. La bacheca elettronica di cui al paragrafo 1 non deve essere utilizzata per l'incontro di interessi di acquisto e di vendita mediante i protocolli o le procedure operative interne del fornitore di servizi di crowdfunding in modo da dare luogo a contratti. La bacheca elettronica non consiste pertanto in un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su base multilaterale.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono di pubblicizzare gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conformano ai seguenti requisiti:

- a) devono informare i propri clienti circa la natura della bacheca elettronica conformemente ai paragrafi 1 e 2;
- b) devono chiedere ai propri clienti che pubblicizzano la vendita di prestiti, valori o strumenti di cui al paragrafo 1 di rendere disponibile la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento;
- c) devono fornire ai clienti che intendono acquistare prestiti pubblicizzati sulla bacheca elettronica informazioni sul rendimento dei prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding;
- d) devono garantire che i propri clienti che pubblicizzano un interesse per l'acquisto di prestiti, valori o strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che risultano investitori non sofisticati ricevano le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e la segnalazione di rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

4. I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono la pubblicità di interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che offrono servizi di custodia delle attività a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, impongono ai propri investitori che pubblicizzano tali interessi di comunicare loro eventuali cambiamenti di proprietà al fine di procedere alla verifica della proprietà e alla registrazione.

5. I fornitori di servizi di crowdfunding che suggeriscono un prezzo di riferimento per l'acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo motivano e informano i clienti che il prezzo di riferimento proposto non è vincolante e rendono noti gli elementi fondamentali della metodologia da essi applicata in linea con l'articolo 19, paragrafo 6.

Articolo 26

Accesso alla documentazione

I fornitori di servizi di crowdfunding:

- a) conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per un periodo di almeno cinque anni;



- b) provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;
- c) mantengono per un periodo di almeno cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding e i loro clienti.

CAPO V

Comunicazioni di marketing

Articolo 27

Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

1. I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le comunicazioni di marketing relative ai loro servizi, comprese quelle esternalizzate a terzi, siano chiaramente identificabili come tali.
2. Prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto, nessuna comunicazione di marketing dedica un'attenzione sproporzionata a singoli progetti o offerte di crowdfunding in programma, in attesa o in corso.

Le informazioni che figurano in una comunicazione di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti nonché coerenti con le informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, se tale scheda è già disponibile, o con le informazioni che devono figurare nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, se detta scheda non è ancora disponibile.
3. Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing o una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.
4. Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing sono tenute a monitorare il rispetto e l'attuazione nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing.
5. Le autorità competenti non richiedono la notifica e l'approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.

Articolo 28


Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing

1. Le autorità competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui le autorità competenti sono tenute a monitorare il rispetto e l'attuazione nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding.
2. Le autorità competenti notificano all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e forniscono all'ESMA una sintesi di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.
3. Le autorità competenti informano l'ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e forniscono senza indugio all'ESMA una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1.
4. Qualora le autorità competenti non siano tenute a monitorare il rispetto e a garantire l'esecuzione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1, esse tuttavia pubblicano sui rispettivi siti web i contatti da cui è possibile ottenere informazioni circa le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le notifiche di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web la sintesi di cui al paragrafo 2 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L'ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.
7. Le autorità competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.



8. Le autorità competenti trasmettono regolarmente all'ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell'anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, la relazione indica:

- a) se del caso, il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità;
- b) se del caso, i risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate o le riparazioni apprestate dai fornitori di servizi di crowdfunding; e
- c) se del caso, gli esempi disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

CAPO VI

Autorità competenti ed esma

Articolo 29

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal presente regolamento e ne informano l'ESMA.
2. Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 1, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.
3. L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 30

Poteri delle autorità competenti

1. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, sulla base del diritto nazionale, dei seguenti poteri di indagine:
 - a) esigere che i fornitori di servizi di crowdfunding e i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, nonché le persone fisiche o giuridiche che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti;
 - b) esigere che i revisori dei conti e i dirigenti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding trasmettano informazioni;
 - c) eseguire ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.
2. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, sulla base del diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza:
 - a) sospendere un'offerta di crowdfunding per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
 - b) vietare o sospendere le comunicazioni di marketing o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding cessino o sospendano le comunicazioni di marketing per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di ritenere che il presente regolamento sia stato violato;
 - c) vietare un'offerta di crowdfunding se accertano che il presente regolamento è stato violato o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violato;
 - d) sospendere o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding sospenda la prestazione di servizi di crowdfunding per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di ritenere che il presente regolamento sia stato violato;



- e) vietare la prestazione di servizi di crowdfunding se accertano che il presente regolamento è stato violato;
- f) rendere pubblico il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding non ottempera ai suoi obblighi;
- g) rendere pubbliche, o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla prestazione del servizio di crowdfunding al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;
- h) sospendere o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding sospenda la prestazione dei servizi di crowdfunding se le autorità competenti ritengono che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la prestazione dei servizi di crowdfunding pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;
- i) trasferire i contratti in essere a un altro fornitore di servizi di crowdfunding qualora l'autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding sia revocata a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera c), previo accordo dei clienti e del fornitore ricevente di servizi di crowdfunding.

Eventuali misure adottate nell'esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo sono proporzionate, debitamente giustificate e adottate conformemente all'articolo 40.

3. Se necessario in base al diritto nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Il fornitore di servizi di crowdfunding a cui sono trasferiti i contratti in essere di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), deve essere autorizzato a fornire servizi di crowdfunding nello stesso Stato membro in cui è stato autorizzato il fornitore di servizi di crowdfunding originale.

5. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 con le seguenti modalità:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità;
- c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
- d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

6. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

7. La segnalazione da parte di una persona fisica o giuridica di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

Articolo 31

Cooperazione tra autorità competenti

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano deciso, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per una violazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità inquirenti o le autorità di giustizia penale della loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati in ordine a violazioni del presente regolamento e di assicurare le stesse informazioni ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare ai fini del presente regolamento.



2. Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:

- a) quando l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o di contrasto delle violazioni, o ad un'indagine penale;
- b) quando è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta;
- c) quando nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

3. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare senza indebiti ritardi le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

4. Un'autorità competente può chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un'autorità competente richiedente informa l'ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un'ispezione in loco o indagine, essa può compiere una delle seguenti azioni:

- a) effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;
- b) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;
- c) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'ispezione o indagine in loco;
- d) nominare controllori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco;
- e) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all'attività di vigilanza.

5. Le autorità competenti possono deferire all'ESMA situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 TFUE, in tali situazioni l'ESMA può intervenire conformemente al potere conferitole dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento della loro attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell'interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

7. Se un'autorità competente constata o ha motivo di ritenere che uno qualsiasi dei requisiti di cui al presente regolamento non è stato rispettato, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.


Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Articolo 32

Cooperazione tra autorità competenti ed ESMA

1. Le autorità competenti e l'ESMA cooperano strettamente tra loro ai fini del presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Esse provvedono a scambi di informazioni per esercitare le funzioni loro assegnate a norma del presente capo.



2. Nel caso di un'ispezione in loco o di un'indagine con effetti transfrontalieri, l'ESMA coordina l'ispezione o l'indagine se una delle autorità competenti lo chiede.
3. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volte a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Cooperazione con altre autorità

Quando un fornitore di servizi di crowdfunding svolge attività diverse da quelle coperte dall'autorizzazione di cui all'articolo 12, le autorità competenti cooperano con le autorità responsabili della sorveglianza di tali attività diverse come previsto dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 34

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 10 novembre 2021. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e all'ESMA tutte le successive modifiche.

Articolo 35

Segreto professionale

1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti ai sensi del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
2. L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o per qualsiasi terzo a cui l'autorità competente ha delegato i propri poteri. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 36

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito di applicazione del presente regolamento, esso si conforma al regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 37

Provvedimenti cautelari

1. Quando l'autorità competente di uno Stato membro in cui sono forniti i servizi di crowdfunding ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che il fornitore di servizi di crowdfunding o i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding hanno commesso irregolarità o che il fornitore di servizi di crowdfunding o terzi hanno violato gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione e l'ESMA.



2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione, il fornitore di servizi di crowdfunding o i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding perseverano nella violazione del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui sono forniti i servizi di crowdfunding, dopo averne informato l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione e l'ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.

3. Qualora un'autorità competente sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un'altra autorità competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all'ESMA. L'ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti istituiscono procedure che consentono ai clienti e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. In ogni caso, i reclami dovrebbero essere accettati per iscritto o in forma elettronica e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

2. Le informazioni sulle procedure per i reclami di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione sul sito internet di ogni autorità competente e comunicati all'ESMA. L'ESMA pubblica sul proprio sito internet i riferimenti alle sezioni dei siti internet delle autorità competenti relative alle procedure per i reclami.

CAPO VII

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 39

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 30 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano per lo meno a quanto segue:

- a) violazioni degli articoli 3, 4 e 5, dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 10, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 18, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 19, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 21, paragrafi da 1 a 7, dell'articolo 22, dell'articolo 23, paragrafi da 2 a 13, degli articoli 24, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 3;
- b) mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale.

Entro il 10 novembre 2021 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, in conformità del proprio diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di irrogare almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
- b) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;
- c) un divieto che impedisca a qualsiasi membro dell'organo di gestione della persona giuridica responsabile della violazione, o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare le funzioni di gestione in tali fornitori di servizi di crowdfunding;




- d) sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera e);
- e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale al 9 novembre 2020, o fino al 5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di ricavo corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo;
- f) nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale al 9 novembre 2020.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni pecuniarie amministrative di un livello più elevato di quelle previste dal presente regolamento, sia per quanto riguarda le persone fisiche che le persone giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 40

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative o altre misure amministrative da irrogare a norma dell'articolo 39, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
- d) l'ammontare degli utili realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
- f) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
- g) le violazioni precedentemente commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- h) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori.
2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui all'articolo 39 in conformità dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma.
3. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 39, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

⁽²³⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).



*Articolo 41***Diritto di impugnazione**

Gli Stati membri provvedono affinché ogni decisione adottata ai sensi del presente regolamento sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di impugnazione giurisdizionale. Il diritto di impugnazione giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

*Articolo 42***Pubblicazione delle decisioni**

1. La decisione che impone sanzioni amministrative o altre misure amministrative per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2. Qualora la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dall'autorità competente sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso, le autorità competenti compiono una delle seguenti azioni:

- a) differiscono la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino;
- b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione di tale decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere differita per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino.

3. Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul loro sito web ufficiale tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull'esito di tale ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente inflittiva di una sanzione o misura.


4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

*Articolo 43***Segnalazione delle sanzioni e delle misure amministrative all'ESMA**

1. L'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 39. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le loro autorità competenti inviano all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

2. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all'ESMA.



3. Le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative o altre misure amministrative imposte ma non pubblicate, inclusi eventuali ricorsi ad esse relativi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale irrogata e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all'ESMA, all'EBA e alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

CAPO VIII

Atti delegati

Articolo 44

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 48, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 9 novembre 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 48, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 45


Relazione

1. Prima del 10 novembre 2023, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA e dell'ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
2. La relazione valuta:
 - a) il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di crowdfunding nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia di vigilanza, del numero di fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e della loro quota di mercato, nonché dell'impatto del presente regolamento in relazione ad altre normative pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 97/9/CE, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo o del Consiglio ⁽²⁴⁾, la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) 2017/1129;
 - b) se l'ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continua a essere appropriato in relazione alla soglia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c);
 - c) l'uso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding nell'ambito della prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding;

⁽²⁴⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



- d) se l'ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continua a essere appropriato, tenendo conto dell'evoluzione dei modelli di business che prevedono l'intermediazione di crediti finanziari, incluse la cessione o la vendita di crediti da prestiti a investitori terzi attraverso piattaforme di crowdfunding;
- e) se siano necessari adeguamenti delle definizioni di cui al presente regolamento, inclusa la definizione di investitore sofisticato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), e dei criteri di cui all'allegato II alla luce della loro efficacia nel garantire la tutela dell'investitore;
- f) se i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6 e all'articolo 24, continuano a essere appropriati per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento per quanto riguarda la *governance*, la conformità e la comunicazione di informazioni per la gestione individuale di portafogli di prestiti e alla luce di servizi analoghi forniti per valori mobiliari conformemente alla direttiva 2014/65/UE;
- g) l'impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding dell'Unione, compreso l'impatto sull'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone fisiche o giuridiche interessate da tali servizi;
- h) l'attuazione dell'innovazione tecnologica nel settore del crowdfunding, compresa l'applicazione di modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi;
- i) se i requisiti prudenziali di cui all'articolo 11 continuano a essere appropriati per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il livello di requisiti minimi di fondi propri, la definizione di fondi propri, l'uso delle assicurazioni e la combinazione di fondi propri e assicurazioni;
- j) se siano necessarie modifiche ai requisiti in materia di informazioni ai clienti di cui all'articolo 19 o alle garanzie di tutela degli investitori di cui all'articolo 21;
- k) se l'importo di cui all'articolo 21, paragrafo 7 continua a essere appropriato per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
- l) l'effetto delle lingue accettate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 23, paragrafi 2 e 3;
- m) il ricorso alle bacheche elettroniche di cui all'articolo 25, compreso l'impatto sul mercato secondario per i prestiti, i valori mobiliari e gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- n) gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori;
- o) l'applicazione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative e, in particolare, l'eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative previste per violazioni del presente regolamento;
- p) la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding ad obblighi di conformità al diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all'elenco di soggetti obbligati ai fini della suddetta direttiva;
- q) l'opportunità di consentire alle entità stabilite in paesi terzi di essere autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento;
- r) la cooperazione tra le autorità competenti e l'ESMA e l'idoneità delle autorità competenti quali entità di supervisione del presente regolamento;
- s) la possibilità di introdurre misure specifiche nel presente regolamento per promuovere progetti di crowdfunding sostenibili e innovativi, nonché l'utilizzo di fondi dell'Unione;
- t) il numero totale e la quota di mercato di fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento nel periodo dal 10 novembre 2021 al 10 novembre 2022, classificati per piccole, medie e grandi imprese;
- u) i flussi, il numero dei progetti e le tendenze della prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding per Stato membro;
- v) la quota dei servizi di crowdfunding fornita nell'ambito del presente regolamento nel mercato mondiale del crowdfunding e nel mercato finanziario dell'Unione;



- w) i costi di conformità con il presente regolamento per i fornitori di servizi di crowdfunding in percentuale dei costi operativi;
- x) il volume degli investimenti ritirati dagli investitori durante il periodo di riflessione, la relativa quota sul volume totale di investimenti e, sulla base di tale dato, se la durata e la natura del periodo di riflessione di cui all'articolo 22 sono appropriate e non compromettono l'efficienza del processo di raccolta di capitale o la tutela degli investitori;
- y) il numero e l'ammontare delle sanzioni amministrative e penali imposte conformemente al presente regolamento o in relazione a esso, classificato per Stati membri;
- z) le tipologie e le tendenze di comportamento fraudolento degli investitori, dei fornitori di servizi di crowdfunding e di terzi che si verificano in relazione al presente regolamento.

Articolo 46

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

All'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 è aggiunta la lettera seguente:

- «k) l'offerta pubblica di titoli da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), purché non superi la soglia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).».

Articolo 47

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato, parte I, punto B, della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente:

- «xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).».

Articolo 48

Periodo transitorio per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale

1. I fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un'autorizzazione di cui all'articolo 12, se tale data è anteriore.
2. Per la durata del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono disporre di procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Prima di rilasciare un'autorizzazione a norma di tali procedure semplificate, le autorità competenti si assicurano che i requisiti di cui all'articolo 12 siano soddisfatti.
3. Entro il 10 maggio 2022, la Commissione effettua una valutazione, previa consultazione dell'ESMA, in merito all'applicazione del presente regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale e all'impatto del presente regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull'accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per estendere il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per una volta per un periodo di 12 mesi.

Articolo 49

Deroga temporanea per quanto riguarda la soglia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 10 novembre 2021, qualora in uno Stato membro la soglia del corrispettivo totale per la pubblicazione di un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 sia inferiore a 5 000 000 di EUR, il presente regolamento si applica in tale Stato membro solo alle offerte di crowdfunding il cui importo totale non superi tale soglia.



*Articolo 50***Recepimento della modifica alla direttiva (UE) 2019/1937**

1. Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano, entro il 10 novembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 47. Tuttavia, se tale data precede la data di recepimento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, l'adozione, la pubblicazione e l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative è rinviata alla data di recepimento di cui all'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1937.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dall'articolo 47.

*Articolo 51***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo


Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH



ALLEGATO I

SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO

Parte A: informazioni sui titolari del progetto e sul progetto di crowdfunding

- a) Identità, forma giuridica, proprietà, gestione e recapiti;
- b) tutte le persone fisiche o giuridiche responsabili delle informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Nel caso di persone fisiche, compresi membri di organi amministrativi, di direzione o di controllo del titolare del progetto, indicare il nome e la funzione della persona fisica; nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede legale.

L'attestazione di responsabilità seguente:

«Il titolare del progetto dichiara, per quanto a sua conoscenza, che non sono state omesse informazioni o che nessuna di queste è sostanzialmente fuorviante o imprecisa. Il titolare del progetto è responsabile dell'elaborazione della presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.»;

- c) attività principali del titolare del progetto; prodotti o servizi offerti dal titolare del progetto;
- d) un collegamento ipertestuale ai più recenti bilanci del titolare del progetto, se disponibile;
- e) principali cifre e indici finanziari annuali del titolare del progetto relativi agli ultimi tre anni, se disponibili;
- f) descrizione del progetto di crowdfunding, comprese finalità e caratteristiche principali.

Parte B: caratteristiche principali del processo di crowdfunding e, a seconda dei casi, condizioni per la raccolta di capitale o l'assunzione di prestiti


- a) Obiettivo minimo di capitale da raccogliere o di fondi da acquisire tramite prestiti in una singola offerta di crowdfunding e numero di offerte completate dal titolare del progetto o dal fornitore di servizi di crowdfunding per il progetto di crowdfunding;
- b) termine per raggiungere l'obiettivo in materia di capitale da raccogliere o l'obiettivo di fondi da acquisire tramite prestiti;
- c) informazioni sulle conseguenze nel caso in cui l'obiettivo in materia di capitale da raccogliere o di fondi da acquisire tramite prestiti non sia raggiunto entro la scadenza prevista;
- d) l'importo massimo dell'offerta se diverso dall'obiettivo di capitale o di fondi di cui alla lettera a);
- e) l'importo dei fondi propri impegnati a favore del progetto di crowdfunding dal titolare del progetto;
- f) modifica della composizione del capitale del titolare del progetto o dei prestiti relativi all'offerta di crowdfunding;
- g) l'esistenza e le condizioni di un periodo di riflessione precontrattuale per gli investitori non sofisticati.

Parte C: fattori di rischio

Presentazione dei principali rischi connessi al finanziamento del progetto di crowdfunding, al settore, al progetto, al titolare del progetto, ai valori mobiliari, agli strumenti ammessi a fini di crowdfunding o ai prestiti, compresi gli eventuali rischi geografici.

Parte D: informazioni relative all'offerta di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding

- a) Importo totale e tipo dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding da offrire;
- b) prezzo di sottoscrizione;
- c) eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e modalità di assegnazione delle stesse;
- d) termini di sottoscrizione e di pagamento;
- e) custodia e consegna agli investitori di valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;



- f) se l'investimento è protetto da una garanzia o da una garanzia reale:
 - i) se il garante o il fornitore della garanzia reale è una persona giuridica;
 - ii) l'identità, la forma giuridica e i recapiti del garante o del fornitore della garanzia reale;
 - iii) informazioni sulla natura e sui termini della garanzia o della garanzia reale;
- g) l'esistenza, se del caso, di un impegno irrevocabile a riacquistare i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding e il periodo di tempo per tale riacquisto;
- h) per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, il tasso di interesse nominale, la data a partire dalla quale gli interessi divengono pagabili, le date di pagamento degli interessi, la data di scadenza e il rendimento applicabile.

Parte E: informazioni sulla società veicolo

- a) Se tra il titolare del progetto e l'investitore è interposta una società veicolo;
- b) recapiti della società veicolo.

Parte F: diritti degli investitori

- a) Diritti principali connessi ai valori mobiliari o agli strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- b) restrizioni cui sono soggetti i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding, compresi gli accordi tra azionisti o altri accordi che ne impediscono la trasferibilità;
- c) descrizione di eventuali restrizioni al trasferimento dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- d) opportunità per l'investitore di uscire dall'investimento;
- e) per gli strumenti di capitale, la ripartizione del capitale e dei diritti di voto prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta (presupponendo la sottoscrizione di tutti i valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding).

Parte G: informazioni in merito a prestiti

Se l'offerta di crowdfunding comporta l'agevolazione della concessione di prestiti, la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, al posto delle informazioni di cui alle parti D, E e F del presente allegato, contiene informazioni su quanto segue:

- a) natura, durata e condizioni del prestito;
- b) tassi di interesse applicabili o, se del caso, un'altra forma di compensazione dell'investitore;
- c) misure di attenuazione del rischio, compresa la presenza di fornitori di garanzie reali o fideiussori o di altri tipi di garanzie;
- d) piano di rimborso del capitale e pagamento degli interessi;
- e) eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da presenza di fornitori di garanzie reali o fideiussori o di altri tipi di garanzie;
- f) gestione del prestito, anche nel caso in cui il titolare del progetto non ottemperi ai suoi obblighi.

Parte H: oneri, informazioni e mezzi di ricorso

- a) Oneri addebitati all'investitore e costi da esso sostenuti in relazione all'investimento, compresi i costi amministrativi derivanti dalla vendita di strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- b) dove e come ottenere gratuitamente informazioni supplementari sul progetto di crowdfunding, sul titolare del progetto e sulla società veicolo;
- c) come e a chi un investitore può presentare un reclamo in relazione a un investimento, alla condotta del titolare del progetto o al fornitore di servizi di crowdfunding.



Parte I: informazioni sulla gestione individuale di portafogli di prestiti che devono essere fornite dai fornitori di servizi di crowdfunding

- a) Identità, forma giuridica, proprietà, dirigenza e recapiti del fornitore di servizi di crowdfunding;
- b) il tasso di interesse minimo e massimo dei prestiti che possono essere disponibili per i portafogli individuali degli investitori;
- c) la data di scadenza minima e massima dei prestiti che possono essere disponibili per i portafogli individuali degli investitori;
- d) se utilizzati, la gamma e la ripartizione delle categorie di rischio in cui rientrano i prestiti, nonché i tassi di default e il tasso di interesse medio ponderato per categoria di rischio con un'ulteriore ripartizione per anno in cui i prestiti sono stati concessi tramite il fornitore di servizi di crowdfunding;
- e) gli elementi fondamentali della metodologia interna per la valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding e per la definizione delle categorie di rischio;
- f) se si offre un obiettivo di tasso di rendimento dell'investimento, un obiettivo di tasso annualizzato e l'intervallo di confidenza di tale obiettivo di tasso annualizzato nel periodo di investimento, tenendo conto degli oneri e dei tassi di default;
- g) le procedure, le metodologie interne e i criteri per la selezione dei progetti di crowdfunding rispetto al portafoglio individuale di prestiti per l'investitore;
- h) la copertura e le condizioni di qualsiasi garanzia sul capitale applicabile;
- i) la gestione dei prestiti del portafoglio, anche nei casi in cui un titolare di progetti non rispetti i propri obblighi;
- j) le strategie di diversificazione del rischio;
- k) gli oneri che il titolare di progetti o l'investitore è tenuto a pagare, compresa qualsiasi deduzione dagli interessi che il titolare di progetti è tenuto a corrispondere.



ALLEGATO II

INVESTITORI SOFISTICATI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I. Criteri di identificazione

Un investitore sofisticato è un investitore che è consapevole dei rischi connessi all'investimento sui mercati dei capitali e dispone di risorse adeguate per assumersi tali rischi senza esporsi a eccessive conseguenze finanziarie. Gli investitori sofisticati possono essere classificati come tali se soddisfano i criteri di identificazione di cui alla presente sezione e se è seguita la procedura di cui alla sezione II

Le seguenti persone fisiche o giuridiche sono considerate investitori sofisticati in tutti i servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento:

- 1) Persone giuridiche che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) fondi propri pari almeno a 100 000 EUR;
 - b) fatturato netto pari almeno a 2 000 000 EUR;
 - c) bilancio pari almeno a 1 000 000 EUR.
- 2) Persone fisiche che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
 - a) reddito lordo personale di almeno 60 000 EUR per anno di imposta, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100 000 EUR;
 - b) l'investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, oppure l'investitore ha detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi nella persona giuridica di cui al punto 1);
 - c) l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

II. Richiesta di trattamento come investitore sofisticato

I fornitori di servizi di crowdfunding mettono a disposizione dei loro investitori un modello di cui possono avvalersi per presentare una richiesta di trattamento come investitore sofisticato. Il modello contiene i criteri di identificazione enunciati alla sezione I e una chiara avvertenza che specifica la tutela degli investitori che un investitore sofisticato perderà in conseguenza della sua classificazione in tale categoria.

Una richiesta di trattamento come un investitore sofisticato contiene i seguenti elementi:

- 1) un'attestazione che precisi i criteri di identificazione di cui alla sezione I soddisfatti dall'investitore richiedente;
- 2) una dichiarazione che attesti che l'investitore richiedente è consapevole delle conseguenze della perdita della tutela collegata allo status di investitori non sofisticati;
- 3) una dichiarazione che attesti che l'investitore richiedente resta responsabile della veridicità delle informazioni fornite nella richiesta.

Il fornitore di servizi di crowdfunding adotta misure ragionevoli per garantire che l'investitore sia considerato un investitore sofisticato e mette in atto adeguate politiche interne scritte per categorizzare gli investitori. Il fornitore di servizi di crowdfunding approva la richiesta a meno che non abbia ragionevoli dubbi circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa esplicitamente gli investitori quando il loro status è confermato.

L'approvazione di cui al terzo comma ha una validità di due anni. Gli investitori che desiderano mantenere lo status di investitori sofisticati dopo la scadenza del periodo di validità devono presentare una nuova richiesta al fornitore di servizi di crowdfunding.



Spetta agli investitori sofisticati informare il fornitore di servizi di crowdfunding di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro classificazione. Qualora constati che l'investitore non soddisfa più le condizioni iniziali che hanno reso possibile trattare l'investitore come un investitore sofisticato, il fornitore di servizi di crowdfunding comunica all'investitore che sarà trattato come un investitore non sofisticato.

III. Investitori sofisticati che sono clienti professionali

In deroga alla procedura di cui alla sezione II del presente allegato, i soggetti di cui all'allegato II, sezione I, punti da 1) a 4) della direttiva 2014/65/UE sono considerati investitori sofisticati se forniscono una prova del loro status di cliente professionale al fornitore di servizi di crowdfunding.

20CE2054



DIRETTIVA (UE) 2020/1504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2020
che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

dopo aver consultato la Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up un accesso alternativo ai finanziamenti al fine di promuovere un'imprenditorialità innovativa nell'Unione, rafforzando in tal modo l'Unione dei mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dal credito bancario, limitando di conseguenza il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un'imprenditorialità innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l'accelerazione di un'assegnazione efficiente delle risorse e la diversificazione degli attivi.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell'Unione.
- (3) Per garantire certezza del diritto in merito alle persone e alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e per evitare una situazione in cui la stessa attività sia soggetta a più autorizzazioni all'interno dell'Unione, le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

⁽¹⁾ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



- (4) Dato che la modifica di cui alla presente direttiva è direttamente collegata al regolamento (UE) 2020/1503, la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure nazionali che recepiscono la presente direttiva dovrebbe essere rinviata in modo da coincidere con la data di applicazione di cui al suddetto regolamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE è aggiunta la seguente lettera:

- «p) ai fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 10 novembre 2021.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

20CE2055



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1505 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 2020****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto delle recenti nomine ministeriali, sette persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno aggiornare anche le informazioni relative a 18 persone figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. ROTH

¹⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.



ALLEGATO

I. Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A («Persone») dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«296.	Talal AL-BARAZI (alias BARAZI) (طلال البرازي)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: città di Hama, Siria; Sesso: maschile	Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nel maggio 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لبنة مشوح)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ministro della cultura. Nominata nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
298.	Darem TABÀA (دارم طباع)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'istruzione. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (احمد السيد)	Data di nascita: 1965; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: maschile	Ministro della giustizia. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
300.	Tammam RÀ AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Data di nascita: 1965; luogo di nascita: Al-Qusayr, Siria; o Homs, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle risorse idriche. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
301.	Kinan YAGHI (alias Kenan Yagi) (كنان ياغي)	Data di nascita: 1976; Luogo di nascita: Salmiya, Hama countryside, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle finanze. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
302.	Zuhair KHAZIM (alias Zouhair) (زهير خازيم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Ain al-Tinah, Siria; o Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro dei Trasporti. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020».




II. Nella sezione A («Persone») dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, le voci riguardanti le seguenti persone sono così sostituite:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«56.	Ali (علي) Abdallah (أبو عبد الله) (alias Abdallah) AYTUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data di nascita: 1952; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa. Nominato nel gennaio 2018. Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore dell'esercito siriano. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
109.	Imad (إماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data di nascita: 1.8.1961; Luogo di nascita: vicino Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012
178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار و هبه يازجي)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
180.	Ahmad AL-QADRI (أحمد القادري)	Data di nascita: 1956; Sesso: maschile	Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Idleb, Siria; Sesso: maschile	Primo ministro. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, in quanto ministro del governo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
217.	Atef NADDAF (أطف ناداف)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) (حسين مخلوف)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'amministrazione locale e dell'ambiente. Ex governatore del governatorato di Damasco. Corresponsabile, in quanto ministro del governo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Cugino di Rami Makhlouf.	14.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
220.	Ali GHANEM (علي غانم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della cultura. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علي حمود)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خربوطي)	Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
225.	Maamoun (alias Māmoun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data di nascita: 1956; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
230.	Salwa ABDULLAH (سلي عبدالله)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: femminile	Ministro degli affari sociali e del lavoro. Nominata nell'agosto 2020. Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
231.	Rafé'a Abu SÀAD (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Habran village, provincia di Sweida, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
239.	Hisham Mohammad Mamdouth AL-SHAAR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	30.5.2017



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Data di nascita: 1970; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
281.	Mohammad Maen Zein-jazba AL-ABIDIN (alias Mohammad Maen Zein Jazba Al-Abidin) (محمد معن زين العابدین)	Data di nascita: 1962; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019».

20CE2056



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/1506 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2020
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
- (2) Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto delle recenti nomine ministeriali, sette persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. È opportuno aggiornare le informazioni relative a 18 persone figuranti nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della *pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il president
M. ROTH

¹⁾ GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.



ALLEGATO


I. Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A («Persone») dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«296.	Talal AL-BARAZI (alias BARAZI) (طلال البرازي)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: città di Hama, Siria; Sesso: maschile	Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nel maggio 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لبنة مشوح)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ministro della cultura. Nominata nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
298.	Darem TABÀA (دارم طباع)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'istruzione. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsayed, al-Sayyed, al-Sayed) (احمد السيد)	Data di nascita: 1965; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: maschile	Ministro della giustizia. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
300.	Tammam RÀ AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Data di nascita: 1965; luogo di nascita: Al-Qusayr, Siria; o Homs, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle risorse idriche. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
301.	Kinan YAGHI (alias Kenan Yagi) (كينان ياغي)	Data di nascita: 1976; Luogo di nascita: Salmiya, Hama countryside, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle finanze. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
302.	Zuhair KHAZIM (alias Zouhair) (زهير خازيم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Ain al-Tinah, Siria; o Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro dei Trasporti. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020»



II. Nella sezione A («Persone») dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC, le voci riguardanti le seguenti persone sono così sostituite:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«56.	Ali Abdullah (علي) (alias Abdallah) AYYUB (أي) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data di nascita: 1952; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa. Nominato nel gennaio 2018. Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore dell'esercito siriano. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
109.	Imad (عماد) Mohammad (عماد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) / Deeb (ديب) KHAMIS (خامس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data di nascita: 1.8.1961; Luogo di nascita: vicino Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012
178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار و هبه يازجي)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
180.	Ahmad AL-QADRI (احمد القادري)	Data di nascita: 1956; Sesso: maschile	Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Idleb, Siria; Sesso: maschile	Primo ministro. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, in quanto ministro del governo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
217.	Atef NADDAF (اطف ناداف)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) (حسين مخلوف)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'amministrazione locale e dell'ambiente. Ex governatore del governatorato di Damasco. Corresponsabile, in quanto ministro del governo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Cugino di Rami Makhlouf.	14.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
220.	Ali GHANEM (علي غانم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della cultura. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علي حمود)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خربوطي)	Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
225.	Maamoun (alias Mámoun) HAM-DAN (ماون حمدان)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data di nascita: 1956; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
230.	Salwa ABDULLAH (سلي عبدالله)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: femminile	Ministro degli affari sociali e del lavoro. Nominata nell'agosto 2020. Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
231.	Rafé'a Abu SÀAD (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Habran village, provincia di Sweida, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHAAR (هشام محمد مندوح الشعار)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	30.5.2017
277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Data di nascita: 1970; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
281.	Mohammad Maen Zein-Jazba AL-ABIDIN (alias Mohammad Maen Zein Jazba Al-Abidin) (محمد معن زين العابدین)	Data di nascita: 1962; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019»

20CE2057



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1507 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 2020****che attua l'articolo 9, del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (2) Il 19 agosto 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato le iscrizioni di due persone e tre entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

¹⁾ GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.



ALLEGATO

I. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, parte a) (Elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis), le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Designazione: comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka.

Data di nascita: 4 aprile 1976.

Luogo di nascita: Walikale, territorio Walikalele, Repubblica democratica del Congo.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (in prigione).

Data della designazione ONU: 28 novembre 2011.

Altre informazioni: Si è consegnato alla MONUSCO il 26 luglio 2017 e da allora è detenuto dalle autorità congolese. Il suo processo per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e partecipazione a un movimento insurrezionale, dinanzi al tribunale militare di Goma, è iniziato nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ntabo Ntaberi Sheka, comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolese. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e li trattiene nei suoi ranghi dopo le campagne di reclutamento.

30. Bosco TAGANDA

[alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quando faceva parte delle APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major]

Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi (a giugno 2016).

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974.

Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi.

Data della designazione ONU: 1° novembre 2005.

Altre informazioni: Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» e «Amani Leo» nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015. L'8 luglio 2019 la CPI lo ha dichiarato colpevole di 18 capi di accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Ituri nel 2002-2003. Il 7 novembre 2019 è stato condannato a un totale di 30 anni di reclusione. Ha presentato ricorso contro la sentenza di colpevolezza e di condanna. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.

Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di stato maggiore del CNDP, di cui successivamente, dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009, è diventato comandante militare del CNDP. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.

II. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, parte b) (Elenco delle entità di cui agli articoli 2 e 2 bis), le voci relative alle entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

1. ADF (FORZE DEMOCRATICHE ALLEATE)

[alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU]

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 30 giugno 2014.

Altre informazioni: Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato. Seka Baluku è succeduto a Jamil Mukulu come leader principale delle ADF. Come evidenziato in numerose relazioni del gruppo di esperti per l'RDC delle Nazioni Unite (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), le ADF, anche sotto la guida di Seka Baluku, hanno continuato a commettere ripetuti attacchi, uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri di civili, compresi bambini, nonché attacchi a villaggi e strutture sanitarie, in particolare a Mamove, territorio di Beni, il 12 e 24 febbraio 2019, e a Mantumbi, territorio di Beni, il 5 dicembre 2019 e il 30 gennaio 2020; inoltre, almeno dal 2015 si sono rese responsabili del reclutamento e dell'utilizzo continuativi di bambini durante gli attacchi e per lavori forzati nel territorio di Beni, Repubblica democratica del Congo. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare delle Forze armate congolese (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile (UNSCR punto 4, lettera d)).

Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un «ex bambino soldato delle ADF».



Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la «relazione Africa» citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.

Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali (UNSCR, punto 4, lettera e)).

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Tali azioni hanno terrorizzato la popolazione locale scoraggiandola dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra due mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.

La relazione del Segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le «Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda» nel suo elenco delle «Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict» (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO (UNSCR punto 4, lettera i)).

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.

7. MACHANGA LTD

Indirizzo: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010 gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). I proprietari di Machanga hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC. Machanga Ltd ha presentato da ultimo una dichiarazione annuale nel 2004 ed è stata classificata come «inattiva» dalle autorità della Repubblica dell'Uganda. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Machanga acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC strettamente collegati alle milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010 gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello, Vipul Kumar, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Indirizzo: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22 709, Kampala, Uganda.


Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori Jamnadas V. LODHIA — noto come «Chuni» — e i suoi figli Kunal J. LODHIA e Jitendra J. LODHIA). Nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito a un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. I direttori di UCI hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd ha presentato da ultimo una dichiarazione annuale nel 2013 ed è stata classificata come «inattiva» dalle autorità della Repubblica dell'Uganda. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC strettamente collegati alle milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori J.V. LODHIA — noto come «Chuni» — e suo figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito a un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio, Kumal Lodhia, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

20CE2058



DECISIONE (UE) 2020/1508 DEL CONSIGLIO**del 12 ottobre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione adottata il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967.
- (2) A norma di tale convenzione, la commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può adottare requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
- (3) L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.
- (4) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio.
- (5) Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.
- (6) Alla riunione del CESNI del 13 ottobre 2020 è prevista l'adozione della norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2021/1 e della norma di prova complementare per l' AIS interno 2021/3.0.
- (7) La norma ES-TRIN 2021/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include: disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna; disposizioni particolari riguardanti categorie specifiche di nave, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer; disposizioni riguardanti le apparecchiature per il sistema di identificazione automatica; disposizioni in materia di identificazione delle navi; un modello di certificati e registri; disposizioni transitorie; e istruzioni per l'applicazione della norma tecnica. La norma di prova complementare per l' AIS interno 2021/3.0 definisce i requisiti operativi e prestazionali, i metodi di prova e i risultati richiesti per le apparecchiature di bordo dell' AIS interno.



- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CESNI, poiché la norma ES-TRIN 2021/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). L'allegato II di tale direttiva si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli della norma ES-TRIN 2019/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della norma ES-TRIN e di stabilire la data della sua applicazione.
- (9) Inoltre, nella sua riunione del 3 dicembre 2020, la CCNR dovrebbe adottare una risoluzione che modificherà i regolamenti CCNR al fine di includere un riferimento alla norma ES-TRIN 2021/1 e alla norma di prova per l' AIS interno 2021/3.0. È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella CCNR.
- (10) L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell'Unione nelle sedi di tali organi dovrebbe pertanto essere espressa da quegli Stati membri che sono membri di tali organi, agendo congiuntamente negli interessi dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna il 13 ottobre 2020 è di acconsentire all'adozione della norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norma ES-TRIN) 2021/1 e della norma di prova complementare per l' AIS interno 2021/3.0.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è di sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della norma ES-TRIN 2021/1 e della norma di prova complementare per l' AIS interno 2021/3.0.

Articolo 2

1. Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente negli interessi dell'Unione.
2. Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente negli interessi dell'Unione.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

(¹) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/1509 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 2020****che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) Il 19 agosto 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato le iscrizioni di due persone e tre entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

⁽¹⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.



ALLEGATO

I. Nell'allegato I della decisione 2010/788/PESC, parte a) (Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1), le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Designazione: comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka.

Data di nascita: 4 aprile 1976.

Luogo di nascita: Walikale, territorio Walikalele, Repubblica democratica del Congo.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (in prigione).

Data della designazione ONU: 28 novembre 2011.

Altre informazioni: Si è consegnato alla MONUSCO il 26 luglio 2017 e da allora è detenuto dalle autorità congolese. Il suo processo per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e partecipazione a un movimento insurrezionale, dinanzi al tribunale militare di Goma, è iniziato nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ntabo Ntaberi Sheka, comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolese. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e li trattiene nei suoi ranghi dopo le campagne di reclutamento.

30. Bosco TAGANDA

[alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quando faceva parte delle APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major]

Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi (a giugno 2016).

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974.


Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi.

Data della designazione ONU: 1° novembre 2005.

Altre informazioni: Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» e «Amani Leo» nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e 5 per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015. L'8 luglio 2019 la CPI lo ha dichiarato colpevole di 18 capi di accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Ituri nel 2002-2003. Il 7 novembre 2019 è stato condannato a un totale di 30 anni di reclusione. Ha presentato ricorso contro la sentenza di colpevolezza e di condanna. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.

Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di stato maggiore del CNDP, di cui successivamente, dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009, è diventato comandante militare del CNDP. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.

II. Nell'allegato I della decisione 2010/788/PESC, parte b) (Elenco delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1), le voci relative alle entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

1. ADF (FORZE DEMOCRATICHE ALLEATE)

[alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU]

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 30 giugno 2014.

Altre informazioni: Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato. Seka Baluku è succeduto a Jamil Mukulu come leader principale delle ADF. Come evidenziato in numerose relazioni del gruppo di esperti per l'RDC delle Nazioni Unite (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), le ADF, anche sotto la guida di Seka Baluku, hanno continuato a commettere ripetuti attacchi, uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri di civili, compresi bambini, nonché attacchi a villaggi e strutture sanitarie, in particolare a Mamove, territorio di Beni, il 12 e 24 febbraio 2019, e a Mantumbi, territorio di Beni, il 5 dicembre 2019 e il 30 gennaio 2020; inoltre, almeno dal 2015 si sono rese responsabili del reclutamento e dell'utilizzo continuativi di bambini durante gli attacchi e per lavori forzati nel territorio di Beni, Repubblica democratica del Congo. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile [UNSCR punto 4, lettera d)].



Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un «ex bambino soldato delle ADF».

Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la «relazione Africa» citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.

Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali [UNSCR, punto 4, lettera e)].

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Tali azioni hanno terrorizzato la popolazione locale scoraggiandola dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.

La relazione del Segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le «Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda» nel suo elenco delle «Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict» (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO [UNSCR punto 4, lettera i)].

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.

7. MACHANGA LTD

Indirizzo: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.



Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010 gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). I proprietari di Machanga hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC. Machanga Ltd ha presentato da ultimo una dichiarazione annuale nel 2004 ed è stata classificata come «inattiva» dalle autorità della Repubblica dell'Uganda. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Machanga acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC strettamente collegati alle milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010 gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello, Vipul Kumar, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Indirizzo: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22 709, Kampala, Uganda.

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007.

Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori Jamnadas V. LODHIA — noto come «Chuni» — e i suoi figli Kunal J. LODHIA e Jitendra J. LODHIA). Nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito a un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. I direttori di UCI hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd ha presentato da ultimo una dichiarazione annuale nel 2013 ed è stata classificata come «inattiva» dalle autorità della Repubblica dell'Uganda. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC strettamente collegati alle milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori J.V. LODHIA — noto come «Chuni» — e suo figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito a un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio, Kumal Lodhia, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

20CE2060



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1510 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

relativo all'autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 6 dicembre 2016 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'autorità ha concluso che per l'ambiente marino si stima che il livello d'uso sicuro sia pari a 0,05 mg/kg di mangime. I livelli d'uso proposti per le sostanze in questione superano il livello sicuro per l'ambiente marino, pertanto l'uso per gli animali marini non è autorizzato. Nel summenzionato parere l'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono efficaci se utilizzate nei prodotti alimentari in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda per l'acqua di abbeveraggio. Le sostanze in questione possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati nell'acqua.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017; 15 (1): 4672.



- (5) L'Autorità ha concluso che sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze in questione è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sarebbe opportuno fornire determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima dell'8 maggio 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'8 novembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'8 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02017	-	Alcole cinnamili- lico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Alcole cinnamili- co <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Alcole cinnamili- co Prodotto mediante sintesi chi- mica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₉H₁₀O Numero CAS: 104-54-1 Numero FLAVIS: 02.017 <i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'alcole cinnamili- co nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele de-</p>	8.11.2030
---------	---	---------------------------	--	---	---	---	---	---	-----------




					Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini				<p>sono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	8.11.2030
2b02031	-	3-fenilpropan-1-olo		<p><i>Composizione dell'additivo</i> 3-fenilpropan-1-olo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-fenilpropan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₉H₁₂O Numero CAS: 122-97-4 Numero EINECS: 02.031 <i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del 3-fenilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>		-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	




2b05038	-	2-fenilpropanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-fenilpropanale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-fenilpropanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₉H₁₀O Numero CAS: 93-53-8 Numero EAVIS: 05.038 <i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del 2-fenilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>8.11.2030</p> <ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per i gatti: 1 mg/kg; e per tutte le altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per i gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie.» Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi — 1 mg/kg per i gatti; — 5 mg/kg per le altre specie e categorie. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misurare organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
---------	---	------------------	---	---	---	---	---	---




2b05045	-	3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: saggio min. del 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 103-95-7</p> <p>Numero FLAVIS: 05.045</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	<p>Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini</p>	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	8.11.2030
2b05050	-	Alfa-metilcinnamaldeide	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p>	<p>Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini</p>	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p>	8.11.2030




			<p>Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₉H₁₀O Numero CAS: 101-39-3 Numero FLAVIS: 05.050 Metodo di analisi (*) Per la determinazione dell'alfametilcinnamaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
2b05080	-	3-fenilpropanale	<p>Composizione dell'additivo 3-fenilpropanale Caratterizzazione della sostanza attiva 3-fenilpropanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₉H₁₀O Numero CAS: 104-53-0</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	<p>8.11.2030 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:</p>



			<p>Numero ELAVIS: 05.080 <i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del 3-fenilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini			<p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b08022	-	Acido cinnamico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido cinnamico <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido cinnamico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₉H₈O₂ Numero CAS: 621-82-9 Numero ELAVIS: 08.022 <i>Metodo di analisi</i> (1)</p>		-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p>	8.11.2030



				<p>Per la determinazione dell'acido cinnamico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	<p>Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini</p>			<p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
<p>2b09018</p>	<p>-</p>	<p>Acetato di cinnamile</p>	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di cinnamile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₁H₁₂O₂ Numero CAS: 103-54-8 Numero EAVIS: 09.018 <i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'acetato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza</p>	<p>8.11.2030</p>	



			<p>gasromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	<p>Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini</p>				<p>attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superiori 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	<p>8.11.2030</p>
<p>2b09053</p>	<p>-</p>	<p>Butirrato di cinnamile</p>	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Butirrato di cinnamile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Butirrato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₃H₁₆O₂ Numero CAS: 103-61-7 Numero FLAVIS: 09.053 <i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del butirrato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gasromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superiori 5 mg/kg.</p>	<p>8.11.2030</p>




2b09428	-	Isobutirrato di 3-fenilpropile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di 3-fenilpropile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isobutirrato di 3-fenilpropile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₃H₁₈O₂ Numero CAS: 103-58-2 Numero EAVIS: 09.428 <i>Metodo di analisi</i> (*) Per la determinazione dell'isobutirrato di 3-fenilpropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	8.11.2030
<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e</p>									




	<p>delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>				<p>Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini</p>	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isovalerato di cinnamile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isovalerato di cinnamile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₁₄H₁₈O₂ Numero CAS: 140-27-2 Numero FLAVIS: 09.459 <i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'isovalerato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	<p>Isovalerato di cinnamile</p>	<p>-</p>	<p>2b09459</p>
	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele de-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>					<p>8.11.2030</p>




	vono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.				Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di cinnamile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isobutirrato di cinnamile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 96 % Formula chimica: C₁₃H₁₆O₂ Numero CAS: 103-59-3 Numero FLAVIS: 09.470</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'isobutirrato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Isobutirrato di cinnamile	-	2b09470	8.11.2030	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
--	---	--	--	--	---	--	---------------------------	---	---------	-----------	--



2b09730	-	Cinnamato di etile	<p>Composizione dell'additivo Cinnamato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cinnamato di etile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: $C_{11}H_{12}O_2$ Numero CAS: 103-36-6 Numero FLAVIS: 09.730</p> <p>Metodo di analisi (*) Per la determinazione del cinnamato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RIL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>8.11.2030</p> <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misurare organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
2b09740	-	Cinnamato di metile	<p>Composizione dell'additivo Cinnamato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cinnamato di metile</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>8.11.2030</p> <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p>



			<p>Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₀H₁₀O₂ Numero CAS: 103-26-4 Numero EAVIS: 09.740 Metodo di analisi (*) Per la determinazione del cinnamato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini			<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui tute, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	8.11.2030
2b09742	-	Cinnamato di isopentile	<p>Composizione dell'additivo Cinnamato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva Cinnamato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 97 % Formula chimica: C₁₄H₁₈O₂</p>	-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	8.11.2030



			<p>Numero CAS: 7779-65-9 Numero FLAVIS: 09.742 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del cinnamato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1511 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB e prosulfocarb.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 30 novembre 2020 il periodo di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e triflusulfuron.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina e zolfo.
- (6) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (7) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare di un anno i rispettivi periodi di approvazione.


⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (8) Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l'approvazione delle sostanze attive interessate non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, occorre fissare la data di scadenza alla data applicabile prima dell'adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento relativo al mancato rinnovo. Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l'approvazione delle sostanze attive interessate è rinnovata, occorre fissare, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Tenuto conto del fatto che le approvazioni di alcune delle sostanze attive scadono il 31 ottobre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 40 «Deltametrina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 2) alla riga 65 «Flufenacet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 3) alla riga 69 «Fostiazato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 4) alla riga 102 «Clorotoluron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 5) alla riga 103 «Cipermetrina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 6) alla riga 104 «Daminozide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 7) alla riga 107 «MCPA», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 8) alla riga 108 «MCPB», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 9) alla riga 119 «Indoxacarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 10) alla riga 160 «Prosulfocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 11) alla riga 161 «Fludioxonil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 12) alla riga 162 «Clomazone», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 13) alla riga 169 «Amidosulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 14) alla riga 170 «Nicosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 15) alla riga 171 «Clofentezina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 16) alla riga 172 «Dicamba», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 17) alla riga 173 «Difenoconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 18) alla riga 176 «Lenacil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 19) alla riga 178 «Picloram», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 20) alla riga 180 «Bifenox», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 21) alla riga 181 «Diflufenican», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 22) alla riga 182 «Fenoxaprop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 23) alla riga 183 «Fenpropidin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 24) alla riga 186 «Tritosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;



- 25) alla riga 289 «Triflusulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 26) alla riga 292 «Zolfo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 27) alla riga 294 «Oli di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

20CE2062

DECISIONE (UE) 2020/1512 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2020
relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione con del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l'occupazione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Gli Stati membri e l'Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita equilibrata, di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
- (2) L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali nonché la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana quali enunciati all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (3) Conformemente TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti») quali figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio ⁽⁴⁾, gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e occupazionali che comporti ricadute positive.

⁽¹⁾ Parere del 10 luglio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 232 del 14.7.2020, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del 18 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).



- (4) Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 ⁽⁵⁾ («garanzia per i giovani»), la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 ⁽⁶⁾, la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 ⁽⁷⁾, la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 ⁽⁸⁾, la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 ⁽⁹⁾, la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 ⁽¹⁰⁾, la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 ⁽¹¹⁾ e la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 ⁽¹²⁾.
- (5) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, comprendenti un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorando la competitività, promuovendo l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità, e affrontando le disuguaglianze e le disparità regionali.
- (6) Le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente, la globalizzazione, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici trasformeranno le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare per affrontare efficacemente questi fattori strutturali e adeguare i sistemi esistenti sulla base delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri e le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di *governance* economica. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e territoriale, la convergenza verso l'alto, la resilienza e la responsabilità di bilancio. Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto del loro impatto ambientale, occupazionale e sociale.
- (7) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali ⁽¹³⁾ («Pilastro»). Il Pilastro stabilisce venti principi e diritti volti a sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano la strategia dell'Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente equi e giusti. Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale.
- (8) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire prassi nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compresi miglioramenti della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro, delle politiche per l'apprendimento e la formazione permanenti, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e delle competenze, della salute pubblica e dell'inclusione nonché dei redditi reali.
- (9) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero garantire che l'impatto sociale, occupazionale ed economico della crisi COVID-19 sia attenuato e che le trasformazioni siano eque e socialmente giuste, rafforzando la ripresa e la spinta verso una società inclusiva e resiliente in cui le persone siano protette e in grado di anticipare e gestire il cambiamento, e possano partecipare attivamente alla società e all'economia. Dovrebbe essere contrastata la discriminazione in tutte le sue forme. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

⁽⁹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).

⁽¹¹⁾ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

⁽¹²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

⁽¹³⁾ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).



essere ridotte povertà ed esclusione sociale, anche dei minori, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale, ed eliminando gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e nella cura della prima infanzia nonché nelle competenze digitali. L'accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza a lungo termine e di assistenza sanitaria a prezzi accessibili, comprese la prevenzione e la promozione dell'assistenza sanitaria, è particolarmente importante alla luce della crisi COVID-19 e in un contesto di società che invecchiano. È opportuno realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano quindi anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rapporti di lavoro derivanti dalle nuove forme di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.

- (10) Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso del Fondo sociale europeo Plus e di altri fondi dell'Unione, compresi il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, per promuovere l'occupazione, gli investimenti sociali, l'inclusione sociale, l'accessibilità, le opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, compresa l'alfabetizzazione e le competenze digitali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.
- (11) In conformità dei rispettivi mandati che hanno fondamento nel trattato, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. È opportuno mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare riguardo agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.
- (12) Il comitato per la protezione sociale è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti»), quali figurano all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli «orientamenti integrati».

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti di cui all'allegato nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei loro programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, del TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH



ALLEGATO

Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un'economia sociale di mercato sostenibile e agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità. A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assunzione di personale, promuovere l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo dell'economia sociale, promuovere l'innovazione sociale e le imprese sociali nonché incoraggiare tali forme innovative di lavoro, creando opportunità di lavoro di qualità e generando benefici sociali a livello locale.

Alla luce delle gravi ripercussioni economiche e sociali della pandemia di COVID-19, dovrebbero essere messi a disposizione regimi di riduzione dell'orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti al fine di preservare l'occupazione, limitare la perdita di posti di lavoro ed evitare effetti negativi a lungo termine sull'economia, sulle imprese e sul capitale umano. Dovrebbe inoltre essere presa in considerazione l'introduzione di incentivi all'assunzione e di misure di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro durante la ripresa.


La tassazione dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all'occupazione e alla crescita inclusiva e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, tenendo conto dell'effetto redistributivo del sistema fiscale e preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.

Gli Stati membri, compresi quelli che dispongono di meccanismi nazionali per la fissazione di salari minimi legali, dovrebbero garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, prestando al contempo particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell'ottica di una convergenza verso l'alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto dei risultati raggiunti in ambito economico nei vari settori e regioni. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva in vista della fissazione dei salari. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari adeguati ed equi beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.

Orientamento 6: potenziare l'offerta di forza lavoro e migliorare l'accesso all'occupazione, le abilità e le competenze

Nel contesto delle transizioni tecnologica e ambientale, così come del cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e il capitale umano, promuovendo le conoscenze, le capacità e le competenze pertinenti lungo tutto l'arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e adeguarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l'istruzione e la formazione professionale, nonché l'accesso all'apprendimento digitale. Dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, anche per preparare le transizioni ambientale e digitale. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali, per gettare le fondamenta per l'adattabilità e la resilienza durante tutta la vita. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rafforzare le disposizioni relative ai diritti alla formazione individuale e garantirne la trasferibilità durante le transizioni professionali, anche, se del caso, attraverso conti individuali di apprendimento. Dovrebbero consentire a tutti di anticipare e adeguarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso un continuo miglioramento delle competenze e una continua riqualificazione nonché attraverso l'offerta di servizi integrati di orientamento e consulenza al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare i risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro, migliorare la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi e facilitare gli adeguamenti necessari dopo la crisi COVID-19.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione, anche fornendo l'accesso a un'educazione della prima infanzia di qualità. Dovrebbero innalzare i livelli globali di istruzione, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola precocemente, incrementare l'accesso all'istruzione e formazione professionale (IFP) e all'istruzione terziaria nonché il completamento dei relativi studi e aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione continua, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci, e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (*science, technology, engineering and mathematics* —



STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro; migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere comparabili le qualifiche, comprese quelle acquisite all'estero, e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di un'IFP continua flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle persone particolarmente colpite dalle transizioni verde e digitale e dalla crisi COVID-19. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (*not in employment, education or training* — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani.


Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori a basso reddito, i secondi percettori di reddito e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Occorre affrontare il problema dei divari di genere a livello di occupazione e di retribuzioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli alla partecipazione alla leadership a tutti i livelli decisionali. Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo familiare adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.

Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur tutelando i diritti del lavoro e garantendo ai lavoratori la protezione sociale, un adeguato livello di sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati, anche alla luce dei rischi posti dalla crisi COVID-19. Promuovere l'uso di modalità di lavoro flessibili, come il telelavoro, è importante per preservare l'occupazione e la produzione nel contesto della crisi COVID-19. È opportuno evitare i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali e combattendo l'abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, anche nelle regioni svantaggiate. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro. Dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d'azione e



migliorandone la connessione ai servizi sociali e al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci ed efficienti, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, sostenendo le esigenze attuali e future del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Sebbene si debbano prendere in considerazione un allentamento temporaneo dei requisiti di ammissibilità e un'estensione della durata delle prestazioni per attenuare l'impatto della COVID-19, le prestazioni di disoccupazione non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate da politiche attive del mercato del lavoro.

La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato con l'obiettivo di migliorare le competenze e l'occupabilità e di sfruttare l'intero potenziale del mercato del lavoro europeo, assicurando nel contempo condizioni eque per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, e di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando dell'assistenza fornita dall'Autorità europea del lavoro. La mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati dovrebbe essere sostenuta in caso di chiusure temporanee delle frontiere dovute alla pandemia di COVID-19, fatte salve considerazioni di sanità pubblica. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e il riconoscimento delle qualifiche dovrebbe essere semplificato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un ostacolo inutile per i lavoratori di altri Stati membri, compresi i lavoratori transfrontalieri, che accedono a un'attività lavorativa. Dovrebbero inoltre prevenire abusi delle norme vigenti e affrontare le cause sottostanti della «fuga di cervelli» da alcune regioni, anche con opportune misure di sviluppo regionale.

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere contratti collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.


Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali.

Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, salute e assistenza di lungo periodo, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, sostenendo gli investimenti sociali, combattendo la povertà e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell'impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli selettivi si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe inoltre mirare a migliorarne la resilienza di fronte a sfide complesse, come quelle poste dalla pandemia di COVID-19.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di sostegno di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso una fornitura mirata di servizi sociali.



La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, in materia di educazione e assistenza alla prima infanzia, assistenza al di fuori dell'orario scolastico, istruzione, formazione, alloggio e servizi sanitari e di assistenza di lungo periodo, costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa e infantile, anche in relazione all'impatto della crisi COVID-19. Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l'accesso ai servizi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in situazione vulnerabile, l'accesso ad alloggi sociali o a un'assistenza abitativa adeguati e contrastarne la povertà energetica. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardandone nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo a donne e uomini pari opportunità di maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi, per assicurare un reddito di vecchiaia adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da politiche volte a ridurre il divario pensionistico di genere e da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, e dovrebbero essere inquadrate nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme.

20CE2063



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1513 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2020
relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2020) 7014]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
- (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito dell'istituzione della zona infetta in Germania, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro.
- (7) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (8) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 e sostituirla con la presente decisione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, dell'11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania (GU L 2971 dell'11.9.2020, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 è abrogata.

Articolo 3


La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020


Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Landkreis Oder-Spree — Gemeinde Grunow-Dammendorf — Gemeinde Mixdorf — Gemeinde Siehdichum — Gemeinde Schlaubetal — Gemeinde Neuzelle — Gemeinde Neißemünde — Gemeinde Lawitz — Gemeinde Eisenhüttenstadt — Gemeinde Vogelsang — Gemeinde Ziltendorf — Gemeinde Wiesenau — Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen	30 novembre 2020
Landkreis Dahme-Spreewald — Gemeinde Jamlitz — Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz	30 novembre 2020
Landkreis Spree-Neiße — Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack — Gemeinde Tauer — Gemeinde Schenkendöbern — Gemeinde Guben — Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz — Gemeinde Peitz	30 novembre 2020

20CE2064



INDIRIZZO (UE) 2020/1514 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**dell'8 ottobre 2020****che modifica l'indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il terzo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il terzo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1 e 30.6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 30.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), alla Banca centrale europea (BCE) sono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro»), che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire.
- (2) Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE può gestire alcune delle proprie attività attraverso le BCN dell'area dell'euro ed avvalersi di una BCN dell'area dell'euro per eseguire alcune delle proprie operazioni. Di conseguenza, la BCE ritiene che le BCN dell'area dell'euro debbano gestire le riserve in valuta ad essa conferite in qualità di suoi rappresentanti.
- (3) Il coinvolgimento delle BCN dell'area dell'euro nella gestione delle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e le operazioni collegate a tale gestione necessitano di una documentazione specifica per le operazioni aventi ad oggetto le riserve in valuta della BCE.
- (4) Numerosi contratti standard attinenti alla gestione delle riserve in valuta utilizzati dalla BCE sono stati aggiornati e ne sono state rese disponibili nuove versioni o edizioni, come ad esempio l'«International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (ISDA, versione 2002) e l'«ICMA/SIFMA Global Master Repurchase Agreement» (GMRA, versione 2011). Pertanto, si dovrebbe prevedere espressamente che le successive edizioni o versioni dei contratti standard possano essere utilizzate, previa approvazione della BCE.
- (5) Come da prassi corrente, la documentazione legale relativa a operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta è redatta in lingua inglese e quest'ultima dovrebbe diventare la lingua di default degli accordi quadro di compensazione per tutte le controparti, per tutti i nuovi accordi quadro di compensazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente indirizzo. Gli accordi non redatti in inglese in vigore a tale data rimarranno validi e potranno essere sostituiti successivamente al momento opportuno.
- (6) Pertanto l'indirizzo BCE/2008/5 ⁽¹⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (GU L 192, del 19.7.2008, pag. 63).



HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2008/5 è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, sono regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell'edizione o versione indicata, o qualsiasi altra edizione o versione successiva approvata dalla BCE:

a) il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) ("FBE Master Agreement for Financial Transactions") è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualsiasi delle giurisdizioni europee e secondo il diritto dell'Irlanda del nord e della Scozia;

b) il "Bond Market Association Master Repurchase Agreement" (versione di settembre 1996) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c) il "TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (versione del 2000)" è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell'edizione o nella versione indicata, o ogni altra successiva edizione o versione approvata dalla BCE:

a) il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee;

b) il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multi-currency — cross-border, versione del diritto dello Stato di New York), è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c) il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multi-currency — cross-border, versione del diritto inglese) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I depositi aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che: i) siano idonee per le operazioni di cui ai paragrafi 2 e/o 3 di cui sopra; e ii) siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee, ad eccezione dell'Irlanda, saranno regolati utilizzando il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione). Nel caso in cui non rientrino nei punti i) e ii) di cui sopra, i depositi aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolati utilizzando l'accordo-quadro di compensazione, come specificato al paragrafo 7 seguente.»;

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Un accordo-quadro di compensazione è stipulato con tutte le controparti, ad eccezione di quelle: i) con cui la BCE abbia concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione); e ii) che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni europee, tranne l'Irlanda, come segue:

a) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto inglese e redatto in lingua inglese è stipulato con tutte le controparti, con l'eccezione di quelle di cui alle lettere b), c) e d);



- b) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto francese e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite in Francia; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua francese rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un'opportuna data successiva;
 - c) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto tedesco e redatto in lingua tedesca è stipulato con le controparti costituite in Germania; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua tedesca rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un'opportuna data successiva; e
 - d) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto dello Stato di New York e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite negli Stati Uniti d'America.»;
2. Gli allegati IIa, IIb, IIc e II d sono soppressi.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN dell'area dell'euro.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN dell'area dell'euro sono destinatarie del presente indirizzo.


Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

20CE2065



DECISIONE (PESC) 2020/1515 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2020

che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e abroga la decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/575/PESC ⁽¹⁾, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»). Tale azione comune è stata sostituita dall'azione comune 2008/550/PESC del Consiglio ⁽²⁾, del 23 giugno 2008, che, a sua volta, è stata sostituita dalla decisione 2013/189/PESC del Consiglio ⁽³⁾. Infine, la decisione 2013/189/PESC è stata sostituita dalla decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Il 10 e l'11 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata al programma Erasmus, e ha convenuto che un gruppo di attuazione si sarebbe riunito nell'ambito del consiglio accademico esecutivo dell'AESD.
- (3) Il 26 giugno 2020 il comitato direttivo dell'AESD («comitato direttivo») ha approvato delle raccomandazioni sulle future prospettive dell'AESD.
- (4) Mentre il personale dell'AESD dovrebbe essere principalmente composto da esperti nazionali distaccati, può essere necessario coprire alcuni posti chiave mediante agenti a contratto.
- (5) A norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il SEAE dovrebbe prestare all'AESD l'assistenza precedentemente fornita dal segretariato generale del Consiglio.
- (6) È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2016/2382,

⁽¹⁾ Azione comune 2005/575/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD). (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15).

⁽²⁾ Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2005/575/PESC (GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20).

⁽³⁾ Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2008/5505/PESC (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 22).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).

⁽⁵⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Istituzione, missione, obiettivi e compiti

Articolo 1

Istituzione

È istituita l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»).

Articolo 2

Missione

L'AESD provvede alla formazione e istruzione a livello europeo nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC) nel contesto più ampio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PESC e della PSDC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere le migliori prassi in relazione a vari temi PESC e PSDC attraverso le sue attività di formazione e di istruzione («attività di formazione e di istruzione dell'AESD»).

Articolo 3

Obiettivi

L'AESD persegue gli obiettivi seguenti:

- a) sviluppare ulteriormente la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nell'Unione e promuovere i principi sanciti all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), al di fuori dell'Unione;
- b) promuovere una migliore comprensione della PSDC quale componente essenziale della PESC;
- c) fornire alle istanze dell'Unione personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC nel più ampio contesto della PESC;
- d) mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell'Unione in ambito PSDC;
- e) fornire al personale delle missioni e delle operazioni in ambito PSDC una visione comune dei principi di funzionamento delle missioni e operazioni PSDC e un senso di identità europea comune;
- f) erogare formazione e istruzione che rispondano alle esigenze formative ed educative delle missioni e operazioni PSDC;
- g) sostenere i partenariati dell'Unione nel settore della PSDC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni PSDC;
- h) sostenere la gestione civile delle crisi, anche nel settore della prevenzione dei conflitti, e stabilire o mantenere le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile;
- i) promuovere l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali;
- j) promuovere la ricerca a livello di dottorato in ambiti correlati alla PSDC;
- k) mettere a disposizione delle amministrazioni degli Stati membri e dell'Unione personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni, le procedure e le migliori prassi dell'Unione nell'ambito della sicurezza informatica e della difesa;
- l) contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alla formazione e all'istruzione.

Ove opportuno, deve essere prestata attenzione a che sia garantita la coerenza con altre attività dell'Unione.




Articolo 4

Compiti dell'AESD

1. Conformemente alla sua missione e ai suoi obiettivi, i compiti principali dell'AESD sono l'organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione e di istruzione nel settore della PSDC nel più ampio contesto della PESC.
2. Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD comprendono:
 - a) corsi a livello base e avanzato che promuovano una comprensione generale della PESC e della PSDC;
 - b) corsi di sviluppo della leadership;
 - c) corsi a sostegno direttamente delle missioni e operazioni PSDC, compresa la formazione e l'istruzione pre-schieramento e durante le missioni/operazioni;
 - d) corsi a sostegno dei partenariati dell'UE e dei paesi che partecipano alle missioni e operazioni PSDC;
 - e) moduli a sostegno della formazione e dell'istruzione civile e militare nell'ambito della PSDC;
 - f) corsi, seminari, programmi e conferenze sulla PSDC per un pubblico specializzato o con un taglio specifico;
 - g) moduli comuni organizzati nell'ambito dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus. Sebbene non costituiscano formalmente attività di formazione e di istruzione dell'AESD, essa sosterrà e promuoverà anche i semestri europei e i master congiunti per mezzo dei moduli comuni di cui alla presente lettera;
 - h) corsi di sensibilizzazione e corsi di livello avanzato in campo informatico, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC;
 - i) corsi e seminari volti a sostenere la ricerca a livello di dottorato mediante lo scambio di migliori prassi ed esperienze.

Su decisione del comitato direttivo di cui all'articolo 9, si avviano altre attività di formazione e di istruzione.

3. Oltre alle attività di cui al paragrafo 2, del presente articolo, l'AESD svolge in particolare i compiti seguenti:
 - a) fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, partecipanti alla rete di cui a tale paragrafo («rete»);
 - b) provvede al funzionamento e all'ulteriore sviluppo del sistema di e-Learning per fornire assistenza alle attività di formazione e di istruzione nell'ambito della PSDC o per essere utilizzato, in casi eccezionali, come attività di formazione e di istruzione autonoma;
 - c) elabora e sviluppa materiale per la formazione e per l'istruzione nell'ambito della PSDC, anche sulla base di materiale pertinente già esistente;
 - d) sostiene un'associazione degli ex allievi tra gli ex partecipanti alla formazione;
 - e) sostiene programmi di scambio nell'ambito della PSDC tra istituti di formazione e di istruzione degli Stati membri;
 - f) agisce in qualità di amministratore di compartimento nell'ambito del modulo Schoolmaster del progetto Goalkeeper e contribuisce al programma di formazione annuale dell'Unione in materia di PSDC tramite tale modulo;
 - g) funge da amministratore dell'istanza dell'Unione della piattaforma CD-TXP per lo scambio di opportunità di formazione in ambito informatico;
 - h) sostiene la gestione della formazione e dell'istruzione nel settore della prevenzione dei conflitti, della gestione civile delle crisi, stabilendo o preservando le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e le iniziative di riforma del settore della sicurezza, nonché la promozione della sicurezza informatica e la consapevolezza in materia di minacce ibride;
 - i) organizza e svolge una conferenza annuale della rete destinata a riunire esperti civili e militari in materia di formazione e di istruzione sui temi PESC e PSDC appartenenti a istituti di formazione e di istruzione e ai ministeri degli Stati membri e, ove opportuno, pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione;
 - j) mantiene le relazioni con i pertinenti attori nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel settore dello sviluppo e della cooperazione, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali;
 - k) sostiene il comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi e il gruppo di formazione civile dell'UE amministrando e gestendo le spese di viaggio e soggiorno relative alle attività dei coordinatori civili della formazione;



- l) partecipa alle riunioni dei gruppi di formazione civile e militare dell'Unione, a partire dalle loro conclusioni stabilisce i requisiti in materia di formazione civile/militare e tiene conto dei risultati dell'analisi dei requisiti sia durante l'esercizio annuale di definizione delle priorità delle attività dell'AESD che per lo sviluppo dei programmi di studio dell'AESD; e
- m) continua a elaborare, mantenere e promuovere il quadro delle qualifiche settoriali per gli ufficiali militari.

CAPO II

Organizzazione

Articolo 5

Rete

1. L'AESD è costituita in forma di rete che riunisce istituti, scuole, accademie, università, istituzioni, centri di eccellenza e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all'interno dell'Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri, nonché l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS).

L'AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell'Unione e le pertinenti agenzie dell'Unione e in particolare, ma non esclusivamente, con:

- l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL),
- Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («FRONTEX»),
- l'Agenzia europea per la difesa (AED),
- il Centro satellitare dell'Unione europea (EU SatCen), e
- l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

2. Ove opportuno, le organizzazioni internazionali, intergovernative, governative o non governative possono ottenere lo status di «partner associato della rete» («PAR») secondo modalità dettagliate che saranno convenute dal comitato direttivo.

3. L'AESD opera sotto la responsabilità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

Articolo 6

Ruolo dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

1. L'IUESS, appartenente alla rete dell'AESD, coopera con l'AESD mettendo le proprie competenze e capacità di acquisizione delle conoscenze a disposizione delle attività formative dell'AESD, anche tramite pubblicazioni a cura dell'IUESS, entro i limiti delle proprie capacità.

2. In particolare, l'IUESS organizza conferenze tenute da analisti dell'IUESS e contribuisce all'ulteriore sviluppo dei contenuti di e-Learning dell'AESD.

3. L'IUESS sostiene altresì l'associazione degli ex allievi dell'AESD.

Articolo 7

Capacità giuridica

1. L'AESD dispone della capacità giuridica necessaria per:

- a) svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi;
- b) concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento compreso per il distacco di personale e l'assunzione di personale a contratto; acquistare attrezzature e in particolare materiale pedagogico;



- c) detenere conti bancari; e
- d) stare in giudizio.

2. L'eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall'AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli articoli 16 e 17.

Articolo 8

Struttura

È istituita la struttura seguente nell'ambito dell'AESD:

- a) il comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD;
- b) il consiglio accademico esecutivo («consiglio») incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e di istruzione;
- c) il capo dell'AESD («capo»), unico rappresentante legale dell'AESD, responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, che fornisce consulenza al comitato direttivo e al consiglio in merito all'organizzazione e alla gestione delle attività dell'AESD;
- d) il segretariato dell'AESD («segretariato»), che assiste il capo nell'assolvimento dei suoi compiti e, in particolare, nel coadiuvare il consiglio a garantire la qualità complessiva e la coerenza delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.

Articolo 9

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l'organo decisionale dell'AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un membro supplente.
2. I membri del comitato direttivo possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.
3. Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell'AR in possesso di adeguata esperienza. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.
4. I rappresentanti dei paesi in via di adesione all'Unione possono assistere alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori.
5. Il capo, altri membri del personale dell'AESD, il presidente del consiglio e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione e di altre istituzioni dell'Unione, compreso il SEAE, partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
6. Il comitato direttivo:
 - a) approva e sottopone a riesame periodico le attività di formazione e di istruzione dell'AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione e di istruzione della PSDC;
 - b) approva il programma accademico annuale dell'AESD;
 - c) seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell'ambito dell'AESD e ne definisce le priorità, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dell'AESD e dei requisiti di formazione e di istruzione individuati;
 - d) sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e gli istituti che le svolgono;
 - e) decide in merito all'apertura di specifiche attività di formazione e di istruzione dell'AESD alla partecipazione di paesi terzi nell'ambito politico generale stabilito dal comitato politico e di sicurezza;
 - f) adotta i programmi di studio per tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD;
 - g) prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi;



- h) prende atto della relazione generale annuale sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD e adotta le raccomandazioni in essa contenute, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio;
 - i) fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio;
 - j) nomina i presidenti del consiglio e delle sue diverse configurazioni;
 - k) adotta i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell'AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;
 - l) approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo;
 - m) approva i conti annuali e dà scarico al capo;
 - n) approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall'AESD;
 - o) approva eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE, un'agenzia dell'Unione o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all'esecuzione delle spese dell'AESD;
 - p) contribuisce al processo di selezione del capo, come definito all'articolo 11, paragrafo 3;
 - q) valuta l'esecuzione dei compiti da parte del capo per quanto riguarda la potenziale proroga del suo mandato, ai sensi all'articolo 11, paragrafo 4.
7. Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno.
8. Ad eccezione del caso di cui all'articolo 2, paragrafo 6, delle disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento delle spese dell'AESD, che figurano nell'allegato della presente decisione («disposizioni finanziarie»), il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE.

Articolo 10

Consiglio accademico esecutivo

1. Il consiglio è composto da rappresentanti di alto livello degli istituti civili e militari e da altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché dal direttore o dal suo rappresentante.
2. Il presidente del consiglio è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.
3. Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.
4. Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori attivi, rappresentanti di alto livello dei partner associati della rete.
5. Alle riunioni del consiglio possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell'Unione e nazionali. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti accademici e alti funzionari rappresentanti degli istituti che non sono membri della rete.
6. Il consiglio:
- a) fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;
 - b) attua, tramite la rete, il programma accademico annuale convenuto;
 - c) supervisiona il sistema di e-Learning;
 - d) elabora i programmi di studio per tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD;
 - e) provvede al coordinamento generale delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD tra tutti gli istituti;
 - f) esamina il livello delle attività di formazione e di istruzione svolte nell'anno accademico precedente;
 - g) presenta proposte di attività di formazione e di istruzione al comitato direttivo per l'anno accademico successivo;
 - h) provvede a una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;



- i) contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell'AESD;
 - j) sostiene l'attuazione dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus.
7. Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni che devono essere approvate dal comitato direttivo. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al consiglio almeno una volta all'anno, dopodiché il suo mandato può essere prorogato.
8. I membri del segretariato sostengono e assistono il consiglio e ognuna delle sue configurazioni. Tali membri partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Allo stesso tempo, qualora non sia possibile trovare un altro candidato, un membro può presiedere le riunioni.
9. Il regolamento interno del consiglio e di ognuna delle sue configurazioni è adottato dal comitato direttivo.

Articolo 11

Capo dell'AESD

1. Il capo:
- a) è responsabile delle attività dell'AESD;
 - b) è l'unico rappresentante legale dell'AESD;
 - c) è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD;
 - d) consiglia il comitato direttivo e il consiglio e sostiene i loro lavori; e
 - e) funge da rappresentante dell'AESD per le attività di formazione e di istruzione all'interno e all'esterno della rete.
2. I candidati per la funzione di capo sono persone di competenza ed esperienza consolidate e riconosciute in materia di formazione e istruzione. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo. Il personale delle istituzioni dell'Unione e del SEAE può presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.
3. La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell'AR. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE. È presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l'AR sottopone al comitato una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. Almeno metà dei candidati iscritti nell'elenco ristretto dovrebbe provenire dagli Stati membri. Nel corso della procedura di selezione i candidati presentano al comitato la loro visione dell'AESD, dopodiché gli Stati membri sono invitati a classificare i candidati mediante votazione scritta e a scrutinio segreto. Il capo è nominato dall'AR quale membro del personale del SEAE per un periodo non superiore a tre anni.
4. Prima della fine del periodo di cui al paragrafo 3, il comitato direttivo valuta l'esecuzione dei compiti da parte del capo, in particolare in relazione agli obiettivi fissati nella visione che ha presentato nel corso del processo di selezione. Sulla base di tale valutazione, il comitato propone quindi di prorogare il mandato del capo in carica o di avviare una nuova procedura di selezione per scegliere un nuovo capo. In quest'ultimo caso, il capo in carica non può presentare domanda per tale funzione. In caso di proroga, la durata totale del mandato del capo non è superiore a cinque anni.
5. Il capo svolge in particolare dei compiti seguenti:
- a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'efficace svolgimento delle attività dell'AESD, compresa l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;
 - b) redigere il progetto preliminare di relazione annuale dell'AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dal consiglio;
 - c) coordinare l'attuazione del programma di lavoro dell'AESD;
 - d) mantenere i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;
 - e) mantenere i contatti con i pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;



- f) concludere, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione e di istruzione dell'AESD con le pertinenti autorità e i pertinenti operatori nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;
 - g) svolgere qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato.
6. Il capo è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD e, in particolare:
- a) stabilisce e presenta al comitato direttivo i progetti di bilancio;
 - b) adotta i bilanci previa approvazione del comitato direttivo;
 - c) assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell'AESD;
 - d) apre uno o più conti bancari a nome dell'AESD;
 - e) negozia, sottopone al comitato direttivo e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all'esecuzione delle spese dell'AESD;
 - f) assistito da una commissione di selezione, seleziona il personale del segretariato;
 - g) negozia e firma a nome dell'AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l'AESD;
 - h) negozia e firma a nome dell'AESD qualsiasi contratto di lavoro per personale a carico del bilancio dell'AESD;
 - i) in generale, rappresenta l'AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;
 - j) sottopone al comitato direttivo i conti annuali dell'AESD.
7. Il capo è responsabile delle proprie attività dinanzi al comitato direttivo.

Articolo 12

Segretariato dell'AESD

1. Il segretariato assiste il capo nell'assolvimento dei suoi compiti.
2. Il segretariato sostiene il comitato direttivo, il consiglio, incluse le sue configurazioni, e gli istituti nella gestione, nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.
3. Il segretariato sostiene e assiste il consiglio nel garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché il loro costante adeguamento agli sviluppi della politica dell'Unione. In particolare, contribuisce a garantire i massimi standard possibili in tutte le fasi della fornitura di un'attività di formazione e di istruzione, dallo sviluppo dei programmi di studio e dal contenuto all'approccio metodologico.
4. Ciascun istituto appartenente alla rete AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all'organizzazione delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.
5. Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.

Articolo 13

Personale dell'AESD

1. Il personale dell'AESD è costituito da:
 - a) personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell'Unione;
 - b) esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri;
 - c) personale a contratto qualora non si individui alcun esperto nazionale e previa approvazione da parte del comitato direttivo.
2. L'AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.



3. Il numero di membri del personale dell'AESD è deciso dal comitato direttivo congiuntamente al bilancio per l'anno successivo ed è chiaramente correlato al numero di attività di formazione e di istruzione dell'AESD e agli altri compiti di cui all'articolo 4.
4. La decisione dell'AR che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica *mutatis mutandis* agli esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ⁽⁶⁾ si applica al personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, compreso il personale a contratto a carico del bilancio dell'AESD.
5. Il comitato direttivo, su proposta dell'AR, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.
6. Il personale dell'AESD non può concludere contratti o assumere alcun tipo di obblighi finanziari a nome dell'AESD senza la previa autorizzazione scritta del capo.

CAPO III

Finanziamento

Articolo 14

Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione

1. Ciascuno Stato membro, istituzione dell'Unione, agenzia dell'Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all'AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.
2. Ogni partecipante alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

Articolo 15

Sostegno da parte del SEAE


1. Il SEAE si fa carico di tutte le spese derivanti dall'ospitare il capo e il segretariato nei propri locali, compresi i costi delle tecnologie dell'informazione, il distacco del capo e il distacco di un membro del suo personale come assistente presso il segretariato dell'AESD.
2. Il SEAE fornisce all'AESD il supporto amministrativo necessario per l'assunzione e la gestione del personale e l'esecuzione del bilancio.

Articolo 16

Contributo dal bilancio generale dell'Unione europea

1. L'AESD riceve un contributo annuale o pluriennale dal bilancio generale dell'Unione europea. Tale contributo può coprire, in particolare, i costi per sostenere le attività di formazione e di istruzione e i costi degli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'AESD e fino a un membro del personale a contratto.
2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 2 055 156 EUR.

⁽⁶⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio.

3. A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo.

Articolo 17

Contributi volontari

1. Per finanziare attività specifiche, l'AESD può ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri e degli istituti o altri donatori. L'AESD assegna a tali contributi una destinazione specifica.

2. Accordi tecnici relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dal capo.

Articolo 18

Attuazione di progetti

1. L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Il capo può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio accademico esecutivo o a un membro del segretariato.

2. I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio rettificativo dell'AESD ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie si applicano alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento di tali spese.

CAPO IV

Disposizioni Varie

Articolo 20

Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD

1. Tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati in via di adesione. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.

2. Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD, in particolare quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all'adesione all'Unione e, nel caso, di altri paesi e organizzazioni terzi.

3. Alle attività di formazione partecipano il personale civile, diplomatico, di polizia e militare che si occupa di aspetti relativi al settore della PSDC e PESC e gli esperti da impiegare nelle missioni e operazioni PSDC.

Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD rappresentanti, tra l'altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e del mondo imprenditoriale.



4. I partecipanti che hanno completato un corso dell'AESD ricevono un certificato firmato dall'AR. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione.

Articolo 21

Collaborazione

L'AESD collabora, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche, con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, in particolare, ma non esclusivamente, quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 22

Norme di sicurezza

All'AESD si applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽⁷⁾.

CAPO V

Disposizioni Finali

Articolo 23

Continuità

Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione (PESC) 2016/2382 restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.

Articolo 24

Abrogazione

La decisione (PESC) 2016/2382 è abrogata.

Articolo 25

Riesame


1. Entro il 20 ottobre 2024, il capo avvia un riesame delle attività di formazione e di istruzione, consultando tutte le parti interessate.
2. Il riesame è sottoposto all'esame del comitato direttivo.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽⁷⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



Articolo 27

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020

Per il Consiglio
La presidente
J. KLOECKNER



ALLEGATO

DISPOSIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI ALLE SPESE FINANZIATE DALL'AESD E AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'AESD*Articolo 1***Principi di bilancio**

1. Il bilancio dell'AESD, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate dell'AESD e delle spese finanziate dall'AESD.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese finanziate dall'AESD possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio dell'AESD.

*Articolo 2***Adozione dei bilanci**


1. Ogni anno il capo predispone un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto di bilancio include gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese che devono essere finanziate dall'AESD durante tale periodo e una previsione delle entrate previste per coprire dette spese.
2. Gli stanziamenti sono classificati, per quanto occorra, a seconda della loro natura o della loro destinazione in capitoli e articoli. Il progetto include commenti dettagliati per articolo.
3. Le entrate sono costituite dai contributi volontari degli Stati membri o di altri donatori e dal contributo annuale dal bilancio generale dell'Unione europea.
4. Il capo presenta una relazione dettagliata di bilancio sull'esercizio precedente entro il 31 marzo. Il capo propone al comitato direttivo il progetto di bilancio per l'esercizio successivo entro il 31 luglio.
5. Il comitato direttivo approva il progetto di bilancio entro il 31 ottobre.
6. Nel caso l'AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell'Unione europea, il comitato direttivo approva il bilancio annuale per consenso.

*Articolo 3***Storni di stanziamenti**

In caso di circostanze impreviste, il capo può decidere, informandone il comitato direttivo, storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio del contributo di cui all'articolo 16 non superiori al 25 % di tali linee o rubriche di bilancio. Gli storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio superiori al 25 % delle stesse sono sottoposti al comitato direttivo per approvazione in un bilancio rettificativo dell'AESD.

*Articolo 4***Riporti di stanziamenti**

1. Gli stanziamenti necessari per onorare obblighi giuridici contratti entro il 31 dicembre di un esercizio sono riportati all'esercizio successivo.
2. Gli stanziamenti provenienti dai contributi volontari sono riportati all'esercizio successivo.
3. Gli stanziamenti provenienti dai progetti sono riportati all'esercizio successivo.
4. Il capo può riportare altri stanziamenti del bilancio all'esercizio successivo con l'approvazione del comitato direttivo.
5. Altri stanziamenti sono annullati a fine esercizio.



*Articolo 5***Esecuzione del bilancio e gestione del personale**

Ai fini dell'esecuzione del bilancio e della gestione del personale, l'AESD utilizza quanto più possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione, in particolare il SEAE.

*Articolo 6***Conti bancari**

1. I conti bancari dell'AESD sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro.
2. Non sono consentiti scoperti sui conti AESD.

*Articolo 7***Pagamenti**

I pagamenti effettuati a partire da un conto bancario dell'AESD richiedono la firma congiunta del capo e di un altro membro del personale dell'AESD.

*Articolo 8***Contabilità**


1. Il capo provvede affinché la contabilità relativa alle entrate, alle spese e all'inventario dei beni dell'AESD sia tenuta conformemente alle norme contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico.
2. Il capo presenta al comitato direttivo i conti annuali relativi a un determinato esercizio entro il 31 marzo successivo, congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4, delle disposizioni finanziarie.
3. Se necessario, i servizi contabili possono essere esternalizzati.

*Articolo 9***Revisione dei conti**

1. Ogni anno è effettuata una revisione dei conti dell'AESD.
2. I servizi di revisione contabile necessari sono esternalizzati.
3. Le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione del comitato direttivo congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4, delle disposizioni finanziarie.

*Articolo 10***Scarico**

1. Il comitato direttivo decide sulla base della relazione dettagliata, dei conti annuali e della relazione annuale di revisione contabile se dare scarico al capo sull'esecuzione del bilancio dell'AESD.
2. Il capo adotta ogni provvedimento opportuno per assicurare al comitato direttivo che lo scarico può essere concesso e per dar seguito alle eventuali osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico.

20CE2066

DECISIONE (PESC) 2020/1516 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2020

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 ⁽¹⁾.
- (2) Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2020. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2021.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2021.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020

*Per il Consiglio**La presidente*

J. KLOECKNER

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).



DECISIONE (UE) 2020/1517 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ⁽¹⁾ ("convenzione NASCO") è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1983.
- (2) La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.
- (4) Il 27 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/937 ⁽³⁾. La decisione era favorevole alla domanda di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO, ma l'approvazione della domanda di adesione doveva essere concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione avesse cessato di applicarsi al Regno Unito.
- (5) A norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁴⁾, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce le condizioni e la procedura che presidono a dette autorizzazioni.
- (6) Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha notificato alla Commissione l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO durante il periodo di transizione.
- (7) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio ⁽⁶⁾ autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135.

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.


⁽²⁾ Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 61).

⁽⁴⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio, del 18 settembre 2020, relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 27).



- (8) A norma dell'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) ⁽⁷⁾, gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine dei banchi anadromi deve assicurarne la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.
- (9) Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ⁽⁸⁾ del 4 agosto 1995 o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
- (10) Come disposto dall'articolo 66 dell'UNCLOS, lo Stato d'origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi devono stipulare accordi per l'attuazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (11) L'adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, e di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati.
- (12) L'adesione alla convenzione NASCO prima della scadenza del periodo di transizione consentirebbe al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione in vigore a decorrere dalla fine del periodo di transizione e quando il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito.
- (13) A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/937,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale ("consiglio della NASCO"), istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO.

2. La Commissione è autorizzata a votare nel consiglio della NASCO sull'adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO e sulla qualità di membro del Regno Unito della Commissione per la Groenlandia occidentale e della Commissione per l'Atlantico nord-orientale.

Articolo 2

La decisione (UE) 2019/937 è abrogata.

⁽⁷⁾ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020

Per il Consiglio
La presidente
J. KLOECKNER

20CE2068



REGOLAMENTO (UE) 2020/1518 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2020****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**


Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).



3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



ALLEGATO

N.	18/TQ123
Stato membro	Belgio
Stock	SOL/7HJK.
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	7 h, 7 j e 7k
Data di chiusura	25.9.2020

20CE2069

REGOLAMENTO (UE) 2020/1519 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2020****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione



ALLEGATO

N.	19/TQ123
Stato membro	Belgio
Stock	PLE/7HJK.
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	7 h, 7 j e 7k
Data di chiusura	25.9.2020

20CE2070



REGOLAMENTO (UE) 2020/1520 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2020****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Francia per lo stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020


Per la Commissione
A nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione



ALLEGATO

N.	28/TQ123
Stato membro	Francia
Stock	PLE/7HJK.
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	7 h, 7 j e 7k
Data di chiusura	29.9.2020

20CE2071



REGOLAMENTO (UE) 2020/1521 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2020****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).




*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione



ALLEGATO

N.	25/TQ123
Stato membro	Belgio
Stock	POL/*8ABDE (condizione speciale per POL/07.)
Specie	Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)
Zona	8a, 8b, 8d e 8e
Data di chiusura	1.10.2020

20CE2072

REGOLAMENTO (UE) 2020/1522 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2020****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020


Per la Commissione
A nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione



ALLEGATO

N.	22/TQ123
Stato membro	Belgio
Stock	HKE/8ABDE. (inclusa la condizione speciale per HKE/*57-14)
Specie	Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)
Zona	8a, 8b, 8d e 8e
Data di chiusura	1.10.2020
N.	23/TQ123
Stato membro	Belgio
Stock	HKE/*8ABDE (condizione speciale per HKE/571214)
Specie	Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)
Zona	8a, 8b, 8d e 8e
Data di chiusura	1.10.2020

20CE2073



REGOLAMENTO (UE) 2020/1523 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2020****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sogliola nelle zone 8a e 8b da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 8a e 8b di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione



ALLEGATO

N.	20/TQ123
Stato membro	Belgio
Stock	SOL/8AB.
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	8a e 8b
Data di chiusura	1.10.2020

20CE2074



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1524 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2020****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica pesante («carta termica pesante» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica di Corea («Corea» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 («il regolamento di base»). L'avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dalla European Thermal Paper Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale superiore al 25 % della produzione totale di carta termica pesante dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (3) Poiché non sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame non sono state sottoposte a registrazione. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni a tale riguardo.

1.3. Misure provvisorie

- (4) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 6 maggio 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato osservazioni.
- (5) Il 27 maggio 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di carta termica pesante originaria della Corea mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 ⁽³⁾ della Commissione («il regolamento provvisorio»).


1.4. Fase successiva della procedura

- (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio (la «divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato osservazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU C 342 del 10.10.2019, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 della Commissione, del 26 maggio 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 28).



- (7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato. Inoltre su richiesta di uno del produttore esportatore che ha collaborato, si è tenuta un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore in occasione di tale audizione sono riportate nel presente regolamento. Nel giugno 2020 la Commissione ha inviato al produttore esportatore tre ulteriori divulgazioni finali contenenti informazioni più dettagliate sui calcoli di undercutting e underselling.
- (8) Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato della risposta al questionario dell'unico importatore indipendente che ha collaborato, Ritrama SpA, nel corso di una telefonata con la società.
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica pesante (la «divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Il produttore esportatore che ha collaborato e il denunciante hanno presentato osservazioni.
- (11) A seguito delle osservazioni del produttore esportatore, la Commissione ha fornito ad Hansol un'ulteriore divulgazione finale sul calcolo dei costi successivi all'importazione e sull'aumento delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, in merito a cui Hansol ha presentato osservazioni.
- (12) Al produttore esportatore è stata concessa un'audizione con i servizi della Commissione.
- (13) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.5. Campionamento

- (14) In assenza di osservazioni sul campionamento, i considerando da 7 a 13 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (15) Come indicato al considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 (il «periodo dell'inchiesta» o «PI»), mentre l'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2016 alla fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo in esame»).
- (16) Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che la Commissione si era discostata dalla sua prassi consolidata e ha dichiarato che il periodo dell'inchiesta doveva concludersi il 30 settembre 2019, vale a dire una data più vicina alla data di apertura. Secondo il produttore esportatore che ha collaborato, il PI scelto dalla Commissione non ha consentito di tener conto di sviluppi recenti, quali la fusione di due produttori dell'UE inclusi nel campione nel marzo 2019, la presunta riduzione dei costi delle materie prime a partire dalla metà del 2019 e il fatto che l'industria dell'Unione è passata alla carta termica pesante senza BPA solo a metà del 2019. Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione dispone di un potere discrezionale in tale scelta, a condizione che sia conforme all'articolo 6 del regolamento di base che stabilisce che il periodo dell'inchiesta riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'apertura del procedimento, come nel caso della presente inchiesta. Inoltre Hansol non ha fornito alcuna prova del fatto che tali sviluppi avrebbero avuto un impatto sull'analisi del pregiudizio o del nesso di causalità e, in ogni caso, sia il costo delle materie prime che la questione delle forniture senza BPA sono stati presi in considerazione nel regolamento provvisorio ai considerando rispettivamente da 103 a 110 e da 111 a 115.
- (17) In assenza di altre osservazioni in merito al periodo dell'inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 19 del regolamento provvisorio.



2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (18) In assenza di altre osservazioni relative al prodotto in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 20 a 22 del regolamento provvisorio.

2.2. Prodotto simile

- (19) In assenza di osservazioni relative al prodotto simile, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 23 e 24 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

- (20) In assenza di osservazioni sul valore normale, sono stati confermati i considerando da 25 a 35 del regolamento provvisorio.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (21) Il calcolo del prezzo all'esportazione è descritto dettagliatamente nei considerando da 36 a 39 del regolamento provvisorio.
- (22) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito al calcolo del prezzo all'esportazione nel caso delle vendite dirette di Hansol ad acquirenti indipendenti. È quindi confermato il prezzo all'esportazione per tali vendite, stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (23) A seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni, Hansol ha contestato due elementi relativi al calcolo del prezzo all'esportazione per le vendite del prodotto in esame di Hansol nell'Unione tramite Hansol Europe B.V., operante come importatore. A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, tali prezzi sono stati definiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti, adeguato retroattivamente a un prezzo franco fabbrica detraendo, tra l'altro, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) pertinenti della parte collegata e un congruo margine di profitto.
- (24) In primo luogo, Hansol ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto assegnare diversamente alcune voci di costo relative alle SGAV di Hansol Europe BV al prodotto in esame. A seguito di tale osservazione, la Commissione ha esaminato nuovamente le informazioni verificate al riguardo e ha accolto l'argomentazione, modificando il criterio di ripartizione.
- (25) In secondo luogo, Hansol ha dichiarato che il margine di profitto utilizzato dalla Commissione non era quello di un importatore del prodotto in esame, ma quello di un utilizzatore e che, pertanto, non era opportuno utilizzarlo a tal fine. Hansol ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto, invece, ritornare al tasso di profitto dell'importatore indipendente utilizzato nell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (*). La Commissione ha contattato la società interessata per analizzare l'argomentazione di Hansol. La società interessata, l'unica parte ad aver compilato il questionario dell'importatore nella presente inchiesta, ha confermato di essere effettivamente un utilizzatore che convertiva la carta termica pesante in un prodotto a valle e non un importatore del prodotto in esame. L'argomentazione di Hansol è stata dunque accolta. In assenza di dati alternativi nel fascicolo, la Commissione ha pertanto sostituito il margine di profitto utilizzato in via provvisoria con il margine di profitto utilizzato nel caso summenzionato relativo alla carta termica leggera.


3.3. Confronto

- (26) In assenza di osservazioni, i considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

3.4. Margini di dumping

- (27) Come indicato nei considerando da 22 a 24, a seguito di richieste accolte dalla Commissione, alcuni elementi del prezzo all'esportazione sono stati riveduti.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1).



- (28) Di conseguenza, i margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Hansol Paper Co., Ltd	15,8 %
Tutte le altre società	15,8 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (29) In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (30) In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dal paese interessato

- (31) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore ha formulato una serie di osservazioni sulle risultanze provvisorie della Commissione relative all'analisi dei prezzi delle importazioni, e più specificamente sul confronto tra i prezzi dell'UE i prezzi di dumping.
- (32) In primo luogo, Hansol ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per garantire un confronto equo tra i tipi di prodotto esportati nell'Unione e i tipi di prodotto venduti dall'industria dell'Unione. A tal fine, la Commissione aveva individuato caratteristiche di base diverse, che sono state comunicate alle parti interessate nei questionari pubblicati sul sito Internet della DG Commercio al momento dell'apertura dell'inchiesta. Tra i vari elementi, la Commissione ha identificato il «cosiddetto» peso di superficie del prodotto, espresso in grammi (pieni) per metro quadro (la «grammatura»), come una delle caratteristiche di base.
- (33) Al fine di garantire un confronto equo, a ciascun tipo di prodotto è stato assegnato un determinato numero di controllo del prodotto («NCP») a seconda delle caratteristiche di base specifiche. Tuttavia, per garantire un livello rappresentativo di corrispondenza tra la carta termica pesante esportata e la carta termica pesante venduta dall'industria dell'Unione, la Commissione ha adeguato la struttura dell'NCP originaria raggruppando le grammature in vari intervalli. Tali intervalli possono essere compresi, ad esempio, tra 66 e 68 grammi o tra 73 e 76 grammi.
- (34) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore che ha collaborato si è opposto a tale approccio per tre motivi:
- i modelli di carta termica pesante sono stati definiti dai produttori in base ai grammi e ciascuna differenza di grammatura potrebbe influire sul prezzo;
 - il metodo di confronto utilizzato violerebbe gli obblighi nell'ambito dell'OMC ^(?) di confrontare i prezzi sulla base di prodotti simili;
 - la Commissione sarebbe tenuta a seguire una struttura dell'NCP definita nella fase di apertura dell'inchiesta antidumping. Inoltre i raggruppamenti non sono stati adeguatamente illustrati e giustificati. La tolleranza in peso di superficie utilizzata dalla Commissione per raggruppare gli NCP era inadatta e non pertinente in quanto nelle fatture di vendita è solitamente specificata la grammatura.
- (35) Tali argomentazioni sono state respinte. Nel caso in esame, i prezzi unitari sono stati calcolati per peso (tonnellate) e quindi l'effetto della grammatura sui prezzi e sui costi è già stato preso in considerazione nel metodo di calcolo scelto dalla Commissione.

^(?) Relazione del panel dell'OMC, Cina – GOES, adottata il 16 novembre 2012, punto 7.530, come confermato nella relazione dell'organo d'appello dell'OMC, Cina – GOES, adottata il 16 novembre 2012, punto 200.



- (36) Inoltre, sia l'articolo 2, e il paragrafo 2.6 in particolare, dell'accordo antidumping dell'OMC sia l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base richiedono il confronto di prodotti simili, ma non definiscono una metodologia specifica a tal fine. Nelle inchieste di difesa commerciale è prassi consolidata della Commissione utilizzare gli NCP per individuare diverse caratteristiche di base all'inizio di un'inchiesta, ma la Commissione non è vincolata ad essi e può decidere di modificare la struttura dell'NCP nel corso dell'inchiesta, nella misura in cui sia garantito un confronto equo. In questo caso specifico, la Commissione ha ritenuto necessario il raggruppamento degli NCP per avere un livello rappresentativo di corrispondenza tra carta termica pesante esportata e carta termica pesante venduta dall'industria dell'Unione, garantendo in tal modo un confronto equo; inoltre ha considerato il raggruppamento adeguato in quanto l'industria stessa, sia nell'Unione che in Corea, opera con alcune tolleranze, vale a dire una deviazione dalla grammatura standard compresa tra 5 e 10 grammi. In tale contesto, i raggruppamenti applicati dalla Commissione, come illustrato al considerando 31, hanno quindi seguito un approccio prudente.
- (37) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Hansol ha richiesto un chiarimento volto ad accertare se le vendite utilizzate per determinare i margini di undercutting e di underselling comprendevano il prodotto dotato di rivestimento superficiale di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (38) Per il calcolo dei margini di undercutting e di underselling la Commissione ha confrontato le vendite nell'Unione del produttore esportatore con le vendite del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, come comunicato a Hansol e al denunciante. In tale calcolo la Commissione non ha operato distinzioni fra i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. In effetti, dato che la combinazione di prodotti venduta dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione è differente, determinati tipi di prodotto venduti da Hansol non hanno potuto essere confrontati con quelli di tutte le tre società incluse nel campione. Per motivi di riservatezza la Commissione non può specificare ulteriormente quali produttori dell'Unione inclusi nel campione vendono determinati tipi di prodotto. In ogni caso, la Commissione ha confermato di aver abbinato le esportazioni di tipi di prodotto con rivestimento superficiale di Hansol con i tipi di prodotto con rivestimento superficiale venduti dall'industria dell'Unione.
- (39) In secondo luogo, il produttore esportatore ha contestato il calcolo effettuato dalla Commissione dei costi successivi all'importazione. Nei suoi calcoli la Commissione ha adeguato i valori delle operazioni di esportazione di Hansol, se del caso, per tenere conto dei costi successivi all'importazione e dei dazi doganali. L'1 % del valore cif è stato ritenuto ragionevole per coprire i costi successivi all'importazione, ossia i costi di movimentazione, i diritti portuali e i costi di sdoganamento. Hansol ha espresso il suo disaccordo, sostenendo che la Commissione non ha calcolato i costi successivi all'importazione come l'1 % del valore cif di Hansol, bensì come l'1 % del «valore cif delle esportazioni alla frontiera dell'UE» di Hansol. Hansol ha chiesto alla Commissione di calcolare i costi successivi all'importazione come pari all'1 % del suo valore cif.
- (40) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il «valore cif delle esportazioni alla frontiera dell'UE» di Hansol si basa sul prezzo all'esportazione di Hansol includendo gli adeguamenti effettuati conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per le vendite tramite il suo operatore commerciale collegato. I costi successivi all'importazione devono essere aggiunti o applicati a tale prezzo per arrivare al prezzo all'esportazione «allo sbarco» alla frontiera dell'UE, che è confrontabile con il prezzo dell'industria dell'UE e il prezzo indicativo. Tale confronto è quindi espresso come percentuale del valore cif dichiarato da Hansol nel calcolo dell'underselling, poiché un eventuale futuro dazio antidumping sarebbe applicato anche su tali valori reali cif frontiera dell'Unione.
- (41) La Commissione ha tuttavia riesaminato i costi successivi all'importazione sulla base dei dati effettivi di Hansol anziché utilizzare l'1 %. Su tale base, i costi successivi all'importazione ammontavano a circa 3-6 EUR/tonnellata. Poiché tale importo si basa su un numero limitato di fatture, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato con le risultanze utilizzate nell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea. Poiché entrambi gli importi rientrano nello stesso intervallo, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare i dati di Hansol per la presente inchiesta.
- (42) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol ha affermato che i costi successivi all'importazione, calcolati dalla Commissione, erano stati sottostimati e avrebbero dovuto includere non solo le spese di sdoganamento, ma anche le spese di movimentazione, stoccaggio e gli oneri documentali sostenuti al porto di ingresso. Ha fornito un calcolo alternativo da cui risultava un costo successivo all'importazione compreso tra i 10 e i 40 EUR/tonnellata.



- (43) Il calcolo fornito da Hansol in seguito alla divulgazione finale delle informazioni comprendeva costi diversi da quelli considerati dalla Commissione, quali costi di stoccaggio, immagazzinamento e costi amministrativi. L'argomentazione di Hansol, secondo cui tali costi supplementari sarebbero dovuti rientrare tra i costi successivi all'importazione per via delle specificità del processo di vendita e non tra i servizi standard offerti a seguito dell'importazione delle merci, non è corroborata da elementi di prova all'interno del fascicolo e non può essere verificata data la fase avanzata dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di respingere tale argomentazione.
- (44) Infine, il produttore esportatore ha contestato il fatto che l'adeguamento effettuato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per stabilire il prezzo all'esportazione possa essere utilizzato per il calcolo dell'undercutting (e del livello di eliminazione del pregiudizio), basandosi sulla sentenza del Tribunale nella causa T-383/17⁽⁶⁾.
- (45) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Innanzitutto, tale sentenza è oggetto di ricorso davanti alla Corte di giustizia⁽⁷⁾. Di conseguenza le risultanze della sentenza relative alla questione oggetto dell'argomentazione formulata da Hansol non sono definitive.
- (46) In secondo luogo, per quanto riguarda l'undercutting, il regolamento di base non prevede alcun metodo specifico per tali calcoli. La Commissione gode pertanto di un ampio potere discrezionale nella valutazione di questo fattore di pregiudizio. Tale discrezionalità è limitata dalla necessità di basare le conclusioni su prove certe e di condurre un esame obiettivo, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (47) Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dell'undercutting (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è di fatto il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall'industria dell'Unione o da clienti esteri. In effetti, una volta che il produttore esportatore ha costituito il proprio sistema di società collegate nell'Unione, queste società hanno già deciso che si riforniranno di merci all'estero. Il termine di raffronto dovrebbe pertanto essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell'Unione, e non una fase successiva nella catena di distribuzione, per esempio il momento della vendita all'utilizzatore finale della merce. Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore venda le merci direttamente a un acquirente indipendente (importatore o utilizzatore finale) perché, in questo scenario, per definizione non sarebbero praticati prezzi di rivendita. Un approccio diverso comporterebbe una discriminazione tra produttori esportatori basata unicamente sul canale di vendita che questi utilizzano.
- (48) In questo caso il prezzo all'importazione per alcune delle vendite all'esportazione non può essere considerato al valore nominale in quanto il produttore esportatore e l'importatore sono collegati. Pertanto, al fine di determinare un prezzo all'importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere calcolato utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per svolgere questa ricostruzione, le norme per determinare il prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base sono pertinenti e vengono applicate per analogia, esattamente come sono pertinenti per determinare il prezzo all'esportazione ai fini del dumping. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile anche al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione.
- (49) Pertanto, al fine di permettere un confronto equo, per giungere a determinare un prezzo attendibile è giustificato detrarre le SGAV e il profitto dal prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti.
- (50) La Commissione ha osservato inoltre che, in questo caso particolare, la maggior parte delle vendite, sia sul versante dell'industria dell'Unione sia su quello dei produttori esportatori, viene effettuata direttamente (vale a dire senza l'intervento di operatori commerciali o importatori). Queste vendite dirette rappresentavano oltre il 96 % delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e quasi il 70 % delle vendite del produttore esportatore.
- (51) Sebbene sostenga il ragionamento esposto in precedenza, per completezza la Commissione ha preso in considerazione metodologie alternative per il calcolo del margine di undercutting.
- (52) In primo luogo, la Commissione ha ritenuto necessario calcolare un margine di undercutting prendendo in considerazione il tipo di cliente finale, al fine di rispecchiare eventuali differenze in termini di stadio commerciale tra le operazioni di vendita dell'industria dell'Unione e coreane. A tal riguardo è stato tuttavia accertato che sia i produttori dell'Unione inclusi nel campione che Hansol hanno venduto quasi esclusivamente a trasformatori (circa il 98 % delle vendite di entrambi). È stato pertanto concluso che le vendite sono state effettuate generalmente allo stesso stadio commerciale e che a tal riguardo non era necessario un ulteriore calcolo dell'undercutting.

⁽⁶⁾ Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 aprile 2020, Hansol Paper Co. Ltd contro Commissione europea (ECLI:EU:T:2020:139).

⁽⁷⁾ Commissione contro Hansol Paper, causa C-260/20 P.



- (53) In secondo luogo, la Commissione ha considerato la possibilità di calcolare un margine di undercutting basato unicamente sulle vendite dirette effettuate dall'industria dell'Unione. Come indicato in precedenza, quasi il 97 % delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stato effettuato ad acquirenti indipendenti. Di conseguenza, anche detraendo le SGAV e il profitto per il numero limitato di operazioni svolte tramite una società collegata il livello di undercutting difficilmente subirebbe variazioni.
- (54) In conclusione, indipendentemente dalle modalità di calcolo dei margini di undercutting, le esportazioni di Hansol nell'Unione sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (55) Infine, va anche sottolineato che, oltre all'undercutting stabilito dei prezzi, che ammonterebbe al 5,1 % dopo le revisioni di cui ai considerando 35, 37 e 23 ⁽⁸⁾, dall'inchiesta è emerso che, in ogni caso, nel periodo dell'inchiesta le importazioni oggetto di dumping avevano anche un effetto di contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. I prezzi dell'industria dell'Unione sono aumentati del 14 % nel periodo in esame, mentre, in condizioni di concorrenza leale, avrebbero dovuto registrare un tasso di crescita paragonabile all'aumento del costo di produzione, che è aumentato del 23 %. Come indicato ai considerando 76 e 82 del regolamento provvisorio, e a differenza del 2016 quando le importazioni oggetto di dumping non hanno esercitato tale pressione, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con il costo di produzione a causa della pressione sui prezzi dovuta all'aumento del volume delle importazioni coreane oggetto di dumping sul mercato dell'Unione (+ 83 % nel periodo in esame). Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell'industria dell'Unione, che è diminuita di quasi il 70 % nel periodo in esame raggiungendo livelli estremamente bassi durante il PI.
- (56) Pertanto, indipendentemente dalle risultanze sull'undercutting nel caso in questione, le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una notevole contrazione dei prezzi, in quanto hanno impedito gli aumenti di prezzo, laddove il costo di produzione è aumentato di 9 punti percentuali rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
- (57) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol ha ribadito la sua argomentazione, senza però fornire ulteriori elementi, circa il fatto che la Commissione avrebbe dovuto calcolare i margini di undercutting e di underselling per le vendite effettuate mediante l'importatore collegato sulla base della media ponderata del prezzo di vendita applicato dall'importatore collegato ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione. In tal modo Hansol ha dichiarato che la Commissione ha intenzionalmente ignorato le risultanze del Tribunale nelle cause *Jindal Saw* ⁽⁹⁾ e *Kazchrome* ⁽¹⁰⁾, il che rappresenta una violazione dello Stato di diritto e del principio di certezza giuridica.
- (58) Tale argomentazione è respinta per le motivazioni già esposte ai considerando da 45 a 49.
- (59) Hansol ha altresì dichiarato che, a suo avviso, la determinazione del margine di undercutting è errata, così come la risultanza della Commissione in merito alla contrazione dei prezzi e di conseguenza l'intera analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. Ha affermato inoltre che un errore nella determinazione dell'undercutting e della contrazione dei prezzi comporta la determinazione di un dazio antidumping superiore a quanto necessario per eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (60) Tale argomentazione è stata respinta. L'undercutting è stato calcolato correttamente come illustrato ai considerando da 45 a 49. Come indicato ai considerando 55 e 56, anche la contrazione dei prezzi è stata definita adeguatamente in base ai dati di cui alle tabelle 2, 3, 7 e 10 del regolamento provvisorio. In ogni caso, come illustrato chiaramente al considerando 54, la Commissione ha appurato l'esistenza di un undercutting significativo indipendentemente dal metodo utilizzato per calcolare tali effetti sui prezzi. La Commissione rammenta altresì che l'undercutting è solo uno dei tanti fattori di pregiudizio analizzati dalla Commissione, e che le conclusioni relative a contrazione dei prezzi, pregiudizio e nesso di causalità tengono conto di tale fattore e di tutti gli altri fattori pertinenti. Per quanto riguarda la determinazione del dazio antidumping definitivo ai sensi delle norme specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha rammentato che né la determinazione dell'undercutting né la determinazione della contrazione dei prezzi hanno alcun effetto a tal riguardo. In tal caso, il livello di eliminazione del pregiudizio si basa sull'underselling dei prezzi (facendo riferimento a un prezzo indicativo costruito a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 *quater* e 2 *quinqies*, del regolamento di base) e non sul livello di undercutting o di contrazione dei prezzi.

⁽⁸⁾ La Commissione rileva altresì che la differenza di prezzo tra le importazioni oggetto di dumping e le vendite dell'Unione, come illustrato nelle tabelle 3 e 7 del regolamento provvisorio, era di circa il 30 % nel periodo dell'inchiesta.

⁽⁹⁾ Causa T-301/16, sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019, *Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro Commissione europea* (ECLI:EU:T:2019:234).

⁽¹⁰⁾ Causa T-107/08, sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2011, *Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea* (ECLI:EU:T:2011:704).



- (61) In assenza di altre osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 59 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (62) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 60 a 64 del regolamento provvisorio.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

- (63) In assenza di osservazioni sugli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 65 a 73 del regolamento provvisorio.

4.4.3. Indicatori microeconomici

- (64) In assenza di osservazioni sugli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 74 a 86 del regolamento provvisorio.

4.4.4. Conclusioni sul pregiudizio

- (65) In assenza di osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 87 a 90 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (66) In assenza di osservazioni riguardo al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 91 a 120 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (67) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 123 a 126 del regolamento provvisorio.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

- (68) In assenza di osservazioni sull'interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 127 a 134 del regolamento provvisorio.

6.3. Interesse di altre parti interessate

- (69) In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse di altre parti interessate, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 135 a 138 del regolamento provvisorio.


6.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (70) In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate al considerando 139 del regolamento provvisorio.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (71) Le argomentazioni del produttore esportatore relative ai costi successivi all'importazione, alla comparabilità dei prezzi e agli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo dell'undercutting si applicano anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, ma sono state respinte dalla Commissione ai considerando da 31 a 60.



- (72) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore ha formulato osservazioni sul profitto di riferimento utilizzato in via provvisoria per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio. Come indicato al considerando 144 del regolamento provvisorio, la Commissione ha utilizzato il profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel 2016, che era compreso tra l'8 % e l'11 %, in quanto tale profitto era stato realizzato prima dell'impennata delle importazioni coreane. Hansol ha espresso disaccordo circa il fatto che il margine di profitto compreso tra l'8 % e l'11 % del fatturato potesse essere considerato pari al livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Hansol ha sostenuto che le importazioni dalla Corea hanno iniziato ad aumentare solo a partire dal 2018. Nel 2017 il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno raggiunto il massimo livello, mentre le importazioni dalla Corea e da altri paesi hanno raggiunto il livello più basso nel periodo in esame. Nel 2017 le importazioni coreane sono diminuite del 31 % rispetto al 2016. Di conseguenza, Hansol ha sostenuto che il livello di profitto utilizzato per calcolare il prezzo indicativo non dovrebbe essere superiore al livello di profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel 2017, ossia a un livello compreso tra il 5 % e l'8 %.
- (73) La Commissione ha respinto l'argomentazione. Il profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel 2017 era già stato influenzato dalle importazioni coreane. Di fatto, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio, i prezzi all'esportazione coreani sono diminuiti del 5 % dal 2016 al 2017, mentre il costo di produzione sostenuto dall'industria dell'Unione è salito del 5 % dal 2016 al 2017 e i suoi prezzi sono aumentati solo dell'1 %, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio. A causa della pressione esercitata dai prezzi coreani più bassi, l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire completamente gli aumenti dei costi sui prezzi già nel 2017, con un conseguente impatto sulla sua redditività. La Commissione ha pertanto ritenuto che basando il profitto di riferimento sul livello di profitto del 2017 non si sarebbe tenuto conto del livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.
- (74) Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare adeguamenti per tenere conto della rinuncia agli investimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, del regolamento di base per due dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (75) Come indicato al considerando 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto le argomentazioni non sufficientemente motivate. La Commissione ha riesaminato le argomentazioni in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e ha confermato le sue conclusioni provvisorie. Le informazioni fornite citavano alcuni progetti di investimento e i produttori dell'Unione hanno anche fornito alcune offerte di acquisto. I produttori dell'Unione non hanno tuttavia spiegato cosa fosse effettivamente avvenuto a tali progetti, non è stato possibile collegare le offerte d'acquisto ai progetti di investimento e i dati forniti nelle risposte al questionario non corrispondevano ai documenti presentati. Su tale base, la Commissione non ha potuto stabilire se tali investimenti fossero realmente pianificati.
- (76) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha dichiarato eccessivo l'onere della prova richiesto dalla Commissione, volto a dimostrare che la rinuncia agli investimenti era da attribuire al deterioramento della posizione finanziaria dell'industria dell'Unione a sua volta causato dalle importazioni sleali. Ha altresì aggiunto che le società interessate avevano spiegato chiaramente le motivazioni per cui i progetti di investimento non erano andati a buon fine e che la documentazione corrispondeva alle risposte al questionario delle società interessate e ha fornito ulteriori spiegazioni in merito ai calcoli effettuati dalle due società.
- (77) Grazie alla spiegazione del denunciante, la Commissione è riuscita a conciliare i dati forniti nelle risposte al questionario con la documentazione presentata. Dato che solo i dati di una delle due società erano corroborati da elementi di prova maggiormente dettagliati volti a dimostrare che tali investimenti erano realmente pianificati e che la società vi aveva rinunciato durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di accogliere l'argomentazione per tale società aumentando il profitto di riferimento di conseguenza.
- (78) Il produttore esportatore ha altresì contestato il fatto che la Commissione abbia aggiunto i costi ambientali futuri al prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *quinqüies*, del regolamento di base sostenendo che, al pari dell'Unione, la Corea ha il proprio sistema di scambio di quote di emissione (il «sistema coreano di scambio delle quote di emissione») istituito nel 2015. Poiché Hansol, analogamente ai produttori dell'Unione, in futuro dovrà acquistare quote di emissioni inquinanti e che il prezzo di tali quote dovrebbe aumentare, i prezzi all'esportazione di Hansol saranno influenzati dai meccanismi del sistema di scambio di quote di emissione al pari dei prezzi dei produttori dell'Unione. Di conseguenza, aumentando il prezzo indicativo dei produttori dell'Unione di un importo pari ai futuri costi derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione, senza aggiungere un importo analogo al prezzo all'esportazione di Hansol al fine di rispecchiare i futuri costi che Hansol dovrà sostenere per rispettare il sistema coreano di scambio delle quote di emissione, la Commissione non ha confrontato prezzi comparabili.
- (79) La Commissione ha respinto l'argomentazione. Il fatto che la Corea applichi il proprio sistema di scambio di quote di emissione è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 *quinqüies*, del regolamento di base, in base al quale i costi ambientali futuri devono, tra l'altro, essere presi in considerazione per stabilire il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione.



- (80) Gli adeguamenti di cui ai considerando da 23 a 25, 41, 76 e 77 si sono tradotti in un calo del livello di eliminazione del pregiudizio del 16,9 %.
- (81) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 4 e per riflettere quindi il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.
- (82) Sulla base dei dati della banca dati Surveillance 2, durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane i volumi delle importazioni sono stati superiori del 71 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di tre settimane. Su tale base, la Commissione ha concluso che vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva.
- (83) Per rispecchiare il pregiudizio aggiuntivo causato dall'aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell'aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva pari a 2 000 - 2 200 tonnellate e le 52 settimane del PI per il volume delle importazioni durante il PI estrapolato a 55 settimane. La cifra ottenuta, 1,04, riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall'ulteriore aumento delle importazioni. Il margine di pregiudizio del 16,9 % è stato quindi moltiplicato per tale fattore. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per Hansol e per tutte le altre società è quindi pari al 17,6 %.
- (84) A seguito della divulgazione finale delle informazioni, Hansol ha affermato che la Commissione non aveva fornito alcun elemento di prova su cui basare tale aumento delle importazioni e del fatto che tali importazioni erano state prodotte da Hansol in Corea e vendute ad acquirenti indipendenti nell'Unione durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane, indicando che una parte di tali importazioni avrebbe potuto essere venduta da qualsiasi altro produttore di carta termica pesante in Corea.
- (85) Tale argomentazione è stata respinta. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione analizza tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive per accertare l'eventuale verificarsi di un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva. La Commissione ha effettivamente analizzato tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione, segnatamente i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Corea nel periodo dell'inchiesta, quali stabiliti ai considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio e confermati nella fase definitiva, e le statistiche tratte dalla banca dati Surveillance 2 per determinare tutte le importazioni del prodotto in esame dalla Corea durante il periodo di comunicazione preventiva, in merito a cui Hansol ha ricevuto maggiori dettagli. L'analisi è stata effettuata a livello nazionale e anche il pregiudizio aggiuntivo derivante dall'aumento delle importazioni è stato applicato a livello nazionale, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 4, dato che tutte le importazioni dalla Corea sono oggetto di inchiesta.
- (86) Hansol ha altresì dichiarato che l'aumento delle importazioni di carta termica pesante dalla Corea nell'Unione è una conseguenza diretta dell'aumento della domanda di carta termica pesante a causa della pandemia di COVID-19, in quanto è aumentato il consumo di etichette. Lo shock economico causato da tale pandemia ha determinato un cambiamento radicale ed eccezionale delle circostanze che si è ripercosso drasticamente sul funzionamento del mercato delle etichette nell'Unione e nel mondo e pertanto l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base non è giustificata.
- (87) Tale argomentazione è stata respinta. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, qualora non sia avvenuta alcuna registrazione nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione è obbligata a tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, senza fare alcun riferimento alla causa di tale aumento. Dato che durante tale periodo l'aumento delle importazioni dalla Corea è stato oggettivamente significativo, conformemente a tale disposizione la Commissione ha adeguato i margini di pregiudizio al fine di tenerne conto come recita il testo dell'articolo. Questo è quanto la Commissione ha provveduto a fare in tale caso. La Commissione ha osservato che non sono state presentate argomentazioni circa il metodo utilizzato per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante dall'aumento delle importazioni.
- (88) Secondo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base tale aumento del margine di pregiudizio si applica per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 2.



7.2. Misure definitive

- (89) Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione dalle importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping.
- (90) È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.
- (91) In assenza di osservazioni in merito al dazio antidumping residuo applicabile alle società diverse da Hansol, è stato confermato il considerando 153 del regolamento provvisorio.
- (92) In base a quanto precede le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Repubblica di Corea	Hansol Paper Co. Ltd	15,8	17,6	15,8
	Tutte le altre società	15,8	17,6	15,8

- (93) Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Corea e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (94) Una società può chiedere l'applicazione della sua aliquota individuale del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La relativa domanda va presentata alla Commissione ⁽¹⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (95) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma anche ai produttori che non hanno esportato carta termica pesante nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (96) In considerazione dei margini di dumping accertati e dato il livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere riscossi definitivamente.
- (97) Le aliquote del dazio definitivo sono inferiori alle aliquote del dazio provvisorio. Gli importi depositati che superano l'aliquota del dazio antidumping definitivo su tali importazioni dovrebbero pertanto essere svincolati.

8. DISPOSIZIONE FINALE

- (98) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (99) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m², venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg (compresa la carta) e con diametro pari o superiore a 40 cm (rotoli di grandi dimensioni), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (una miscela di un colorante e un rivelatore che reagisce e forma un'immagine quando è esposta a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 e 4811 90 00 20).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è pari al 15,8 %.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE2075



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1525 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 7008]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri o zone di cui all'allegato di tale decisione. Tali misure comprendono divieti di spedizione di suini vivi, carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carni di suini provenienti da determinate zone elencate in tale allegato. Le misure di protezione stabilite da tale decisione di esecuzione si applicano parallelamente a quelle stabilite dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ e sono intese a contrastare la propagazione della peste suina classica, in particolare a livello dell'Unione.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/764/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da determinate zone subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, tra cui la sorveglianza.
- (3) Tenuto conto dell'efficacia delle misure di sorveglianza e di protezione applicate in Lettonia in conformità alla direttiva 2001/89/CE e alla decisione di esecuzione 2013/764/UE, quali presentate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e vista la situazione epidemiologica favorevole della peste suina classica in tale Stato membro, tutte le zone della Lettonia attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbero essere soppresse da tale allegato.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/764/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE, il punto 3 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

20CE2076



DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA IL GHANA, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

del 20 agosto 2020

riguardante l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2020/1526]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 14 e 82,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio del Ghana.
- (2) Conformemente all'articolo 14 dell'accordo, le parti devono stabilire un regime comune e reciproco che disciplina le norme di origine, che deve essere fondato sulle norme di origine definite dall'accordo di Cotonou e volto a migliorarle, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo del Ghana. Il regime deve essere allegato all'accordo dal comitato APE.
- (3) Le parti hanno concordato il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) Conformemente all'articolo 82 dell'accordo, i protocolli dell'accordo ne costituiscono parte integrante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.




ALLEGATO

Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I:	DISPOSIZIONI GENERALI
Articoli	
	1. Definizioni
TITOLO II:	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articoli	
	2. Condizioni generali
	3. Prodotti interamente ottenuti
	4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
	5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
	6. Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali
	7. Cumulo dell'origine
	8. Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti
	9. Unità da prendere in considerazione
	10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
	11. Assortimenti
	12. Elementi neutri
	13. Contabilità separata
TITOLO III:	REQUISITI TERRITORIALI
Articoli	
	14. Principio di territorialità
	15. Non modificazione
	16. Esposizioni
TITOLO IV:	PROVA DELL'ORIGINE
Articoli	
	17. Condizioni generali
	18. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
	19. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
	20. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
	21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine



22. Esportatore autorizzato
23. Validità della prova dell'origine
24. Presentazione della prova dell'origine
25. Importazione con spedizioni scaglionate
26. Esonero dalla prova dell'origine
27. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
28. Documenti probatori
29. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori
30. Discordanze ed errori formali
31. Importi espressi in euro

TITOLO V:

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articoli

32. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
33. Notifica relativa alle autorità doganali
34. Altri metodi di cooperazione amministrativa
35. Controllo della prova dell'origine
36. Controllo delle dichiarazioni del fornitore
37. Risoluzione delle controversie
38. Sanzioni
39. Deroghe

TITOLO VI:

CEUTA E MELILLA

Articoli


40. Condizioni generali
41. Condizioni particolari

TITOLO VII:

DISPOSIZIONI FINALI


Articoli

42. Revisione e applicazione delle norme di origine
43. Allegati
44. Attuazione del protocollo
45. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito



ALLEGATI DEL PROTOCOLLO n. 1

ALLEGATO I del protocollo n. 1:	Note introduttive all'elenco dell'allegato II del protocollo
ALLEGATO II del protocollo n. 1:	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO II-A del protocollo n. 1:	Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO III del protocollo n. 1:	Modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1
ALLEGATO IV del protocollo n. 1:	Dichiarazione di origine
ALLEGATO V-A del protocollo n. 1:	Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO V-B del protocollo n. 1:	Dichiarazione del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO VI del protocollo n. 1:	Scheda d'informazione
ALLEGATO VII del protocollo n. 1:	Modulo per la richiesta di deroga
ALLEGATO VIII del protocollo n. 1:	Paesi e territori d'oltremare
DICHIARAZIONE COMUNE	relativa al Principato di Andorra
DICHIARAZIONE COMUNE	relativa alla Repubblica di San Marino



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;
- c) «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) «merci»: sia i materiali che i prodotti;
- e) «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);
- f) «prezzo franco fabbrica»: il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o del Ghana nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nel Ghana;
- h) «valore dei materiali originari»: il valore di detti materiali, definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) «valore aggiunto»: la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell'Unione europea, nei paesi ACP che applicano un accordo di partenariato economico (APE) almeno a titolo provvisorio o nei PTOM; se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o nel Ghana;
- j) «capitoli» e «voci»: i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nel prosieguo «sistema armonizzato» o «SA»);
- k) «classificato»: il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) «spedizione»: i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
- m) «territori»: il termine «territori» comprende anche le acque territoriali;
- n) «PTOM»: i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII del presente protocollo;
- o) «comitato»: il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali di cui all'articolo 34 del presente accordo.


TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Condizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.




2. Ai fini del presente accordo, si considerano prodotti originari del Ghana:
- a) i prodotti interamente ottenuti nel Ghana ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nel Ghana in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel Ghana di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati «interamente ottenuti» nel Ghana o nell'Unione europea:
- a) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - b) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - c) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
 - e) i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o del Ghana, con le loro navi;
 - g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), del presente articolo si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o nel Ghana;
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Ghana;
 - c) che soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea e/o del Ghana; oppure
 - ii) appartengono a imprese:
 - le cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o nel Ghana, e
 - che sono per almeno il 50 % di proprietà di uno o più Stati membri dell'Unione europea e/o del Ghana, di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta del Ghana le navi noleggate o prese in locazione dal Ghana sono considerate «sue navi» ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché sia stata preventivamente fatta un'offerta agli operatori economici dell'Unione europea e siano rispettate le modalità di attuazione preventivamente definite dal comitato. Il comitato garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal presente paragrafo.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere soddisfatte nel Ghana e nei paesi aderenti a diversi accordi di partenariato economico con cui si applica il cumulo. In questi casi, i prodotti sono considerati originari dello Stato di bandiera.



Articolo 4


Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II del presente protocollo.
2. Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti elencati nell'allegato II-A del presente protocollo possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 42, paragrafo 2, del presente protocollo, l'allegato II-A del medesimo si applica unicamente alle esportazioni dal Ghana per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II-A del presente protocollo, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo, le lavorazioni o trasformazioni seguenti:
 - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;
 - c) la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) i) il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - e) l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - f) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - g) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - h) il semplice smontaggio di prodotti in parti;
 - i) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - j) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - k) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;



- l) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- m) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- n) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);
- o) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o nel Ghana su quel prodotto.

Articolo 6

Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita (NPF), conformemente alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, sono considerati materiali originari del Ghana quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma del paragrafo 1 del presente articolo recano la seguente dicitura seguente:

— «Application of Article 6(1) of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA».

3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure.

4. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.

Articolo 7

Cumulo dell'origine


1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di una delle parti, di un altro paese dell'Africa occidentale ⁽²⁾ che beneficia di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o dei PTOM sono considerati originari dell'altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e dei PTOM è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del presente protocollo.

⁽¹⁾ Cfr. l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), comprese tutte le successive modifiche.

⁽²⁾ I paesi dell'Africa occidentale sono: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.



2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle parti, in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell'altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle parti non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle norme di origine del presente protocollo e alle disposizioni dell'articolo 27.

3. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato per gli altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio, per un altro paese dell'Africa occidentale che ha accesso all'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti e per i PTOM solo se:

- a) la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
- b) il Ghana e l'Unione europea si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e il Ministero del Commercio e dell'industria della Repubblica di Ghana, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e il Ghana pubblica, secondo le rispettive procedure, la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

4. Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali:

- a) di cui alle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico aderenti all'APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ^(?);
- b) di cui alle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico;
- c) originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

5. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure.

Articolo 8

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di paesi e territori:

- a) che beneficiano del «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati» previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea; o
- b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali dell'SGP,

si considerano materiali originari del Ghana quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese.

^(?) Cfr. la decisione 729/2009/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).



Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo. Un prodotto in cui siano stati incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo per essere considerato originario del Ghana.

1.2. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è stabilita conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro dell'SGP dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del presente protocollo.

1.3. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

- a) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
- b) compresi nelle sottovoci tariffarie 3302.10 e 3501.10 del sistema armonizzato;
- c) compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato ai quali si applica l'SGP dell'Unione europea;
- d) per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell'ambito dell'SGP dell'Unione europea.

2. Previa notifica del Ghana, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2.1, 2.2 e 5 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari del Ghana. La notifica è trasmessa dal Ghana all'Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali in questione siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.1. L'origine dei materiali di altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e a norma dell'articolo 27 del presente protocollo.

2.2. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

- a) compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato o che figurano nell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura allegato al GATT del 1994;
- b) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
- c) che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l'accesso di tali prodotti al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure. Il Ghana notifica annualmente al comitato i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 recano la dicitura seguente:

«Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA».

5. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisca la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
- b) il Ghana fornisca all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.



*Articolo 9***Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

2. Qualora, in applicazione della regola generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

*Articolo 10***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 11***Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 12***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine degli elementi seguenti eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

*Articolo 13***Contabilità separata**

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta «contabilità separata» («metodo»).

2. Il metodo si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 1701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato nel Ghana o nell'Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell'Unione europea e nel Ghana.



3. Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari del Ghana o dell'Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l'origine.


TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario di cui al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione nel Ghana o nell'Unione europea.
2. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le merci originarie esportate dal Ghana o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate nel Ghana o nell'Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II del presente protocollo non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o del Ghana sui prodotti esportati dall'Unione europea o dal Ghana e successivamente reimportati, purché:
 - a) i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell'Unione europea o nel Ghana o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo prima della loro esportazione; e
 - b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o del Ghana siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo;
 - ii) le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati; e
 - iii) tutti i costi sostenuti al di fuori del Ghana o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superino il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.



4. Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tutti i costi sostenuti al di fuori del Ghana o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all'allegato II del presente protocollo, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea o del Ghana.

5. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del presente protocollo.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 15

Non modificazione

1. I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, timbri o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti può avere luogo in un paese terzo, a condizione che i prodotti stessi restino sotto vigilanza doganale in tale paese terzo.

3. Fatte salve le disposizioni del titolo IV, il frazionamento delle spedizioni può avere luogo nel territorio di un paese terzo quando è effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le spedizioni restino sotto vigilanza doganale in tale paese terzo.

4. In caso di dubbi sulla conformità alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere all'importatore di fornire prove della conformità; tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato ai prodotti stessi.

Articolo 16


Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o nel Ghana beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal Ghana o dall'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nel Ghana o nell'Unione europea;
- c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione,
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV del presente protocollo, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione stessa. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Condizioni generali

1. I prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione nel Ghana, delle disposizioni dell'accordo su presentazione, nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. I prodotti originari del Ghana beneficiano, all'importazione nell'Unione europea, delle disposizioni dell'accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo; oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del presente protocollo, di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV del presente protocollo.
3. Fatto salvo l'articolo 42, paragrafo 3, lettera c), le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, sono applicabili fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. Trascorso tale periodo, si applicano soltanto le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia al Ghana sia all'Unione europea.

Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III del presente protocollo. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. I moduli, se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Ghana se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Ghana o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.



5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
 - b) è fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la dicitura seguente:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 del presente articolo è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare la dicitura seguente:
«DUPLICATE».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 del presente articolo è inserita nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine può essere compilata:
 - a) come indicato all'articolo 17, paragrafo 1, del presente protocollo, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione interna dell'Unione europea;



- b) nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b):
- i) fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;
 - ii) tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione interna del Ghana;
- c) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Ghana, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. L'esportatore compila la dichiarazione di origine dattiloscivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Tuttavia le dichiarazioni di origine non devono essere firmate da un esportatore registrato a norma del paragrafo 1 del presente articolo o da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo purché tale esportatore autorizzato consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti contemplati dalle disposizioni in materia di cooperazione commerciale dell'accordo a compilare dichiarazioni di origine, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dal presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono alla revoca se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.



3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazione con spedizioni scaglionate

Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 73.08 o 94.06 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni del presente protocollo e non sussistano dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.

3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti dal Ghana, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione di origine o nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V-A del presente protocollo, fornita dall'esportatore del Ghana o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.

2. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, la prova della lavorazione o della trasformazione dei materiali nel Ghana, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V-B del presente protocollo, fornita dall'esportatore del Ghana o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.



3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG ⁽⁴⁾.
4. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.
5. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.
6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
7. Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono emesse in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
8. Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
9. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
10. Restano valide le dichiarazioni del fornitore e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità all'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

Articolo 28

Documenti probatori

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari del Ghana, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti — comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati — rilasciati o compilati nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- c) documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, rilasciati o compilati nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui ai suddetti articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine — comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati — rilasciati o compilati nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, conformemente a quest'ultimo.

⁽⁴⁾ Cfr. il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



*Articolo 29***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori**

1. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del presente protocollo.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 9, del presente protocollo.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente protocollo.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse presentati.

*Articolo 30***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 31***Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente protocollo, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali del Ghana, degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente protocollo, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato su richiesta dell'Unione europea o del Ghana. Nel procedere a detta revisione il comitato tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo

I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, del Ghana o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 44 del presente protocollo.

Le parti procedono alla notifica delle informazioni di cui all'articolo 33 del presente protocollo.

Articolo 33

Notifica relativa alle autorità doganali

1. Il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea.

2. Il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 34

Altri metodi di cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea, il Ghana e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea:

- a) si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del presente protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;
- b) verificano, conformemente all'articolo 35 del presente protocollo, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state rispettate nel Ghana, nell'Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo.

Articolo 35

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi, a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.



2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto; essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Ghana, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e se soddisfano le altre condizioni del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
7. Per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine le parti fanno riferimento all'articolo 7 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 36

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi, a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione di origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni di origine rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.



*Articolo 37***Risoluzione delle controversie**

1. Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 36 e 37 del presente protocollo che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarli o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 38***Sanzioni**

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

*Articolo 39***Deroghe**

1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie nel Ghana. A tal fine, prima di adire il comitato o contestualmente a ciò, il Ghana informa l'Unione europea della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L'Unione europea accoglie tutte le richieste del Ghana che siano debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria già stabilita dell'Unione europea.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, all'atto della richiesta il Ghana fornisce a corredo della stessa, mediante il modulo che figura nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i punti seguenti:


- a) designazione del prodotto finito;
- b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
- c) natura e quantitativo dei materiali originari del Ghana o dei paesi o territori citati all'articolo 7 del presente protocollo o dei materiali ivi trasformati;
- d) processi di fabbricazione;
- e) valore aggiunto;
- f) personale impiegato nell'impresa interessata;
- g) volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;
- h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- j) altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga della deroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica del Ghana;
- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente nel Ghana, la possibilità di continuare le esportazioni nell'Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;



- c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette norme per fasi successive.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali il Ghana intrattiene relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.
6. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque (75) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del comitato. Se l'Unione europea non informa il Ghana della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
- 7.
- a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.
- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato a condizione che, tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo, il Ghana dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.
- In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 6. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, è concessa una deroga per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 16.04 unicamente nel primo anno dall'entrata in vigore del protocollo, entro i limiti di un contingente annuo non rinnovabile di 1 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 200 tonnellate per i filetti di tonno.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 40

Condizioni generali

1. L'espressione «Unione europea» utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Ghana importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Ghana riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 41 del presente protocollo.



Articolo 41

Condizioni particolari

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 del presente protocollo, si considerano:
 1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; oppure
 - ii) siano originari del Ghana o dell'Unione europea, purché stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo;
 2. prodotti originari del Ghana:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nel Ghana;
 - b) i prodotti ottenuti nel Ghana nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
 - ii) siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «...» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 73 del presente accordo, il comitato congiunto dell'APE Ghana — Unione europea può, ogniqualvolta il Ghana o l'Unione europea lo richieda, esaminare l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le disposizioni relative all'attuazione del sistema degli esportatori registrati, e i loro effetti economici, allo scopo di adattare o modificarle, se necessario. Il comitato congiunto dell'APE Ghana - Unione europea tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il presente protocollo e i relativi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 6 del presente accordo. Il riesame riguarda anche l'allegato II-A del presente protocollo ai fini di una decisione su un suo eventuale rinnovo.
3. A norma dell'articolo 34 del presente accordo, il comitato vigila sull'attuazione e sull'amministrazione delle disposizioni del presente protocollo e prende decisioni che riguardano, tra l'altro:
 - a) il cumulo, alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente protocollo;
 - b) le deroghe alle disposizioni del presente protocollo, alle condizioni previste dal suo articolo 39;



- c) una proroga del periodo di tre anni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), sulla base di elementi che dimostrino che il Ghana non è pronto ad attuare la legislazione relativa agli esportatori registrati;
- d) la soglia di 6 000 EUR di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 43

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 44

Attuazione del presente protocollo

L'Unione europea e il Ghana prendono, ciascuno per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo, tra cui:


- a) le misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente protocollo, in particolare quelle necessarie all'applicazione degli articoli relativi al cumulo;
- b) l'istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e un controllo adeguati dell'origine dei prodotti.

Articolo 45

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci che sono conformi alle disposizioni del presente protocollo e che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono in transito oppure si trovano nell'Unione europea o nel Ghana in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali, senza pagamento di dazi e tasse all'importazione, a condizione che:

- a) per le esportazioni dal Ghana verso l'Unione europea, venga presentato alle autorità doganali del paese d'importazione, entro dieci (10) mesi a decorrere da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Ghana o una dichiarazione di origine a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 21, unitamente ai documenti attestanti che le merci sono conformi all'articolo 15 del presente protocollo;
- b) per le esportazioni dall'Unione europea verso il Ghana, venga presentata alle autorità doganali del Ghana, entro dieci (10) mesi a decorrere da tale data, una dichiarazione di origine rilasciata a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 21, unitamente ai documenti attestanti che le merci sono conformi all'articolo 15 del presente protocollo.



*Allegato I del protocollo n. 1***Note introduttive all'elenco di cui all'allegato II del protocollo***Nota 1*

L'elenco che figura all'allegato II del presente protocollo stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo.

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o nel Ghana.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'aggiungere il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.



4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 del sistema armonizzato fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.



Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:


- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta e altre fibre tessili liberiane,
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietero, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.



Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % cento del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio ^(§), se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7

1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle operazioni seguenti:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ^(¶);
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;


^(§) Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

^(¶) Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.



- h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci da 2710 a 2712 consistono nelle operazioni seguenti:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽⁷⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalficazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.


(7) Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.



Allegato II del protocollo n. 1

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari
affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**


Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
0306	Crostacei, anche sgucciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgucciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgucciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, — i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananas, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfestazione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708		
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e peccati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: — mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati — altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti		




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: — grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pol-lame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503: — grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana — frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba — altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestrificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517	Margarina; miscela o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capi 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(4)
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenuti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenuti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — estratti di malto — altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesci, di crostacei o di molluschi — contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi 	<p>Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli, perlacci, scarti di setacciature o forme simili	— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, — in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e il granturco Zea indurata) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> — Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate 	<p>Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e le-gumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
2103	preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: — preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — farina di senapa e senapa preparata:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate		
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005		
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti		
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari		
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e		




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	<p>— in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</p>		
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari: alimenti preparati per gli animali; esclusi:	<p>Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</p>		
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>		
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>		
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	<p>Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto</p>		
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	<p>Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute</p> <p>Fabbricazione in cui: — i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono già essere originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>		



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
2402	Sigarette di tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 10 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari		
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 10 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari		
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia		
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata		
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato		
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2524	Fibre d'amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)		
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica		



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2.530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (¹)
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (²)
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (³)
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (²)




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)
2715	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari (3)	o (4)
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3)	(4)
(1)			
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (*)	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Acerali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2939 80	Alcaloidi di origine non vegetale		
	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi: esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri: — — sangue umano — — sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari (3)	o (4)
	<p>— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline</p> <p>— emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<p>Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p> <p>Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006):</p> <p>— ottenuti a partire da amicacina della voce 2941</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	— altri	(4)
ex 3006	Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i prodotti seguenti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivia, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, — i materiali della voce 3404 Tuttavia questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole esterificati o eterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: — amidi e fecole esterificati o eterificati — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pirofoniche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	(3)	(4)
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: — pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo — altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali delle voci 3701 o 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari (3)	o (4)
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi — Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 % in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Talloy raffinato	Raffinazione di talloy greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni dissolventi per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		(4)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: — additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi — altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche; non nominati né compresi altrove; preparazioni anti-ossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 3821		(4)
3822	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3824	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali — acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione — alcoli grassi industriali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: I prodotti seguenti della presente voce: — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolamine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; — scambiatori di ioni — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		(4)
	<ul style="list-style-type: none"> — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — acidi sulfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — oli di flemma e di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatore a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri 	
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: <ul style="list-style-type: none"> — prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero — altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (f)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (f)</p>
ex 3907	Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
	— Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — altri: — prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero — altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (f)
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (f) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 3920	— Fogli e pellicole di ionomeri — Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammide o di polietilene	— il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma — pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma — altri	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex capitolo 41	Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, concianti o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — tavole, croci e manufatti simili — altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno esclusi:	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrassato		
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina		
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina		
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: — levigato o incollato con giunture a spina — liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature		
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno;	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno — liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409		
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501		
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierajo o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzati e rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadratati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante», e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911
ex capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattamento, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	(3)	(4)
(1)	(2)			
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	Fabbricazione a partire da filati (1)		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (1): — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta		
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati (1)		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (1) — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta		
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Fabbricazione a partire da filati (1)		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (°): — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati (°)	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, temofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (°): — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da filati (°)	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, temofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da (°): — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta	



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da filati (7)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago — altri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre artificiali in fiocco o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altri- menti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralmati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (7) — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili o materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralmati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralmate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralmati); filati di cimiglia; filati detti «catenella»	Fabbricazione a partire da (7) — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili o materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali o — materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
	— di altri feltri — altri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati (7) Tuttavia, il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria, ricami, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (7)	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per capPELLERIA	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi; di poliesteri o di rayon viscosa	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (1)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — reticelle ad incandescenza, impregnate — altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5909 a 5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro, della voce 5911 — tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da filati (7) Fabbricazione a partire da filati (7)
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati (7)
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		(4)
— altri	Fabbricazione a partire da filati (7)	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati	Fabbricazione a partire da filati (7), (8) Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
— altri	Fabbricazione a partire da filati (7), (8)	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatizzazione, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: — ricamati — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato — tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8) Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)
	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione dei prodotti	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)				o	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:			Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:			Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ :	
	— in feltro, non tessuti			— fibre naturali o	
	— altri:			— materiali chimici o paste tessili	
	— —ricamati			Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— —altri			Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio			Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:			Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti			Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto			Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:			Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti			Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo, altre acconciature, loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (7)		
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata		
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)		
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: — lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI ⁽¹⁾ — altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7006 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o forati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sfiaccatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Sfiaccatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, non colorati, anche tagliati, e — lana di vetro



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102 ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110
	— semilavorati o in polvere	separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
ex 7107 ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
		Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X 5 Cr NiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, ser-rande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio; escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdruciolevoli	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: — rame raffinato — leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, greggio	Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e avanzi di rame
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzati di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7601	Alluminio greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzati di alluminio
7602	Cascami ed avanzati di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (compresa le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (compresa le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio — piombo raffinato — altro	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
8002 e 8007	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: — altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della stessa voce del prodotto non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbuture, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e taglia-carte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
8402	Caldaje a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaje per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Ariprista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: — rulli compressori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
		— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> — macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari 	
ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466	<p>Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466; esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tagliatrici a idrogetto — parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		(4)
da 8469 a 8472	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8486	<p>— Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori</p> <p>— macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori</p> <p>— macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori</p> <p>— strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile; loro parti ed accessori</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
	<p>— forme, per formare ad iniezione o per compressione</p> <p>— macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	— entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— schede di prossimità e «schede intelligenti» con due o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
	<p>— «schede intelligenti» con un circuito integrato elettronico</p>	<p>Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	<p>Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali</p>	<p>Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8526	<p>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando</p>	<p>Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8527	<p>Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria</p>	<p>Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8528	<p>Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p> <p>— monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p>	<p>Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		(4)
	<p>— altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <p>— riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>— riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8535	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8536	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V — connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche — di materie plastiche — di ceramica — di rame 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8537	<p>Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati elettronici: — circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	— multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	<p>Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:</p> <p>— microassiemaggi elettronici</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 87		— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8709	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi: Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8710	Carrì da combattimento e autoblìnde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»): — con motore a pistone alternativo di cilindrata: — — inferiore o uguale a 50 cm ³ — — superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	— altri	(4)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti: esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 89	Navi e altri congegni galleggianti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati		
9007	Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		




Voce SA	Designazione dei prodotti	(1)	(2)	(3)	(4)
	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari				
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapporti, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo			Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: — poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera — altri			Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria			Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile			Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)			Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Vocce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		(4)
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegliate, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
9111	Casse per orologi e loro parti	<p>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: <ul style="list-style-type: none"> — di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		(4)
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi, con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612	Nastri inchiosttratori per macchine da scrivere e nastri inchiosttratori simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe e teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto



- (1) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
- (2) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.
- (3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
- (4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
- (5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
- (6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2%.
- (7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
- (8) Cfr. la nota introduttiva 6.
- (9) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
- (10) SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.



Allegato II-Adel protocollo n. 1

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.


DISPOSIZIONI COMUNI

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le regole seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del presente protocollo.
2. La prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene l'indicazione in inglese seguente:
«Derogation – Annex IIA to Protocol n. 1 - Materials of HS heading n. ... originating from ... used.»
Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 18 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui al suo articolo 21.
3. Il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea prendono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'attuazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte le carni e frattaglie commestibili sono interamente ottenute
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; — il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco-fabbrica del prodotto
da 0812 a 0814	Frutta temporaneamente conservata; frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 8 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
da 1101 a 1104	Prodotti della macinazione	Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006
da 1105 a 1109	Farina, semolino, polvere, fiocchi di patate, ecc.; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui il tenore di materiali non originari non supera il 20 % in peso o Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, esclusi i materiali della voce 1006, in cui i materiali della voce 0710 e della sottovoce 0710,10 utilizzati sono interamente ottenuti




Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: — mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco-fabbrica del prodotto
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
da ex 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: — oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli d'oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto — in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto — in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui: — il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % — il tenore di materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale




Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili: — con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 30 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 — in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % — in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 e 2003	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto — in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale o Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto — in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale o Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto — in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale o



Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
		Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici -di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da ex 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 4101 a 4103	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati- né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate- né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati- né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto



Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
		o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6117	Altri accessori di abbigliamento - confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici, accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)
6213e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati	Tessitura con confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (!) o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Tessitura con confezione (compreso il taglio) o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia il valore degli articoli non originari non deve superare il 35 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento



Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110, tra di loro o con metalli comuni
	— semilavorati - o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterici e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate;	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(¹) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Allegato III del protocollo n. 1

Modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto il presente accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 60 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
	e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾, descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³ ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽²⁾ CertificatoN. Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». ⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.		



<p>13. Richiesta di controllo da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p>..... Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate).</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p>..... Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>
<p>(*) Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>	


NOTE ESPLICATIVE

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dall'ufficio doganale del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Una riga orizzontale deve essere tracciata immediatamente dopo l'ultima trascrizione. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.



DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 n. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾, descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³ ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».		



DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTA i documenti giustificativi seguenti (6):

.....
.....
.....


S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

(6) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.



*Allegato IV del protocollo n. 1***Dichiarazione di origine**

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (¹)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (²).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (¹)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (²).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (¹)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (²).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (¹)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (²).

Versione tedesca

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht (Bewilligungs-Nr. ... (¹)), erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (²) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete ekspordija (tolli Kinnitus nr. ... (¹)) deklareerib, et need tooted on ... (²) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (¹)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (²).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (¹)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (²) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (¹)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (²).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (¹)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (²) preferencijalnog podrijetla.



Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2)

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hliet fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).



Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾
(Luogo e data)

..... ⁽⁴⁾
(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la
dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)

Note

- ⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore registrato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, o da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore registrato o autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore registrato o autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- ⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 40 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla «CM».
- ⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- ⁽⁴⁾ Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.



Allegato V-A del protocollo n. 1

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura..... (1) sono state prodotte in (2) e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra il Ghana e l'Unione europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

..... (3)

..... (4)

..... (5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

(1) — Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la precisazione seguente: « elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte in ».

— Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».

(2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, il Ghana, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio. Se si tratta del Ghana, di un PTOM o di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati o moduli ed, eventualmente, il relativo numero della dichiarazione in dogana.

(3) Luogo e data.

(4) Nome e funzione nella società.

(5) Firma.



Allegato V-B del protocollo n. 1

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura (1) sono state prodotte in (2) e incorporano gli elementi o materiali seguenti che non sono originari del Ghana, di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, di un PTOM o dell'Unione europea per gli scambi preferenziali:

- (3) (4)
..... (5)
..... (6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

- (7) (8)
..... (9)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè pagina non devono essere riprodotte.


- (1) — Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la precisazione seguente: « elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte in ».
— Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5 del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».
(2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, il Ghana, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
(4) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
(5) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».
(6) Aggiungere «e sono state sottoposte alle operazioni seguenti [nell'Unione europea] [nello Stato membro dell'Unione europea] [nel Ghana] [nel PTOM] [nell'altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio]: », con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
(7) Luogo e data.
(8) Nome e funzione nella società.
(9) Firma.



Allegato VI del protocollo n. 1

Scheda d'informazione

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte a penna e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato A4 (210 × 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 65 g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei moduli o affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni modulo deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.



1. Fornitore ⁽¹⁾	SCHEDA D'INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un l'Unione europea e il Ghana		
2. Destinatario ⁽¹⁾			
3. Trasformatore ⁽¹⁾	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6. Ufficio doganale d'importazione ⁽¹⁾	5. Per uso ufficiale		
7. Documento d'importazione ⁽²⁾ Modello n..... Serie del <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>			
MERCİ SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO			
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli	9. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽³⁾	
		11. Valore ⁽⁴⁾	
MERCİ IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	13. Paese di origine	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ⁽²⁾ ⁽⁵⁾
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17. Osservazioni			



<p>18. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme:</p> <p>Documento</p> <p>Modello n.</p> <p>Ufficio doganale.....</p> <p>Data <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Timbro ufficiale</p> <p>(Firma)</p>				<p>19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.</p> <p>Luogo <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr></table> , data</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>			
<p>(¹)(²)(³)(⁴)(⁵) Cfr. le note sul retro</p>							

<p>RICHIESTA DI CONTROLLO</p> <p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.</p> <p>Luogo , data</p> <p>Timbro ufficiale</p> <p>.....</p> <p>(Firma del funzionario)</p>	<p>RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*).</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*)</p> <p>Luogo data</p> <p>Timbro ufficiale</p> <p>.....</p> <p>(Firma del funzionario)</p>
<p>(*) Cancellare la dicitura inutile</p>	



NOTE

1. Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
2. Informazione facoltativa.
3. Kg, hl, m3 o altra unità di misura.
4. Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
5. Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.



Allegato VII del protocollo n. 1

Modulo per la richiesta di deroga

1. Designazione commerciale del prodotto finito	2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso l'Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
1.1. Classificazione doganale (codice SA)	
3. Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi
5. Valore dei materiali utilizzati originari di paesi terzi	6. Valore franco fabbrica del prodotto finito
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la regola di origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9. Designazione commerciale dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7
11. Valore dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7	12. Lavorazioni o trasformazione effettuate, senza conseguire l'origine, nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7
13. Durata della deroga richiesta dal al	14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel Ghana
15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
17. Personale impiegato/previsto	18. Valore aggiunto delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel Ghana 18.1. Manodopera 18.2. Spese generali 18.3. Altro
19. Altre possibili fonti d'approvvigionamento per i materiali utilizzati	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
21. Osservazioni	

Note


1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare «cfr. allegato».
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non contemplato all'articolo 7 del presente protocollo.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7 del presente protocollo senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nel Ghana che chiedono la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7 del presente protocollo.



- Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati di circolazione EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.
- Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.
- Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.
- Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.
-




*Allegato VIII del protocollo n. 1***Paesi e territori d'oltremare**

Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.
2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Saint Pierre e Miquelon,
 - Saint-Barthélemy,
 - Terre australi ed antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna.
3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba,
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten
4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito:
 - Anguilla,
 - Bermuda,
 - Isole Cayman,
 - Isole Falkland,
 - Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
 - Montserrat,
 - Pitcairn,
 - Sant'Elena e dipendenze,
 - Territori dell'Antartico britannico,
 - Territori britannici dell'Oceano indiano,
 - Isole Turks e Caicos,
 - Isole Vergini britanniche.



DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Ghana accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

—



DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Ghana accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

20CE2077

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1527 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Ibiza»/«Oli d'Eivissa» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d'Eivissa» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d'Eivissa» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d'Eivissa» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 211 del 25.6.2020, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1528 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pimientos del Piquillo de Lodosa» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pimientos del Piquillo de Lodosa», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾. Tale modifica comprende la modifica del nome «Pimientos del Piquillo de Lodosa» in «Pimiento del Piquillo de Lodosa».
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Pimientos del Piquillo de Lodosa» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 218 del 2.7.2020, pag. 16.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1529 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Colatura di alici di Cetara» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Colatura di alici di Cetara» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Colatura di alici di Cetara» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Colatura di alici di Cetara» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 208 del 22.6.2020, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO (UE) 2020/1530 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2020

che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ impone a ciascuno Stato membro di istituire un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, cui incombono i compiti specificati in materia di sicurezza ferroviaria. In conformità di tale direttiva, un organismo nazionale preposto alla sicurezza può essere un organismo istituito unilateralmente dallo Stato membro interessato o, in alternativa, un organismo a cui diversi Stati membri assegnano tali compiti per garantire un regime di sicurezza unificato.
- (2) Il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa al fine di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).
- (3) Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁴⁾ («periodo di transizione») tale commissione intergovernativa rappresenta l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798, responsabile del collegamento fisso sotto la Manica.
- (4) Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diverrà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). Salvo disposizione contraria di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, non sarà più un'autorità nazionale preposta alla sicurezza a norma del diritto dell'Unione e quest'ultimo non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.

¹⁾ Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2020.

³⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁴⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.



- (5) Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa come unica autorità preposta alla sicurezza, competente per l'intera infrastruttura.
- (6) A tal fine, la decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ autorizza la Francia, a determinate condizioni, a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale, che integri il trattato di Canterbury, in base al quale la commissione intergovernativa sia mantenuta come unica autorità preposta alla sicurezza competente per l'applicazione del diritto dell'Unione nel collegamento fisso sotto la Manica.
- (7) A tal fine, dovrebbero essere stabilite norme specifiche riguardanti le autorità specifiche preposte alla sicurezza, nonché i doveri dello Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per garantire che il diritto dell'Unione sia costantemente applicato dalla specifica autorità preposta alla sicurezza o, in mancanza, dalla propria autorità nazionale preposta alla sicurezza.
- (8) La risoluzione delle controversie in materia di sicurezza ferroviaria tra lo Stato membro interessato e il paese terzo può sollevare questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe essere resa competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su tali questioni.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/798.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire l'esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva (UE) 2016/798

La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata:

1) all'articolo 3, il punto 7 è sostituito dal seguente:


«7. "autorità nazionale preposta alla sicurezza":

- a) l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria in conformità della presente direttiva;
- b) qualsiasi organismo a cui diversi Stati membri assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato;
- c) qualsiasi organismo a cui uno Stato membro e un paese terzo assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato, a condizione che l'Unione abbia concluso un accordo a tal fine con il paese terzo interessato o che lo Stato membro abbia concluso tale accordo conformemente a un'autorizzazione concessa a tal fine dall'Unione;»;

2) all'articolo 16 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Se un'unica opera di ingegneria è situata in parte in un paese terzo e in parte in uno Stato membro, tale Stato membro può designare, in aggiunta all'autorità nazionale preposta alla sicurezza altrimenti competente per il suo territorio, e in conformità dell'articolo 3, punto 7, lettera c), e a un accordo internazionale concluso dall'Unione o la cui conclusione è da essa autorizzato, un'autorità preposta alla sicurezza competente specificamente per tale opera di ingegneria e per tutti gli altri elementi dell'infrastruttura ferroviaria ad essa collegati ("autorità specifica preposta alla sicurezza"). In conformità di tale accordo internazionale, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può temporaneamente assumere la competenza per la parte dell'opera di ingegneria situata in tale Stato membro.

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).



Nel contesto di un accordo internazionale di cui al primo comma, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure a sua disposizione nell'ambito di tale accordo internazionale per garantire che l'autorità specifica preposta alla sicurezza rispetti il diritto dell'Unione. A tal fine, e ove necessario per motivi di sicurezza ferroviaria, lo Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito da tale accordo internazionale, in base al quale l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte dell'opera di ingegneria situata in tale Stato membro.

5. Qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell'accordo internazionale sollevi una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a tale questione su richiesta del collegio arbitrale istituito per risolvere le controversie nell'ambito di tale accordo internazionale.

Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia a norma del primo comma si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Se il collegio arbitrale non rispetta una qualsiasi sentenza della Corte di giustizia pronunciata in conformità del primo comma, lo Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito dall'accordo internazionale in base al quale l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte della struttura di ingegneria situata in tale Stato membro.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

20CE2081



DECISIONE (UE) 2020/1531 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2020

che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e alla gestione del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).
- (2) Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾ («periodo di transizione») la commissione intergovernativa è un organismo al quale diversi Stati membri assegnano compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria del collegamento fisso sotto la Manica. A tale riguardo, la commissione intergovernativa costituisce pertanto l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. In quanto tale, essa applica le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di sicurezza e, ai sensi della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, di interoperabilità ferroviaria.
- (3) Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diventerà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). Inoltre, e salvo disposizione contraria nell'ambito di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, il diritto dell'Unione non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.
- (4) Un accordo internazionale con un paese terzo in merito all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell'Unione, in particolare dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna

⁽¹⁾ Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2020.

⁽³⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).



esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere un tale accordo solo se autorizzati dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A causa dell'interazione con la legislazione dell'Unione vigente è altresì necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell'Unione, deliberando secondo la procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.

- (5) Con lettera datata 16 luglio 2020 la Francia ha richiesto l'autorizzazione dell'Unione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury.
- (6) Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa quale un'unica autorità preposta alla sicurezza competente per l'intera infrastruttura. Considerata la particolare posizione del collegamento fisso sotto la Manica in quanto collegamento ferroviario che comprende un'unica struttura ingegneristica complessa situata in parte nel territorio francese e in parte in quello di un paese terzo, è opportuno autorizzare la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito riguardante l'applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria dell'Unione al collegamento fisso sotto la Manica, al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato, fatte salve talune condizioni.
- (7) La commissione intergovernativa può svolgere il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese a condizione che la direttiva (UE) 2016/798 sia modificata e che siano soddisfatte determinate condizioni.
- (8) La commissione intergovernativa dovrebbe applicare le stesse norme all'intero collegamento fisso sotto la Manica. Tali norme dovrebbero essere le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/796 e le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici.
- (9) In conformità del trattato di Canterbury, le controversie tra la Francia e il Regno Unito in merito all'interpretazione o all'applicazione del medesimo trattato devono essere risolte da un collegio arbitrale. Qualora tali controversie sollevino questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione, al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione il collegio arbitrale dovrebbe chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») di pronunciarsi in via pregiudiziale su tale questione e dovrebbe essere vincolato a tale pronuncia.
- (10) È necessario stabilire norme specifiche in merito all'attuazione del diritto dell'Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese, al fine di garantire che il diritto dell'Unione sia costantemente applicato in modo corretto e che la Commissione possa sorvegliarne l'applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia anche in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale. A tal fine la Francia dovrebbe mantenere il diritto di agire unilateralmente, se necessario, per garantire l'integrale, corretta e tempestiva applicazione del diritto dell'Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla sua giurisdizione.
- (11) Per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, gli organi giurisdizionali ai quali si applica l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) dovrebbero avere la competenza esclusiva per i ricorsi presentati dai concessionari e dagli utilizzatori del collegamento fisso sotto la Manica contro le decisioni della commissione intergovernativa.
- (12) Gli elementi descritti ai considerando da (8) a (11) dovrebbero essere ripresi negli accordi internazionali tra la Francia e il Regno Unito riguardanti il collegamento fisso sotto la Manica. Tali accordi internazionali dovrebbero essere compatibili sotto ogni aspetto con il diritto dell'Unione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali la Francia è autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale («accordo integrativo») con il Regno Unito che integri il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica («trattato di Canterbury») per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica.



Tale accordo internazionale entra in vigore dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e rispetta le condizioni seguenti:

- a) al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato lungo l'intero collegamento fisso sotto la Manica, la commissione intergovernativa garantisce l'applicazione, per quanto riguarda il collegamento fisso sotto la Manica, delle disposizioni del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»), inerenti ai compiti delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798, e in particolare del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici;
- b) qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell'articolo 19 del trattato di Canterbury sollevi una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, il collegio arbitrale non ha il potere di pronunciarsi su tale questione. In tal caso il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione. La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia è vincolante per il collegio arbitrale;
- c) laddove necessario, in particolare in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale, la Francia mantiene il diritto di agire unilateralmente allo scopo di garantire l'applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell'Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese;
- d) gli organi giurisdizionali ai quali si applica l'articolo 19, paragrafo 1, TUE hanno la competenza esclusiva per i ricorsi presentati dai concessionari e dagli utilizzatori del collegamento fisso sotto la Manica contro le decisioni della commissione intergovernativa, nella sua funzione di autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798;
- e) deve essere compatibile sotto ogni aspetto con il diritto dell'Unione.

Articolo 2

La Francia informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull'accordo integrativo e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.

Al termine dei negoziati la Francia presenta alla Commissione il progetto di accordo integrativo risultante. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Entro un mese dalla ricezione del progetto di accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 della presente decisione. Se la Commissione decide che i requisiti sono stati rispettati, la Francia può firmare e concludere l'accordo integrativo.

La Francia trasmette alla Commissione una copia dell'accordo integrativo entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l'accordo integrativo debba essere applicato a titolo provvisorio, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH

20CE2082



DECISIONE (UE) 2020/1532 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella 66ª sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 87/369/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ⁽²⁾ e il relativo protocollo di emendamento ⁽³⁾ (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (CSA).
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il CSA, fra l'altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.
- (3) Il CSA è chiamato ad adottare pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché a decidere su raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA nella sua sessione di settembre 2020.
- (4) È importante ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.

¹⁾ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

⁽³⁾ Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11).



- (5) In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative o di altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme della convenzione SA, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in quanto, una volta accettati, tali pareri di classificazione e talune di tali decisioni di classificazione e le modifiche saranno pubblicati in una comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e saranno applicabili agli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al CSA.
- (6) La presente decisione integra la decisione (UE) 2020/1410 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In allegato è riportata la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella 66ª sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA.

Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2020/1410 del Consiglio, del 25 settembre 2020, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella 66ª sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato (GU L 327 dell'8.10.2020, pag. 1).



ALLEGATO

Il presente allegato integra l'allegato della decisione (UE) 2020/1410.

II.2. Elaborazione di tavole di concordanza tra le versioni 2017 e 2022 del sistema armonizzato (docc. NC2704, NC2749 e NC2753)

Per quanto riguarda la tavola di concordanza delle sottovoci 4 407,13 e 4 407,14 (miscele di S-P-F (abete rosso, pino e abete) e Hem-fir (Western hemlock e abete), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal segretariato dell'OMD al punto 20 del documento NC2753.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 4 418,83 (travi a I), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 14 del documento NC2753.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 7 019,71 (veli/fogli sottili di fibre di vetro), l'Unione osserva che l'unico trasferimento dal SA 2017 sarebbe quello della sottovoce 7 019,32.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per le sottovoci 8 462,62 e 8 462,63 (fucinatrici), l'Unione sostiene il mantenimento di tutte le sottovoci proposte per il trasferimento di cui alla voce SA 2017, comprese quelle tra parentesi quadre.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8 519,81 (segreterie telefoniche), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 26 del documento NC2704.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8 539,51 (LED), l'Unione sostiene la conclusione del segretariato dell'OMD al punto 24 del documento NC2704.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la nuova sottovoce 8 541,51 (trasduttori a semiconduttore), l'Unione osserva che non vi è prova di parti classificate separatamente nella versione SA 2017. Non sono pertanto necessari ulteriori trasferimenti.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la voce 88.06 (aeromobili senza equipaggio), l'Unione sostiene l'opzione i) di cui al punto 25 del documento NC2704.

Infine, l'Unione sostiene la correzione di alcuni errori redazionali nel progetto di tabelle di concordanza I e II, che figurano nell'allegato del documento NC2753.

III.4. Classificazione nel SA 2022 di talune collezioni e pezzi da collezione di interesse numismatico (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2711, NC2754)

L'Unione classificherebbe i tre prodotti nella nuova sottovoce 9 705,31 nel SA 2022. L'Unione prende atto che sia il Canada che il segretariato dell'OMD sostengono la proposta dell'Unione di sopprimere la menzione delle «monete generalmente note nel settore come "antiche" o "monete antiche"» dal secondo capoverso del punto 4 della nuova parte (A) delle NESA per la voce 97.05.

III.5. Classificazione nel SA 2022 di cartucce per stampanti 3D (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2712, NC2755)

L'Unione sostiene la proposta di modifica delle NESA che specifica che le cartucce per stampanti 3D con componenti elettronici o meccanismi meccanici dovrebbero essere classificate come parti di stampanti 3D.

L'Unione classificherebbe i prodotti presentati in entrambi i documenti NC2712 e NC2755 alla voce 84.85 del SA 2022 come parti di stampanti 3D, in considerazione della presenza di componenti elettronici per il collegamento a una stampante 3D.

III.7. Relazione della 57ª sessione del sottocomitato di esame del SA (Doc. NR1434)

III.8. Questioni da sottoporre a decisione (Doc. NC2709)

(a) Allegati C/4 e D/8 — Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VI)

(b) Allegati C/5, D/9 e D/22 — Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VII)



- (c) Allegati C/8 e D/12 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XIII)
- (d) Allegati C/13 e D/17 — Modifiche alle note esplicative conseguenti alla raccomandazione a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XX)
- (e) Allegati C/14 e D/18 — Eventuali modifiche delle note esplicative relative a determinati materiali per parchi di divertimento (proposta degli Stati Uniti)

L'Unione accetta tutte le modifiche proposte in detti documenti.

- (f) Allegati C/1 e D/5 — Eventuali modifiche delle note esplicative della voce 15.09 per quanto riguarda gli altri oli di oliva vergini e della voce 15.15 per quanto riguarda esempi di grassi e oli di origine microbica

Per quanto riguarda le NESA per la rubrica 15.09, l'Unione sostiene la proposta dell'Unione (opzione 2) e la nuova proposta del Canada (opzione 3). Al punto D) 2), l'Unione sostiene l'uso di «o» (opzione 2) anziché «e/o».

Per quanto riguarda le NESA per la voce 15.15, l'Unione sostiene l'uso dell'espressione «single cell organism» («organismo unicellulare») (opzione 1) e l'uso di «o» (opzione 2) anziché «e/o». Negli esempi a) e b), l'Unione sostiene l'uso dell'espressione «obtained from» («ottenuti da») (opzione 2).

- (g) Allegati C/3 e D/7 — Eventuali modifiche delle note esplicative relative ai «placebos» («placebo») e ai «double-blinded clinical kits» («kit di sperimentazione clinica in doppio cieco») della voce 30.06 (Richiesta dell'Australia)

Per quanto riguarda la frase «The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials» («I placebo di questa voce comprendono anche [vaccini di controllo] [vaccini controllati] [vaccini utilizzati come sostanze di controllo e] che sono stati autorizzati per l'uso in sperimentazioni cliniche riconosciute»), l'Unione non sostiene l'aggiunta di questa frase al testo della voce (12) delle NESA alla voce 30.06, in quanto non è chiaro quale tipo di sostanze siano da essa descritte. Se le altre parti contraenti decidono di aggiungere la frase, l'Unione è a favore di «vaccines which are used as control substances» («vaccini utilizzati come sostanze di controllo») (opzione 3) o, se occorre flessibilità, «control vaccines» («vaccini di controllo») (opzione 1).

Per quanto riguarda la frase «[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]» («[I principi attivi da testare possono includere medicinali di origine vegetale [per usi terapeutici o profilattici].]»), l'Unione rimane flessibile per inserirla nel testo, ma non sostiene un elenco aperto di esempi come suggerito dagli Stati Uniti.

- (h) Allegati C/6 e D/10 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione IX)

L'Unione sostiene la proposta di aggiungere le note esplicative delle sottovoci 4 412,41, 4 412,42 e 4 412,49. L'Unione chiede che il testo proposto sia ulteriormente analizzato e migliorato al fine di allinearli alle attuali pratiche di classificazione nell'Unione (ad esempio, l'orientamento delle impiallaccature).

- (i) Allegati C/7 e D/11 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezioni XI e XII)

L'Unione sostiene l'aggiunta di «paraseismic wall covering» («rivestimenti murali parasismici») e «geotextiles» («geotessili») all'elenco di esempi di tessili elettronici. Nel testo sui geotessili, l'Unione è a favore della dicitura «sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres» («sensore costituito da fibre o almeno parte integrante delle fibre») (opzione 2), come ha precedentemente proposto.

L'Unione sostiene l'adozione provvisoria dei testi approvati dal sottocomitato di esame dell'SA.

- (j) Allegati C/12 e D/16 — Modifiche delle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XVII)

L'Unione sostiene l'aggiunta del riferimento alle videocamere integrate in modo permanente al paragrafo 3 delle NESA per la voce 88.06, a condizione che il parere di classificazione che classifica un drone con una videocamera integrata nella voce 85.25 sia riesaminato e allineato con il SA 2022 e le NESA.

In relazione al paragrafo 4 delle NESA relative alla rubrica 88.06, l'Unione sostiene la proposta della Cina con ulteriori criteri tecnici introdotti dall'Unione (seconda opzione).



- (k) Allegati C/15 e D/19 — Eventuali modifiche delle note esplicative del capitolo 97 relative a taluni beni culturali (proposta degli Stati Uniti)

L'Unione non sostiene l'elenco degli articoli citati a titolo di esempio, in quanto sono molto specifici e si limitano a spiegare la portata degli articoli da classificare nella sottovoce 9 705,10.

L'Unione osserva inoltre che le definizioni e gli esempi forniti non fornirebbero chiarezza su come classificare, ad esempio, i «traditional national costumes» («costumi nazionali tradizionali») o le «old cars» («automobili d'epoca»).

- (l) Allegati C/16 e D/20 — Modifica delle note esplicative delle RGI (SA 2022)

L'Unione sostiene la proposta originale del segretariato dell'OMD (opzione 1, utilizzando il termine «merely» («semplicemente»), rimanendo flessibile riguardo all'espressione «not further worked than» («non altrimenti lavorato») e chiede di allineare i testi in inglese e francese.

- III.9. Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 71.04 in relazione ai diamanti sintetici (proposta del processo di Kimberley) (doc. NC2757)

L'Unione approva le modifiche proposte al nuovo terzo paragrafo della voce 71.04 e alla creazione di un nuovo punto 3 delle note esplicative della sottovoce 7 104,91.

- III.10. Classificazione di un elemento microelettronico (MEMS) nel SA 2022 (proposta del segretariato)

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 85.41.

20CE2083



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1533 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette[«Limone dell'Etna» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Limone dell'Etna» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Limone dell'Etna» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Limone dell'Etna» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

²⁾ GU C 204 del 18.6.2020, pag. 24.

³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1534 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2020

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1355/2008 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio specifico per società compreso tra 361,4 EUR/tonnellata e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.
- (2) Tali misure sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 marzo 2012 ⁽³⁾, ma sono state nuovamente istituite il 18 febbraio 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure sono state mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.

1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore ⁽⁶⁾, la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («Fenaval» o «il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), ha chiesto l'apertura di un riesame in previsione della scadenza. La Fenaval ha argomentato che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (5) Il 10 dicembre 2019, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35).


⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, *Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt*.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 17).

⁽⁶⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 104 del 19.3.2019, pag. 10).

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 414 del 10.12.2019, pag. 14).



1.3. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (6) L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (il «periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2019 («il periodo in esame»).

1.4. Parti interessate

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. In particolare, ha contattato i richiedenti, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti dell'Unione e le autorità della RPC.
- (8) Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Campionamento

- (9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1. Campionamento dei produttori esportatori nella RPC


- (10) Il richiedente ha presentato un elenco di 33 esportatori/produttori cinesi del prodotto in esame ^(*). Pertanto, in considerazione del numero evidentemente elevato di esportatori/produttori della RPC, nell'avviso di apertura la Commissione ha previsto il campionamento.
- (11) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (12) Cinque produttori o gruppi di produttori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Dato il numero elevato di esportatori/produttori noti del prodotto oggetto del riesame nella RPC, il livello di collaborazione è stato considerato basso.
- (13) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di un produttore e di due gruppi di produttori con il massimo volume di capacità e di esportazioni verso l'Unione europea. I due gruppi di società selezionati hanno venduto quantità significative anche sul mercato interno della RPC. Tale campione rappresentava il 69 % del volume dichiarato esportato nell'Unione europea nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019. Il questionario degli esportatori è stato reso disponibile online ^(*) il giorno dell'apertura dell'inchiesta e il link al sito web è stato inviato a tutte le parti interessate. Le società incluse nel campione disponevano di 30 giorni per rispondere al questionario.
- (14) Tuttavia, un gruppo e un produttore inclusi nel campione hanno deciso di ritirare la loro offerta di collaborazione. Pertanto, la Commissione ha deciso di continuare l'inchiesta sulla base delle altre società che hanno collaborato (due società e un gruppo di società). Subito dopo essere stati informati dalla Commissione che tutte le società esportatrici che hanno collaborato dovevano compilare il questionario per i produttori esportatori, due produttori esportatori hanno ritirato la loro offerta di collaborazione. Un solo gruppo di produttori esportatori ha fornito le informazioni richieste. Questo gruppo rappresenta circa il [45 % - 65 %] di tutte le esportazioni dalla RPC verso l'Unione.

1.5.2. Campionamento degli importatori indipendenti

- (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori/i distributori noti sono stati invitati a compilare il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura.

^(*) Si rimanda all'allegato 3 della denuncia.

^(*) Disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.



- (16) Soltanto quattro importatori hanno risposto al modulo di campionamento, pertanto il campionamento non è stato ritenuto necessario.

1.6. Questionari e visite di verifica

- (17) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. I questionari per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell'Unione nella RPC sono stati resi disponibili online ⁽¹⁰⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
- (18) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai due produttori dell'Unione, da tredici fornitori di materie prime e da un produttore esportatore della RPC. Un importatore e un utilizzatore hanno presentato risposte incomplete al questionario. Il governo della RPC non ha risposto al questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (19) A causa delle misure di blocco e delle restrizioni ai viaggi dovute all'epidemia di COVID-19 in tutto il mondo e all'interno dell'Unione, le visite di verifica programmate a norma dell'articolo 16 del regolamento di base non sono state effettuate presso le sedi delle seguenti persone giuridiche.

Produttori dell'Unione:

- Agricultura y Conservas SA, Algemesí (Valencia), Spagna
- Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valencia), Spagna

Produttori esportatori della RPC e operatori commerciali collegati:

- Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co., Ltd e la sua società collegata Zhejiang Merry LIFE Food Co., Ltd («il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato» o «gruppo Yiguan»)

- (20) Poiché non è stato possibile effettuare visite di verifica in loco presso le sedi delle suddette società a causa dell'epidemia di COVID-19, la Commissione ha esaminato le informazioni adeguatamente presentate dalle parti (come le risposte al questionario o le risposte a lettere di richiamo) in linea con la comunicazione del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽¹¹⁾.
- (21) La Commissione ha sottoposto a controlli incrociati a distanza tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza dei due produttori dell'Unione e del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato.

1.7. Osservazioni sulla denuncia e sull'apertura dell'inchiesta

- (22) Il 16 gennaio 2020 due parti interessate, segnatamente la *China Chamber of Commerce for Import & Export for Foodstuffs, native produce and animal by-products* («CCC»), a nome di alcuni produttori esportatori cinesi e il gruppo Yiguan, hanno presentato le loro osservazioni in merito alla denuncia e all'apertura dell'inchiesta ⁽¹²⁾.
- (23) La CCC ha sostenuto principalmente che l'apertura dell'attuale procedimento in previsione della scadenza non era giustificata e che pertanto il presente procedimento avrebbe dovuto essere immediatamente chiuso per i seguenti motivi:
- le presunte distorsioni del mercato e l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, per determinare i margini di dumping, non sono conformi al diritto dell'OMC;
 - la denuncia contiene informazioni fuorvianti e una percezione errata della struttura economica della Cina e non contiene nessun elemento di prova fondato atto a dimostrare che i prezzi dei fattori produttivi degli agrumi siano soggetti a distorsioni. La CCC ha inoltre sollevato il tema del ruolo delle imprese di Stato in alcuni mercati cinesi: presenza dello Stato e distorsioni del mercato, diritti di uso dei terreni, presunta discriminazione mediante politiche o misure e costi del lavoro;

⁽¹⁰⁾ Disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.

⁽¹¹⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽¹²⁾ Numero fascicolo t20.000686.



- la politica agricola comune dell'Unione;
 - sovvenzioni e regimi di sostegno messi a disposizione degli agricoltori dal governo spagnolo nel settore dell'agricoltura;
 - elementi di prova insufficienti a dimostrare l'esistenza del rischio di reiterazione o persistenza del pregiudizio.
- (24) La Commissione ha respinto tutte le argomentazioni presentate dalla CCC. Le motivazioni specifiche per cui tali argomentazioni sono state respinte sono illustrate nei seguenti punti:
- al considerando 54 per quanto riguarda la conformità al diritto dell'OMC della metodologia utilizzata per stabilire il valore normale e ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9 per quanto riguarda le distorsioni significative dei costi e dei prezzi nella RPC, compresi quelli dei fattori produttivi utilizzati nella produzione di conserve di mandarini;
 - al considerando 55 per quanto riguarda la politica agricola comune dell'Unione e i regimi di sostegno per gli agricoltori spagnoli;
 - al punto 4 per quanto riguarda la probabilità di reiterazione o persistenza del pregiudizio.

1.8. Fase successiva della procedura

- (25) Il 5 agosto 2020 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni») e ha invitato le parti a presentare osservazioni. Solo la CCC ha presentato osservazioni.
- (26) Non sono pervenute richieste di audizione.
- (27) Il 7 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso a tutte le parti interessate un'ulteriore divulgazione finale delle informazioni per includere una clausola di monitoraggio. A tutte le parti interessate è stato concesso un periodo di tre giorni per presentare osservazioni sull'ulteriore documento finale di divulgazione delle informazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (28) Il prodotto in esame nell'ambito del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti attualmente alla voce 2008 del SA, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 («conserve di mandarini»).
- (29) Il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di varie dimensioni, per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi mercati, di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero, di succo o acqua.
- (30) Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti può essere utilizzata come prodotto fresco o destinato alla trasformazione. Esse sono simili tra loro e le loro preparazioni o conserve sono considerate, pertanto, come un unico prodotto.

2.2. Prodotto simile

- (31) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base:
- a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (32) La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.



3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari


- (33) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.
- (34) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di conserve di mandarini sono continuate a livelli simili rispetto alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (ossia dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013). In termini assoluti, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC sono state pari a 19 152 tonnellate. Il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato rappresenta circa il [17 % - 25 %] del mercato dell'Unione.
- (35) La capacità produttiva totale dichiarata del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato è stata pari a circa il 5 % della capacità produttiva totale cinese stimata. Visto lo scarso livello di cooperazione, la Commissione ha applicato l'articolo 18 e ha basato le sue conclusioni sul mercato cinese delle conserve di mandarini, anche in materia di produzione, capacità e capacità inutilizzata, sui dati disponibili.
- (36) Le risultanze relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate di seguito si basano in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche basate sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6»), nonché sulle risposte al questionario per il campionamento fornite al momento dell'apertura dell'inchiesta, sulle risposte al questionario fornite dal gruppo Yiguan e sulle informazioni fornite dalla CCC. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali le banche dati di Global Trade Atlas ⁽¹³⁾ («GTA») e Orbis Bureau van Dijk ⁽¹⁴⁾ («Orbis»).

3.1.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (37) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili nella domanda di riesame in previsione della scadenza all'apertura dell'inchiesta che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative sul mercato interno della RPC a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta concernente la RPC a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (38) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per la possibile applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Cinque produttori hanno presentato le informazioni pertinenti.
- (39) La Commissione, per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in relazione alle presunte distorsioni significative sul mercato interno della RPC a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dal governo della RPC.
- (40) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nei confronti della RPC entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (41) La CCC e il gruppo Yiguan hanno formulato osservazioni sull'esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione ha trattato tali argomentazioni al considerando 54.
- (42) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale per il produttore esportatore basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

⁽¹³⁾ Global Trade Atlas — GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).

⁽¹⁴⁾ <https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies>.



- (43) Il 23 gennaio 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate mediante la prima nota al fascicolo ⁽¹⁵⁾ (la «prima nota al fascicolo»), invitandole a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l'energia, la manodopera e i residui di produzione impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come il paese rappresentativo più appropriato in quel momento.
- (44) La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da Fenaval e Frucom ⁽¹⁶⁾.
- (45) La Commissione ha preso in esame tali osservazioni in una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 29 maggio 2020 (la «seconda nota al fascicolo»). In tale nota la Commissione ha precisato ulteriormente l'elenco dei fattori produttivi e ha ribadito che la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

3.2. Valore normale per il produttore esportatore che ha collaborato

- (46) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (47) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispettino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»). Come ulteriormente illustrato nel seguito, la Commissione ha concluso nell'ambito della presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e in assenza di argomentazioni fondate da parte dei produttori esportatori, è risultato opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.2.1. Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1. Introduzione

- (48) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
- il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
 - la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
 - l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
 - l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
 - la distorsione dei costi salariali;
 - l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

⁽¹⁵⁾ Nota al fascicolo — Numero fascicolo t20.000629.

⁽¹⁶⁾ La Frucom rappresenta gli interessi degli importatori europei di prodotti alimentari, compresa la frutta secca, la frutta a guscio commestibile e i prodotti ortofrutticoli trasformati, comprese le conserve di mandarini.



- (49) In conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze fattuali possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
- (50) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che *«[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».*
- (51) A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») ⁽¹⁷⁾, che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta in fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura.
- (52) Come indicato nel considerando 18, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo (relazione compresa) riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
- (53) Come indicato al considerando 23, sono state ricevute osservazioni a tale proposito dalla CCC e dal gruppo Yiguan. Entrambi hanno sostenuto che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non era giustificata né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista fattuale. Secondo la CCC e il gruppo Yiguan, ciò è dovuto al fatto che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative. Inoltre, secondo la CCC e il gruppo Yiguan, il calcolo del valore normale costruito da parte dell'UE non è stato effettuato in conformità all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC e alla relativa interpretazione dell'organo di appello nella causa UE – Biodiesel (Argentina), secondo cui la costruzione del valore normale è consentita solo se «nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato [...] tali vendite non permettono un valido confronto». La CCC ha affermato che la presenza di distorsioni significative non rientra né nella categoria delle vendite non eseguite nel corso di «normali operazioni commerciali» né in una «particolare situazione di mercato». Inoltre, la CCC e il gruppo Yiguan hanno fatto riferimento a una presunta mancata dimostrazione dell'esatto modo in cui l'intervento pubblico incida sui prezzi causando, di conseguenza, distorsioni. Inoltre, la CCC e il gruppo Yiguan hanno chiesto se i regimi di sostegno esistenti nell'ambito della politica agricola comune dell'Unione e/o del diritto nazionale spagnolo non comportino un intervento pubblico e, di conseguenza, una distorsione dei corrispondenti costi e prezzi dei produttori di conserve di mandarini dell'Unione. A questo proposito, la CCC e il gruppo Yiguan chiedono alla Commissione di non applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, in considerazione delle specificità del settore agricolo che, a loro avviso, rappresenta un settore particolare per il quale tutti i paesi del mondo attuano una qualche politica di sostegno.

⁽¹⁷⁾ *Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations* (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).



- (54) Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 110 che è opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione non concordava con le osservazioni presentate dalla CCC e dal gruppo Yiguan secondo cui non dovrebbe essere applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis. Al contrario, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile e debba essere applicato nelle circostanze del caso di specie. Ha ritenuto che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC. La Commissione ha rammentato inoltre a tal riguardo che la controversia DS473 UE-Biodiesel (Argentina) non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (55) Per quanto riguarda il riferimento della CCC e del gruppo Yiguan alla politica agricola comune dell'Unione e/o ai presunti regimi di sostegno esistenti nell'ambito del diritto nazionale spagnolo, la Commissione ha rammentato che per accertare l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, viene analizzata la possibile incidenza di uno o più degli elementi elencati nella suddetta disposizione sui prezzi e sui costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, comprese le valutazioni qualitative generali della situazione specifica di un settore, non sono presi in considerazione in questo contesto. L'argomentazione sollevata dalla CCC e dal gruppo Yiguan non è pertanto pertinente ed è stata respinta.
- (56) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha ribadito le argomentazioni esposte al considerando 53, sostenendo che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, introdotto unilateralmente dall'UE, va oltre le disposizioni giuridiche vigenti dell'accordo antidumping, che non reca una disposizione corrispondente. Inoltre, la CCC ha affermato che la decisione dell'organo d'appello nella controversia DS473 stabilisce le regole per determinare i valori normali e che le decisioni di detto organo devono essere rispettate dall'UE.
- (57) La Commissione ha ribadito, come illustrato al considerando 54, che la controversia DS473 non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale nel paese di origine dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo. Inoltre, la decisione dell'organo d'appello nella controversia DS473 ha confermato che vi sono circostanze in cui il valore normale nel paese di origine può essere costruito utilizzando informazioni provenienti da un paese terzo rappresentativo.
- (58) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondata su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame. Sulla base di tale analisi, come illustrato ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, l'argomentazione relativa alla mancata dimostrazione del modo in cui l'intervento pubblico incida sui prezzi nel settore delle conserve di mandarini è respinta.

3.2.1.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi praticati sul mercato interno della RPC

- (59) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «*economia di mercato socialista*». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «*proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori*». L'economia pubblica è la «*forza trainante dell'economia nazionale*» e lo Stato ha il mandato di «*garantirne il consolidamento e la crescita*»⁽¹⁸⁾. Di conseguenza, l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

⁽¹⁹⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 10.



- (60) Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese»⁽²⁰⁾. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nel contesto del quale entrano in gioco i limiti delle forze del libero mercato.
- (61) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato⁽²¹⁾. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
- (62) Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.1.5)⁽²²⁾.
- (63) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.1.8)⁽²³⁾. Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC⁽²⁴⁾.
- (64) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali⁽²⁵⁾. Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale⁽²⁶⁾.

⁽²⁰⁾ Consultabile all'indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

⁽²¹⁾ Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.


⁽²²⁾ Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

⁽²³⁾ Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

⁽²⁴⁾ Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

⁽²⁵⁾ Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

⁽²⁶⁾ Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.



- (65) In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ⁽²⁷⁾.
- (66) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha osservato che la Commissione ritiene che l'economia di mercato socialista, in base alla quale l'economia di Stato assume una posizione predominante in Cina, e il rafforzamento di tale posizione da parte del PCC giustifichino l'applicazione di un metodo diverso per determinare il valore normale. A questo proposito, la CCC ha criticato la Commissione per le osservazioni relative al fatto che lo sviluppo del paese sia stato conseguito attraverso la «distorsione del mercato». Secondo la CCC, qualsiasi partito politico del mondo sarebbe preoccupato per l'economia del suo paese e tenterebbe di migliorare il tenore di vita interno. Di conseguenza, la CCC ha ritenuto che l'approccio della Commissione fosse di natura politica e, in misura apprezzabile, di parte.
- (67) La Commissione ha respinto l'accusa di essere di parte. Come già indicato al considerando 48, l'analisi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, si concentra solo sulle distorsioni significative, ossia quelle che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. La Commissione si è quindi basata su circostanze fattuali esistenti nel paese esportatore.

3.2.1.3. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

- (68) Nella RPC, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
- (69) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche il punto 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di Stato ⁽²⁸⁾. In cambio, le imprese di Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti ⁽²⁹⁾.
- (70) Nel settore delle conserve di frutta sono presenti molti piccoli produttori e il settore è generalmente caratterizzato da un gran numero di PMI. Era quindi impossibile determinare il rapporto tra imprese di Stato e società private. In assenza di informazioni che dimostrino il contrario, la Commissione ha ritenuto che lo Stato sia alquanto presente anche in questo settore. Tuttavia, indipendentemente dalla proprietà, tutti i produttori sono soggetti agli orientamenti politici dello Stato cinese, come illustrato al punto 3.2.1.5.

3.2.1.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

- (71) Oltre ad esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti ⁽³⁰⁾, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del

⁽²⁷⁾ Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16, relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84, relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

⁽²⁸⁾ Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

⁽²⁹⁾ Relazione, capitolo 5, pagg. 104-109.

⁽³⁰⁾ Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.



PCC, come specificato nella costituzione del PCC ⁽³¹⁾ e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ⁽³²⁾. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ⁽³³⁾. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di conserve di mandarini e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

- (72) Sebbene siano disponibili solo informazioni limitate sulla presenza dello Stato nel settore delle conserve di mandarini a causa della sua frammentazione, l'inchiesta ha stabilito che l'acciaio rappresenta circa il 21 % del costo di produzione e quindi, oltre agli agrumi (che rappresentano circa il 25-30 % del costo di produzione), risulta essere la materia prima più importante per la produzione di conserve di mandarini. Il settore siderurgico, tuttavia, è soggetto a una notevole posizione dominante dello Stato ⁽³⁴⁾. Nel settore siderurgico, molti dei principali produttori di acciaio sono imprese di Stato. Taluni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» ⁽³⁵⁾ come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Data l'importanza dell'acciaio come fattore produttivo nella produzione di lattine, i produttori di conserve di mandarini beneficiano di eventuali distorsioni dei prezzi dovute all'interferenza dello Stato nel settore siderurgico.
- (73) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha contestato l'approccio della Commissione. A suo parere, la Commissione ha ammesso che la presenza dello Stato nel settore degli agrumi è piuttosto limitata, ma ha poi sorvolato su tale punto parlando del contributo del settore siderurgico anziché della presenza dello Stato nel settore in oggetto.
- (74) La Commissione ha respinto tale asserzione. Come ricordato ai considerando 96 e 97, le caratteristiche pertinenti del sistema cinese che causano distorsioni significative si applicano in tutto il paese e in tutti i settori, compreso ai fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di conserve di mandarini. Data l'importanza dell'acciaio come fattore produttivo e in considerazione del fatto che tutti i fattori produttivi tranne una parte dello zucchero sono acquistati nella RPC, i costi delle conserve di mandarini sono chiaramente esposti a tali distorsioni sistemiche, anche a causa della notevole posizione dominante dello Stato nel settore siderurgico.
- (75) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.1.8) e nella fornitura di ulteriori materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ⁽³⁶⁾.
- (76) Di conseguenza, la presenza e gli interventi dello Stato nelle imprese, incluse quelle di sua proprietà, e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.

3.2.1.5. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

- (77) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione cinese comporta che le risorse siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato ⁽³⁷⁾.

⁽³¹⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 26.

⁽³²⁾ Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

⁽³³⁾ Consultabile all'indirizzo <https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU> (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

⁽³⁴⁾ Relazione, capitolo 14, pag. 358.

⁽³⁵⁾ Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione: <http://www.mit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html> (ultima consultazione: 8 giugno 2020).

⁽³⁶⁾ Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

⁽³⁷⁾ Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.



- (78) In particolare nel settore delle conserve di mandarini, come già indicato al considerando 72, l'acciaio rappresenta un importante fattore produttivo. Anche se il settore delle conserve di mandarini in quanto tale è un settore secondario dell'industria, non coperto specificamente dai principali piani del governo della RPC, i produttori di tale settore beneficiano delle distorsioni di prezzo nelle materie prime utilizzate, principalmente acciaio e ferro.
- (79) L'industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave ⁽³⁸⁾. Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale» ⁽³⁹⁾. I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore ⁽⁴⁰⁾. Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» ⁽⁴¹⁾ («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell'acciaio come settori incoraggiati. L'applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC ⁽⁴²⁾.
- (80) Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità a un'ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l'altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l'eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore siderurgico ⁽⁴³⁾.
- (81) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figurano la produzione di acciaio e ferro in quanto materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di operare normalmente.
- (82) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha sostenuto che l'argomentazione della Commissione sembrava implicare che le risorse nella RPC siano allocate senza seguire alcuna forza di mercato, ostacolando in tal modo lo sviluppo economico complessivo del paese, il che non era vero. Inoltre, la CCC ha sottolineato che anche tutti gli operatori economici dell'UE, pubblici o privati, agiscono in base ai piani dell'UE o alle politiche elaborate dagli Stati membri.
- (83) La Commissione ha ribadito a questo proposito che questioni quali lo sviluppo economico globale o il miglioramento del tenore di vita non sono oggetto dell'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Invece, come indicato al considerando 48, l'analisi si focalizza solo sulla misura in cui i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Per quanto riguarda il riferimento della CCC alla modalità di azione degli operatori economici dell'UE, la Commissione ha ricordato, come già indicato al considerando 55, che l'analisi delle distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, esamina l'impatto potenziale di uno o più elementi elencati in tale disposizione sui prezzi e sui costi nel paese esportatore. Le azioni degli operatori economici in altri mercati non sono state prese in considerazione in questo contesto.

⁽³⁸⁾ Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

⁽³⁹⁾ Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

⁽⁴⁰⁾ Relazione, capitolo 14, pag. 347.

⁽⁴¹⁾ Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

⁽⁴²⁾ Cfr. il considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GUL 146 del 9.6.2017, pag. 17).

⁽⁴³⁾ Relazione — capitolo 14, pagg. 375-376.



- 3.2.1.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
- (84) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento ⁽⁴⁴⁾.
- (85) Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso ⁽⁴⁵⁾. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ⁽⁴⁶⁾. Nell'assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ⁽⁴⁷⁾.
- (86) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di conserve di mandarini sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. La presente inchiesta non ha rivelato alcun elemento tale da mettere in discussione tali risultanze, dato che la CCC e il gruppo Yiguan si limitano a sostenere che assegnare i terreni non equivale a imporre restrizioni o proibizioni dell'uso commerciale dei terreni e che tutti i paesi proteggono gli agricoltori, in quanto l'agricoltura rappresenta una parte fondamentale delle attività economiche di qualsiasi paese che sono strettamente legate alla stabilità e alla sicurezza sociali. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC. Tali considerazioni, sulla base degli elementi di prova disponibili e in assenza di informazioni che dimostrino il contrario, sembrano pienamente applicabili anche al settore delle conserve di mandarini.
- (87) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCC e il gruppo Yiguan hanno affermato che, poiché la Commissione non è stata in grado di reperire elementi di prova a sostegno delle proprie conclusioni relative alle distorsioni del mercato, dato che mancavano elementi fattuali nell'industria degli agrumi, essa è passata a disquisire della struttura economica generale della Cina, caratterizzata dall'«economia socialista», della struttura amministrativa del governo della RPC e del ruolo del PCC. Nelle sue osservazioni, la CCC ha osservato che elementi quali la mancanza o l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale non si riscontrano nel settore degli agrumi.
- (88) Le argomentazioni della CCC non sono state accettate. La Commissione ha ricordato che il diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese è generalmente applicabile ⁽⁴⁸⁾, anche al settore delle conserve di mandarini. Non sussistono elementi di prova accurati e adeguati per stabilire con certezza che il settore degli agrumi non sia influenzato dalle distorsioni derivanti dalla mancanza o dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale.
- (89) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle conserve di mandarini, anche in relazione al prodotto in esame.

⁽⁴⁴⁾ Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

⁽⁴⁵⁾ Relazione, capitolo 9, pag. 216.

⁽⁴⁶⁾ Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

⁽⁴⁷⁾ Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. anche relazione, capitolo 2, pagg. 9-10.



3.2.1.7. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

- (90) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva⁽⁴⁹⁾. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale⁽⁵⁰⁾. La mobilità della forza lavoro cinese, inoltre, è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza⁽⁵¹⁾. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.
- (91) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore delle conserve di mandarini non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Al contrario, la CCC e il gruppo Yiguan hanno sostenuto che una parte significativa della forza lavoro delle imprese del settore degli agrumi è costituita tipicamente da lavoratori interinali o stagionali assunti dalle zone rurali, che non stipulano contratti di lavoro con le società e i cui pagamenti sono interamente basati sulle loro prestazioni in base alla quantità prodotta o trasformata. La CCC e il gruppo Yiguan non hanno fornito alcuna informazione contraria alle risultanze di cui al considerando 90. Al contrario, hanno semplicemente affermato che la rapida crescita dell'urbanizzazione cinese è indiscussa e che i movimenti di milioni di persone in numerose città dimostrano l'esistenza della mobilità delle persone in Cina. Tuttavia, come osservato al considerando 90, piuttosto che la mobilità fisica dei lavoratori in sé, sono le conseguenze del sistema di registrazione delle famiglie a provocare distorsioni salariali dovute alla vulnerabilità di talune categorie di lavoratori. Inoltre, la CCC e il gruppo Yiguan hanno fatto riferimento all'inchiesta iniziale, ma non hanno indicato alcuna risulanza specifica in tale inchiesta che metta in discussione l'esistenza di distorsioni significative di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. La Commissione ha osservato a tale proposito che l'inchiesta iniziale, anziché sostenere la posizione della CCC e del gruppo Yiguan, ha evidenziato una serie di irregolarità relative alle modalità di conclusione del contratto di lavoro e alla retribuzione dei lavoratori.
- (92) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha ribadito le proprie argomentazioni in merito ai due gruppi di lavoratori dell'industria della trasformazione della frutta, vale a dire i lavoratori a tempo pieno e i lavoratori stagionali. A tale proposito, la CCC ha insistito sul fatto che l'impiego di lavoratori stagionali provenienti dalla parte settentrionale della RPC da parte delle imprese di trasformazione della frutta dimostra sia la libertà di assumere lavoratori sia la libertà di scegliere di essere assunti. Di conseguenza, la CCC ha ritenuto che la valutazione della Commissione relativa alle distorsioni connesse ai salari fosse di fatto errata.
- (93) La Commissione, tuttavia, non ha sostenuto che l'esistenza stessa di varie categorie di lavoratori, come i lavoratori a tempo pieno o i lavoratori stagionali, comporterebbe distorsioni significative. Sono invece le particolarità del sistema di diritto del lavoro che, unitamente al sistema di registrazione delle famiglie e alla mancanza di organizzazioni collettive del lavoro che rappresentino gli interessi dei lavoratori, determinano le irregolarità e la distorsione dei salari di cui al considerando 90. Le argomentazioni della CCC non hanno pertanto potuto essere accolte.
- (94) Il settore delle conserve di mandarini subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (durante la produzione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).


3.2.1.8. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

- (95) L'accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

⁽⁴⁹⁾ Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

⁽⁵⁰⁾ Relazione, capitolo 13, pag. 336.

⁽⁵¹⁾ Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.



- (96) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ⁽⁶²⁾, che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato, non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) ⁽⁶³⁾ e, come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo, le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ⁽⁶⁴⁾. Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori incoraggiati dal governo o comunque ritenuti importanti ⁽⁶⁵⁾.
- (97) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
- (98) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi ⁽⁶⁶⁾.
- (99) Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori incoraggiati dal governo o comunque ritenuti importanti ⁽⁶⁷⁾. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
- (100) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificialmente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Quanto precede è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
- (101) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificialmente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
- (102) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'allocazione del capitale, senza alcun segnale di una contrazione del credito, che invece sarebbe attesa in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
- (103) In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da importanti questioni e distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

⁽⁶²⁾ Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

⁽⁶³⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 119.

⁽⁶⁴⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 120.

⁽⁶⁵⁾ Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

⁽⁶⁷⁾ Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.




- (104) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore delle conserve di mandarini non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
- (105) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha sostenuto che la Commissione, a seguito di una dichiarazione secondo cui la proprietà statale degli istituti finanziari in Cina e la presenza del PCC sottopongono a distorsioni il finanziamento e il tasso d'interesse, giunge alla conclusione che l'agricoltura e il relativo settore di trasformazione sono soggetti a distorsioni. La CCC ha osservato che la Commissione non ha spiegato se il settore degli agrumi abbia problemi di accesso ai finanziamenti ed ha quindi espresso il proprio parere secondo cui lo scopo e la motivazione dello strumento di difesa commerciale modificato dell'UE consistono nella creazione di nuove disposizioni non contenute nell'accordo antidumping dell'OMC.
- (106) In risposta a tali osservazioni, la Commissione ha sottolineato che l'analisi di cui sopra, relativa alle distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, si basa su elementi di prova oggettivi che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali la CCC ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Sulla base dell'insieme degli elementi di prova disponibili, la Commissione non disponeva di elementi di prova precisi e adeguati che dimostrino che l'accesso ai finanziamenti non sarebbe soggetto a distorsioni. Per quanto riguarda le osservazioni della CCC sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'accordo antidumping dell'OMC, esse sono già state trattate nei considerando 54 e 57.

3.2.1.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte

- (107) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.1.1 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.1.6. a 3.2.1.8. e nella parte B della relazione.
- (108) La Commissione rammenta che, per fabbricare conserve di mandarini, è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, il produttore esportatore che ha collaborato ha acquistato tutti i suoi fattori produttivi nella RPC, tranne parte dello zucchero. Quando i produttori di conserve di mandarini acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (109) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno delle conserve di mandarini ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario.

3.2.1.10. Conclusioni

- (110) Dall'analisi esposta nei punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore delle conserve di mandarini (incluso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.
- (111) La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.



3.2.2. Paese rappresentativo

- (112) Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale;
 - la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
 - la disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese;
 - qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (113) Come spiegato ai considerando da 43 a 45, la Commissione ha messo a disposizione delle parti interessate due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale. Nella seconda nota al fascicolo, la Commissione ha concluso che la Turchia è stata considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla scelta del paese rappresentativo.

3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

- (114) Nella prima nota al fascicolo la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, mentre la fonte utilizzata per stabilire costi non soggetti a distorsione per quanto riguarda manodopera, energia e residui di produzione sarebbe dipesa dal paese rappresentativo scelto.
- (115) Inoltre, in base alla decisione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo, come indicato nella seconda nota al fascicolo, la Commissione ha comunicato alle parti interessate che intendeva utilizzare il GTA per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi e l'istituto turco di statistica per stabilire i costi esenti da distorsioni per la manodopera, e i costi per l'energia.

3.2.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.2.4.1. Dati utilizzati per la costruzione del valore normale

- (116) Nella prima e nella seconda nota al fascicolo la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, intendeva utilizzare le fonti seguenti:
- il Global Trade Atlas («GTA») ⁽⁵⁸⁾ per le materie prime;
 - l'istituto turco di statistica («Turkstat») ⁽⁵⁹⁾ per la manodopera e l'energia elettrica;
 - Orbis ⁽⁶⁰⁾ per i dati finanziari di una società turca per quanto riguarda le SGAV e i profitti.
- (117) La tabella seguente riepiloga i fattori produttivi utilizzati nei calcoli unitamente ai rispettivi codici SA e ai valori unitari tratti dal GTA o dalle banche dati turche, compresi i dazi all'importazione e i costi di trasporto.

⁽⁵⁸⁾ <https://connect.ihs.com/gta/standardreports>

⁽⁵⁹⁾ Istituto turco di statistica, <http://www.turkstat.gov.tr>

⁽⁶⁰⁾ <https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies>




Tabella 1

Fattore produttivo	Codici merci turchi	Valore esente da distorsioni
Materie prime		
Agrumi, freschi o secchi, mandarini (compresi tangerini e satsuma)	0805 21 10 00	5,66 CNY/kg
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri bianchi	1701 99 10 00	6,15 CNY/kg
Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato per ufficio, per magazzino o simili	4819 10 00 00	11,69 CNY/kg
Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate, autoadesive	4821 10 10 00	118,30 CNY/kg
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	4823 90 40 90	38,95 CNY/kg
Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura, per l'imballaggio delle conserve alimentari, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	7310 21 11 00	28,26 CNY/kg
Lavoro		
Costi del lavoro nel settore manifatturiero	[N/A]	37,70 CNY/ora
Energia		
Energia elettrica	[N/A]	0,52 CNY/kWh

3.2.4.2. Materie prime e cascami

- (118) Per tutte le materie prime, in assenza di informazioni sul mercato del paese rappresentativo, la Commissione si è basata sui prezzi all'importazione. È stato determinato un prezzo all'importazione nel paese rappresentativo, calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la RPC. Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell'OMC che figurano nell'elenco di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶¹⁾. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, come esposto al punto 3.2.1.10, che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. La Commissione ha rilevato che le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 70 % e il 100 % dei volumi totali importati in Turchia.

⁽⁶¹⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33) e regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione del Kazakhstan dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del suddetto regolamento (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).



- (119) La Commissione ha cercato di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime impiegate nella fabbricazione di conserve di mandarini, consegnate all'ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Per farlo la Commissione ha applicato il dazio all'importazione del paese rappresentativo a ciascun paese d'origine, sommando al prezzo all'importazione i costi di trasporto interno. Le stime dei costi di trasporto interno per tutte le materie prime sono state calcolate sulla base di dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e, per motivi di riservatezza, non sono incluse nell'elenco dei valori di riferimento di cui alla tabella 1.

3.2.4.3. Lavoro

- (120) La Commissione ha individuato le statistiche sul costo del lavoro tramite l'istituto turco di statistica, che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato i salari dichiarati nel settore manifatturiero turco per il 2016 (dati più recenti disponibili) per l'attività economica C.10 (industrie alimentari) secondo la classificazione NACE Rev. 2 in Turchia per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni ⁽⁶²⁾ secondo la classificazione NACE Rev. 2 ⁽⁶³⁾. Queste informazioni non consentono di effettuare una distinzione tra operai e impiegati. Come per le precedenti inchieste, il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato in funzione dell'inflazione, utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno ⁽⁶⁴⁾ pubblicato dall'istituto turco di statistica.

3.2.4.4. Energia elettrica

- (121) Per stabilire un valore di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione ha utilizzato le tariffe dell'energia elettrica pubblicate dall'istituto turco di statistica ⁽⁶⁵⁾. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente.

3.2.4.5. Materiali di consumo/quantità trascurabili

- (122) A causa dell'elevato numero di fattori di produzione e del peso totale trascurabile di alcune materie prime rispetto al costo totale di produzione (come acido citrico, alcali liquidi, acido cloridrico, lattato di calcio, vari materiali da imballaggio), che rappresentano complessivamente meno del 2 % dei costi di produzione totali, e del fatto che il dumping era stato già accertato in base agli altri fattori principali di produzione, la Commissione ha calcolato il valore normale sulla base dei seguenti fattori: satsuma, zucchero, lattine in stagno, coperchi, scatole, vassoi ed etichette di carta. Gli altri fattori produttivi sono stati raggruppati nella categoria dei materiali di consumo.

- (123) La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime sulla base del produttore esportatore che ha collaborato e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti.

3.2.4.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (124) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale del costo di produzione effettivamente sostenuto dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata al costo di produzione esente da distorsioni.

- (125) Per le SGAV e il profitto, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari di un produttore turco ⁽⁶⁶⁾ disponibili al pubblico per il periodo da gennaio a dicembre 2019, come annunciato nella seconda nota al fascicolo.

- (126) Di conseguenza, al costo di produzione esente da distorsioni sono state aggiunte le seguenti voci:

- a) SGAV pari al 10,40 % del costo del venduto applicate alla somma dei costi di produzione;
- b) un profitto pari al 18,30 % del costo del venduto applicato ai costi di produzione.


⁽⁶²⁾ http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090 (ultima consultazione: 24 marzo 2020).

⁽⁶³⁾ Si tratta di una classificazione statistica delle attività economiche utilizzata da Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2> (ultima consultazione: 24 marzo 2020).

⁽⁶⁴⁾ http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104 (ultima consultazione: 24 marzo 2020).

⁽⁶⁵⁾ <http://www.turkstat.gov.tr> => Press releases (comunicati stampa) => selezionare «Electricity and Natural Gas prices» (prezzi di elettricità e gas naturale), ultimo accesso: 24 marzo 2020.

⁽⁶⁶⁾ FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



3.2.4.7. Calcolo del valore normale

- (127) Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.
- (128) Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni delle conserve di mandarini. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato.
- (129) Successivamente, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni la Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni delle conserve di mandarini le spese generali di produzione determinate secondo la modalità descritta sopra.
- (130) Infine, ai costi di produzione esenti da distorsioni stabiliti la Commissione ha applicato le SGAV e il profitto come illustrato al considerando 126.
- (131) In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.3. Prezzo all'esportazione per il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato

- (132) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato ha esportato il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4. Confronto e margine di dumping

- (133) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica.
- (134) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto interno, movimentazione, carico e delle spese accessorie, tra il 2 % e l'8 %, dei costi di credito, tra lo 0,1 % e il 3 %, delle commissioni, tra lo 0,1 % e il 3 %, e delle spese bancarie, tra lo 0,1 % e il 3 %.
- (135) Ove giustificato, la Commissione ha adeguato il valore normale costruito con la percentuale dell'IVA non rimborsata sulle sue vendite all'esportazione.
- (136) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (137) Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 184 % per il gruppo Yiguan.

3.5. Dumping praticato dai produttori esportatori che non hanno collaborato

- (138) La Commissione ha calcolato anche il margine medio di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato. La Commissione ha utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (139) Innanzitutto, per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato il valore normale medio del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato. In secondo luogo, per stabilire il prezzo all'esportazione, la Commissione ha utilizzato la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dopo aver dedotto le esportazioni del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato. A fini comparativi, la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica utilizzando gli adeguamenti medi verificati, compresi i costi di trasporto, del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato.
- (140) Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 206 %.
- (141) Non vi sono dunque dubbi che le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.



3.6. Conclusioni sulla persistenza del dumping

- (142) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.7. Elementi di prova del rischio di persistenza del dumping dalla RPC

- (143) Dopo aver constatato l'esistenza di persistenti pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno della RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (144) Come indicato sopra, solo cinque produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi si sono manifestati compilando l'allegato I dell'avviso di apertura. La Commissione disponeva quindi di informazioni ridotte circa la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi.
- (145) Per tale motivo, gran parte delle risultanze sotto riportate relative alla persistenza o reiterazione del dumping derivano da altre fonti, ovvero Eurostat e banche dati del GTA e informazioni presentate dalla CCC e dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame. Dall'analisi di tali informazioni è emerso quanto segue.

3.7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (146) La Cina è di gran lunga il maggiore produttore al mondo di conserve di mandarini, con una produzione stimata tra 540 000 e 700 000 tonnellate ⁽⁶⁷⁾.
- (147) Per quanto riguarda la capacità produttiva totale cinese e la capacità inutilizzata, la Commissione non ha ottenuto informazioni generali per la RPC. La Commissione ha quindi basato le proprie risultanze sulle informazioni fornite dai cinque produttori/dal gruppo di produttori che hanno risposto al questionario di campionamento. La capacità inutilizzata cinese segnalata dai cinque produttori/dal gruppo di produttori ammontava a circa 40-60 000 tonnellate (pari a circa il 40 % della loro capacità produttiva) ossia già superiore al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione.


3.7.2. Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi

- (148) Durante il PIR il prezzo all'esportazione cinese verso i mercati dei paesi terzi è stato stabilito sulla base dei dati tratti dalle statistiche sulle esportazioni del GTA ⁽⁶⁸⁾, vale a dire sulla base dei quantitativi e dei valori delle esportazioni dalla RPC (a livello fob). L'Unione è il terzo mercato di esportazione più importante per i produttori esportatori cinesi. Il prezzo medio unitario nell'Unione è di 1,17 USD per chilogrammo. Il primo e il secondo mercato di esportazione più importanti sono gli Stati Uniti e il Giappone. Il prezzo medio unitario è pari, rispettivamente, a 1,19 e a 1,15 USD per chilogrammo.
- (149) Secondo il GTA e la CCC, il volume delle esportazioni negli USA è diminuito in modo significativo tra il 2018 e il 2019, passando da 195 066 tonnellate a 139 682 tonnellate (una differenza di 55 384 tonnellate equivalente al consumo totale dell'Unione). Tale diminuzione è principalmente dovuta all'istituzione di una tariffa supplementare del 25 % sulle conserve di mandarini (nel quadro del più ampio pacchetto tariffario imposto dalle misure statunitensi di cui alla sezione 301 sulle importazioni cinesi) ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁷⁾ Dalle informazioni fornite dalla China Chamber of Commerce of Import & Export for Foodstuffs, Native produce and Animal by-products emerge che la Cina è il principale produttore ed esportatore di conserve di mandarini, con una produzione annua di circa 600 000-700 000 tonnellate, mentre il servizio per l'agricoltura estera del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha stimato il consumo per la trasformazione nel 2018/2019 pari a circa 540 000 tonnellate. Nell'aprile 2020 in Cina erano presenti circa 160 produttori di conserve di mandarini (erano oltre 270 nel 2015).

⁽⁶⁸⁾ La banca dati elenca oltre 200 destinazioni di esportazione.

⁽⁶⁹⁾ <https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china/200-billion-trade-action>.



3.7.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (150) Il mercato dell'Unione è notevolmente inferiore alle capacità inutilizzate disponibili dei produttori cinesi. Inoltre, a causa delle questioni commerciali con gli Stati Uniti ⁽⁷⁰⁾, i produttori cinesi hanno perso circa 55 000 tonnellate di esportazioni verso gli Stati Uniti che possono essere facilmente reindirizzate verso il mercato dell'Unione. Tale volume è di gran lunga superiore al consumo dell'Unione. Prima dell'introduzione delle misure antidumping, l'Unione era un mercato tradizionale per la Cina, che esportava oltre il triplo del volume attualmente esportato nell'Unione. Il prezzo medio all'esportazione verso il mercato dell'Unione (1,17 USD/kg) è leggermente superiore a quello per il Giappone (1,15 USD/kg), ma notevolmente superiore rispetto al prezzo per la Thailandia (1,04 USD/kg). Si noti inoltre che il prezzo per gli USA (1,19 USD/kg) si colloca in un intervallo simile a quello dell'Unione.
- (151) In sintesi, in considerazione della grande capacità produttiva disponibile in Cina (e della conseguente capacità di aumentare rapidamente i volumi di produzione) e delle precedenti pratiche di dumping, è ragionevole concludere che l'abrogazione delle attuali misure comporterebbe un aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

3.8. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (152) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle attuali misure. In particolare, il livello dei valori normali stabiliti per gli esportatori/i produttori cinesi, il livello dei prezzi all'esportazione praticati dal produttore che ha collaborato verso i mercati di paesi terzi, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano un elevato rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure in vigore.

3.9. Rischio di reiterazione del dumping

- (153) Come indicato al considerando 165, le importazioni cinesi sono rimaste significative rispetto al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Inoltre, i margini di dumping riscontrati sono confermati dall'analisi dei prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi, che sembrano essere persino più bassi, come descritto al considerando 150. Alla luce degli elementi esaminati nelle sezioni 3.7.2 e 3.7.3, la Commissione ha inoltre concluso che con tutta probabilità i produttori cinesi esporterebbero quantità significative del prodotto in esame nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Vi sono pertanto elementi di prova che confermano il rischio di persistenza del dumping e, in ogni caso, il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Osservazioni generali

- (154) La raccolta dei mandarini avviene in autunno e inverno: la stagione di raccolta e trasformazione è compresa all'incirca tra l'inizio di ottobre e la fine di gennaio (per alcune varietà, febbraio o marzo) dell'anno successivo. La maggior parte dei contratti di compravendita è negoziata nei primi mesi di ogni stagione. La prassi dell'industria delle conserve di mandarini prevede di utilizzare la stagione dal 1° ottobre di un dato anno al 30 settembre dell'anno successivo come base per i confronti. Come nell'inchiesta iniziale, tale prassi è stata adottata dalla Commissione ai fini della sua analisi.

4.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (155) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame due produttori dell'Unione che hanno collaborato fabbricavano il prodotto simile. Fino alla fine della stagione 2017/2018 vi erano tre produttori dell'Unione. Il terzo produttore dell'Unione ⁽⁷¹⁾ ha cessato la produzione a partire dalla fine della stagione 2017/2018. I dati riguardanti questo ex produttore sono stati inclusi in alcuni macroindicatori conformemente alla prassi abituale della Commissione di includere tutte le cifre note relative al periodo in esame ai fini dell'analisi del pregiudizio, per ottenere una rappresentazione il più possibile informata della situazione economica dell'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

⁽⁷⁰⁾ Nel settembre 2018 gli Stati Uniti hanno imposto tariffe supplementari del 25 % sugli agrumi conservati provenienti dalla RPC nell'ambito di un più ampio pacchetto di dazi su 200 miliardi di USD di importazioni cinesi.

⁽⁷¹⁾ COFRUSA.



- (156) La produzione totale dell'Unione del prodotto simile è stata calcolata in base alle risposte al questionario fornite dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il periodo in esame. La produzione dell'ex produttore si basava sulle informazioni fornite nella denuncia dalla Fenaval e trova riscontro fino alla stagione 2017/2018.
- (157) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i due produttori dell'Unione che hanno collaborato, che rappresentano la produzione totale dell'Unione, costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (158) Dal momento che l'industria dell'Unione comprende due soli produttori, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.
- (159) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la produzione dell'Unione era compresa tra 18 000 e 24 000 tonnellate.

4.3. Consumo apparente dell'Unione

- (160) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base ai volumi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. Mentre la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è stagionale, il consumo è ripartito in modo uniforme nel corso dell'anno.
- (161) Su tale base, nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Consumo dell'Unione (in tonnellate)	48 000-64 000	48 000-60 000	48 000-60 000	47 000-63 000
Indice (2015/2016 = 100)	100	118	94	99

Fonte: denuncia, risposte dei produttori dell'Unione al questionario, Eurostat

- (162) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione ha fluttuato in funzione della qualità del raccolto nell'Unione.

4.4. Importazioni dal paese interessato

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato


- (163) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 2 di cui sopra.
- (164) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	29 392	27 604	23 527	19 152
Indice (2015/2016 = 100)	100	94	80	65
Quota di mercato RPC (in %)	61-46	49-37	52-39	41-30
Indice (2015/2016 = 100)	100	80	85	66

Fonte: Eurostat



- (165) Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 35 %. Analogamente al volume delle importazioni, la quota di mercato cinese ha seguito una tendenza al ribasso durante il periodo in esame, con un calo del 34 %. Nonostante questa tendenza al ribasso, la quota di mercato del prodotto in esame è rimasta significativa.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

- (166) La Commissione ha determinato l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alle statistiche di Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Prezzo medio delle importazioni cinesi	968	994	1 025	1 123
Indice (2015/2016 = 100)	100	103	106	116

Fonte: Eurostat

- (167) Come indicato nella tabella precedente, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati in modo costante, registrando un aumento complessivo del 16 %.
- (168) Poiché il volume delle importazioni dell'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta rappresentava circa il 45-65 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'esistenza di un undercutting dei prezzi è stata esaminata anche per le esportazioni cinesi nel complesso, sulla base delle statistiche sulle importazioni.
- (169) A tal fine, la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) delle importazioni dalla RPC, in base ai dati Eurostat. Tali prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) sono stati adeguati per tener conto dei costi relativi allo sdoganamento, ossia della tariffa doganale e dei costi successivi all'importazione. In risposta a un'osservazione della CCC sulla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha confermato che per la sua analisi dell'undercutting il dazio antidumping applicabile non è stato aggiunto alla media ponderata dei valori cif.
- (170) Su tale base, dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni del prodotto in esame sono stati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 9-11 %, considerando i prezzi all'importazione in assenza di dazi antidumping. Tenendo conto dei dazi antidumping, la Commissione non ha riscontrato alcun undercutting per il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (171) Se si considerano solo i prezzi all'importazione indicati dall'esportatore cinese che ha collaborato, debitamente adeguati, potrebbe essere stabilito un margine di undercutting compreso tra il 9 % e l'11 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, senza tener conto dei dazi antidumping in vigore. Ancora una volta, tenendo conto dei dazi antidumping, la Commissione non ha riscontrato alcun undercutting.

4.5. Importazioni nell'Unione da altri paesi terzi

- (172) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato in maniera significativa. La maggior parte di queste importazioni (l'82 % nel periodo in esame) proveniva dalla Turchia.

Tabella 5

Importazioni da altri paesi terzi

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)	9 416	12 660	15 552	21 827
Indice (2015/2016 = 100)	100	134	165	232
Quota di mercato (in %)	20-15	23-17	35-26	46-35
Indice (2015/2016 = 100)	100	114	175	233

Fonte: Eurostat



- (173) Le vendite degli esportatori e dei produttori turchi sul mercato dell'Unione sono aumentate durante il periodo in esame. Tuttavia, nonostante tale crescita, i produttori esportatori cinesi continuano a essere il principale fornitore del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1. Osservazioni generali

- (174) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (175) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, crescita, quota di mercato, occupazione, produttività ed entità dei margini di dumping) sono stati determinati a livello dell'intera industria dell'Unione. A tal fine, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione. Come indicato al considerando 156, nel caso del terzo produttore che ha cessato la propria attività a partire dalla fine della stagione 2017/2018, la Commissione ha preso in considerazione i dati forniti dalla Fenaval nella denuncia.
- (176) L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, inventari, salari e costo di produzione) è stata effettuata al livello dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.2. Indicatori macroeconomici

4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (177) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti da parte dei tre produttori dell'Unione attivi hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Volume di produzione (tonnellate)	18 000-25 000	25 000-34 000	12 000-16 000	18 000-24 000
Indice (2015/2016 = 100)	100	137	67	97
Capacità produttiva (tonnellate)	66 000-88 000	66 000-88 000	66 000-88 000	46 000-62 000
Indice (2015/2016 = 100)	100	100	100	71
Utilizzo degli impianti (in %)	28,3	38,8	19,1	38,9

Fonte: denuncia e risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione

- (178) Durante il periodo in esame il volume di produzione aggregato dell'Unione è rimasto mediamente stabile, con oscillazioni legate alla qualità del raccolto (la stagione 2016/2017 ha registrato un raccolto particolarmente buono e la seguente un raccolto cattivo) e al fatto che il terzo produttore dell'Unione ha cessato la produzione alla fine della stagione 2017/2018. Nel periodo dell'inchiesta di riesame solo i due produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno pertanto prodotto il prodotto in esame.
- (179) Il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto costantemente al di sotto del 50 % durante il periodo in esame. Questo tasso relativamente basso è riconducibile al fatto che la principale materia prima utilizzata dai produttori di conserve di mandarini, ossia la frutta fresca, si deteriora rapidamente. Di conseguenza, gli impianti devono essere disponibili al momento del picco del raccolto in modo da trasformare i frutti freschi in un periodo di tempo relativamente breve.



4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (180) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione per i tre produttori dell'Unione attivi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Volume delle vendite (tonnellate)	15 000-20 000	22 000-30 000	12 000-16 000	13 000-17 000
Indice (2015/2016 = 100)	100	146	81	86
Quota di mercato (in %)	32	40	28	28

- (181) Le vendite dell'industria dell'Unione hanno seguito, in generale, un andamento analogo a quello della produzione dell'Unione. Nel complesso, le vendite dell'industria dell'Unione sono scese del 14 % tra la stagione 2015/2016 e il periodo dell'inchiesta di riesame, anche se il consumo è rimasto relativamente stabile nello stesso periodo. Inoltre, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di quattro punti percentuali.

4.6.2.3. Occupazione e produttività

- (182) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Indice (2015/2016 = 100)	100	120	106	118
Produttività (tonnellate per dipendente)	60-80	60-90	30-50	50-60
Indice (2015/2016 = 100)	100	114	64	83

Fonte: denuncia e risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione

- (183) L'occupazione complessiva è aumentata del 18 % nel periodo in esame. La produttività, espressa in volume di produzione per dipendente, è diminuita durante il periodo in esame raggiungendo il punto più basso nella stagione 2017/2018, quando uno dei produttori dell'Unione ha cessato la propria attività. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che la produttività di tale industria è influenzata dalla qualità e dalla quantità della frutta fresca disponibile, il che significa che in un anno in cui il raccolto è buono, la produttività cresce, quando invece il raccolto è scadente, la produttività cala. La stagione 2016/2017 è stata particolarmente positiva per gli agrumi, e di conseguenza la produttività è stata la più elevata in quella stagione.

4.6.2.4. Crescita

- (184) Il consumo dell'Unione ha fluttuato durante il periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 14 %, in parte a causa della cessata attività di un produttore durante il periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è quindi ridotta (quattro punti percentuali), così come la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (17 punti percentuali).

4.6.3. Indicatori microeconomici

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (185) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita (EUR/tonnellata) dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione ha registrato il seguente andamento:



Tabella 9

Prezzi di vendita sul mercato libero nell'Unione

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Prezzo di vendita (EUR/tonnellata)	1 340-1 450	1 330-1 450	1 390-1 510	1 410-1 530
Indice (2015/2016 = 100)	100	99	103	104
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	1 310-1 420	1 300-1 410	1 580-1 710	1 320-1 430
Indice (2015/2016 = 100)	100	99	120	100

Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario

- (186) La precedente tabella illustra l'andamento del prezzo di vendita medio unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Il prezzo di vendita è aumentato del 4 % durante il periodo in esame, mentre il costo di produzione è rimasto relativamente stabile nello stesso periodo. Il costo di produzione ha raggiunto un picco eccezionale durante la stagione 2017/2018 a causa di un cattivo raccolto.
- (187) Nel complesso l'industria dell'Unione è riuscita a contenere i costi di produzione e ad aumentare i prezzi di vendita durante il periodo in esame del 4 %, garantendo in tal modo un significativo miglioramento della redditività durante il periodo in esame.

4.6.3.2. Costi del lavoro

- (188) Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Costo medio del lavoro per addetto (EUR)	21 380-23 200	21 450-23 270	20 850-22 630	21 680-23 530
Indice (2015/2016 = 100)	100	100	97	101

Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario

- (189) Il costo medio del lavoro per dipendente si è mantenuto stabile per tutto il periodo in esame, sfuggendo perlopiù alle avversità relative alla stagione 2017/2018.

4.6.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (190) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione sul mercato libero (% del fatturato delle vendite)	1,6-2,2	1,8-2,4	-11,7- -12,9	4,2-5,8
Indice (2015/2016 = 100)	100	109	-583	262
Flusso di cassa	550 000-600 000	780 000-850 000	-1 440 000- -1 320 000	1 590 000- 1 730 000



Indice (2015/2016 = 100)	100	141	-238	287
Investimenti	920 000- 1 140 000	1 260 000- 1 550 000	430 000- 530 000	1 500 000- 1 840 000
Indice (2015/2016 = 100)	100	137	47	161
Utile sul capitale investito	100	119	-460	280

Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario

- (191) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.
- (192) La redditività ha registrato un significativo miglioramento durante il periodo in esame. I dati sulla redditività indicano un forte calo durante la stagione 2017/2018. In linea con quanto spiegato sopra, durante la stagione 2017/2018 si sono registrate perdite a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse e dei conseguenti maggiori costi sostenuti. L'industria dell'Unione ha tuttavia ripristinato la redditività durante il periodo dell'inchiesta di riesame e ha quasi raggiunto il suo profitto di riferimento del 6,8 %.
- (193) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame l'andamento del flusso di cassa corrispondeva principalmente all'andamento della redditività dell'industria dell'Unione per il prodotto in esame.
- (194) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti nella manutenzione e ottimizzazione dei macchinari per la produzione esistenti, al fine di contenere i costi. Il livello degli investimenti è aumentato in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame, incentivato con ogni probabilità dal livello di profitto previsto durante tale stagione, come anticipato dalle prospettive di un buon raccolto. Sono stati inoltre effettuati investimenti per migliorare il rispetto della normativa ambientale.
- (195) L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività.

4.6.3.4. Scorte

- (196) Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	PIR
Scorte finali (tonnellate)	2 300-2 700	3 100-3 610	1 800-2 110	4 400-5 060
Indice (2015/2016 = 100)	100	133	78	187

Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario

- (197) I produttori dell'Unione hanno aumentato notevolmente le loro scorte durante il PIR. Pur avendo accumulato scorte significative durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si osserva che l'industria dell'Unione ha anche raggiunto al contempo un buon profitto. È necessario mantenere un certo livello di scorte in modo da coprire le vendite fino all'inizio della produzione relativa al nuovo raccolto. Non può essere pertanto considerato come un segnale di pregiudizio.

4.6.3.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (198) I margini di dumping individuati erano notevolmente superiori al livello minimo e al livello delle misure in vigore (cfr. il considerando 137). Inoltre, tenuto conto della capacità inutilizzata e dei prezzi delle importazioni dalla RPC (cfr. i considerando 147 e 167), l'incidenza dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non può essere ritenuta trascurabile.



- (199) Le misure iniziali sono state istituite nel dicembre 2008. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha ottenuto per la prima volta da allora un rendimento prossimo al profitto di riferimento del 6,8 % determinato nell'inchiesta iniziale. Tenendo conto della situazione generale dell'industria dell'Unione e dei tuttora ingenti volumi delle importazioni dalla RPC negli ultimi anni, è possibile concludere che l'industria dell'Unione è ancora fragile e vulnerabile.

4.6.4. Conclusioni relative al pregiudizio notevole

- (200) L'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti del passato dumping pregiudizievole. Le misure in vigore hanno contribuito a ridurre le importazioni oggetto di dumping e, venendo meno tale preoccupazione, la situazione dell'industria dell'Unione sta nuovamente migliorando. In quanto tali, le misure hanno anche aiutato l'industria dell'Unione a concentrarsi sulla concorrenza leale in un contesto in cui il numero di nuovi attori internazionali cresce rapidamente. Infine, i dazi in vigore hanno influito sulle decisioni di investimento adottate durante tutto il periodo in esame.
- (201) Non si può tuttavia concludere che la situazione dell'industria dell'Unione sia sicura. Sebbene alcuni indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione, in particolare redditività, investimenti e utile sul capitale investito e flusso di cassa, lascino intravedere un quadro più stabile, questi non sono risultati consolidati. Altri indicatori di pregiudizio, in particolare il volume delle vendite, la quota di mercato e la produzione, sono rimasti praticamente inalterati. A livello mondiale, gli indicatori mostrano chiari segni di miglioramento, anche se il settore resta piuttosto fragile.
- (202) In considerazione di quanto sopra, si conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (203) Nella sua comunicazione sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha presentato diverse osservazioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione facendo riferimento a fattori quali il clima generale e le importazioni dalla Turchia, che avrebbero potuto contribuire alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Tuttavia, come indicato al considerando 202, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole. Tali osservazioni sono pertanto irrilevanti.

5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (204) Poiché nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole, la Commissione ha valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (205) Il mercato dell'Unione delle conserve di frutta è attualmente stabile e competitivo. In base a quanto emerso dall'inchiesta, non sembrano sussistere fattori che minacciano l'industria nazionale, quali una contrazione della domanda, variazioni dell'andamento dei consumi, evoluzioni a livello di tecnologia o andamento delle esportazioni. Inoltre, nel corso dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha affermato di non temere il recente aumento delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC, in quanto i produttori di paesi terzi competono a prezzi equi e la loro capacità è limitata.
- (206) Al fine di accertare l'autenticità di tale timore, la Commissione ha esaminato i volumi di produzione e le capacità inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il possibile impatto dell'andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni cinesi nonché l'impatto di tale andamento sui volumi delle vendite, sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.

5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (207) Come già specificato nei considerando da 146 a 147, la RPC dispone di notevoli capacità inutilizzate. La RPC è il maggiore produttore mondiale di mandarini freschi e i suoi produttori esportatori sono in grado di rifornire mercati di gran lunga più grandi di quello dell'Unione. Tali produttori sono fortemente orientati e incentivati a vendere i loro prodotti in grandi volumi sui mercati di esportazione. Dal recente passato si evince che i produttori esportatori cinesi sono in grado di adattarsi rapidamente per rifornire il mercato dell'Unione con importazioni oggetto di dumping. Occorre ricordare che le importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono aumentate in maniera esponenziale dopo la sentenza di annullamento che ha invalidato il regolamento originario nel marzo 2012 ⁽⁷³⁾.

⁽⁷³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014, considerando 63.



5.2. Incidenza del dumping cinese sull'industria dell'Unione

- (208) Per quanto riguarda i livelli dei prezzi all'importazione, l'inchiesta ha dimostrato che, se le misure in vigore fossero abrogate e supponendo che il prezzo all'importazione dal paese interessato e il prezzo dell'industria dell'Unione rimanessero gli stessi del periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi all'importazione sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 9-11 % (tutti i tipi di prodotto in esame). Di conseguenza, l'industria dell'Unione rischia di subire un calo del volume delle vendite e di perdere quote di mercato sul mercato dell'Unione.
- (209) La Commissione ha effettuato una simulazione per valutare il probabile impatto di un aumento dei volumi delle importazioni cinesi sull'industria dell'Unione. Non appena il volume delle vendite e della produzione dell'industria dell'Unione scende di 6 200 tonnellate a seguito di un aumento delle importazioni cinesi di conserve di mandarini, il costo unitario di produzione aumenta del 7,1 %, facendo peggiorare la situazione dei produttori dell'Unione e portandoli in perdita. Questo aumento di volume sarebbe facilmente raggiungibile per i produttori esportatori cinesi grazie alla loro grande capacità inutilizzata, come illustrato al punto 3.7.1.
- (210) Dato che l'82 % delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC proviene dalla Turchia, non è possibile escludere che le conserve di mandarini cinesi oggetto di dumping sostituirebbe una parte di tali importazioni. Nel contempo il prezzo medio di vendita delle importazioni turche nell'Unione è inferiore al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione; ciò significa che, qualora le conserve di mandarini cinesi oggetto di dumping aumentassero sul mercato dell'Unione, dapprima guadagnerebbero, molto probabilmente, quote di mercato a discapito dell'industria dell'Unione e quindi acquisirebbero la quota di mercato delle esportazioni dei produttori turchi nell'Unione. Tuttavia, in ogni caso, data la capacità inutilizzata dei produttori cinesi, essi potrebbero facilmente superare sia la quota di mercato degli altri paesi terzi (compresa la Turchia) sia i produttori dell'Unione.

5.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (211) Le dimensioni del mercato dell'Unione (il terzo al mondo per importanza) rappresentano chiaramente un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva. Inoltre, il fatto che le importazioni dalla RPC siano continuate nonostante le misure in vigore dimostra che i produttori esportatori cinesi ritengono interessante il mercato dell'Unione e desiderano continuare a vendervi. Inoltre, come osservato dopo la sentenza di annullamento che ha invalidato il regolamento originario nel marzo 2012, in caso di abrogazione delle misure in vigore i produttori esportatori cinesi sarebbero incentivati a deviare le esportazioni da altri paesi terzi verso il più redditizio mercato dell'Unione. Inoltre, i produttori esportatori cinesi sono attualmente soggetti a tariffe supplementari del 25 % sulle spedizioni verso il loro maggiore mercato di esportazione, gli Stati Uniti ⁽³⁾. Queste nuove tariffe sono il risultato delle tensioni commerciali in atto tra la RPC e gli Stati Uniti e fanno parte delle azioni tariffarie intraprese dagli Stati Uniti nell'ambito dell'attuale inchiesta in base alla sezione 301 concernente la Cina ⁽⁴⁾.
- (212) Alla luce di quanto precede, l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una drastica e immediata pressione sui prezzi da parte della RPC, che può contare su ingenti scorte e capacità disponibili. L'industria dell'Unione sarebbe dunque costretta a ridurre i prezzi o i volumi. Se l'industria abbassasse i prezzi, in breve tempo i suoi utili si trasformerebbero in perdite. Se l'industria perdesse volumi di vendita, i suoi costi unitari aumenterebbero causando un'ulteriore riduzione della redditività. Nel lungo termine l'industria dell'Unione dovrebbe adattare (ridurre) le sue capacità produttive.
- (213) Data la situazione relativamente fragile dell'industria dell'Unione, come spiegato al considerando 201, in combinazione con il rapido aumento degli attuali volumi delle importazioni cinesi oggetto di dumping, è probabile che tale situazione abbia un impatto pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione, con un conseguente rapido deterioramento della sua situazione finanziaria.

⁽³⁾ Cfr. «China: Citrus Annual», FAS (USDA), 14 dicembre 2018, menzionato alla nota 67, pag. 9.

⁽⁴⁾ Cfr. «Section 301 — China», Ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio («USTR»); disponibile all'indirizzo <https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china>, consultato il 24 luglio 2019.



5.4. Conclusioni

- (214) Alla luce di quanto precede, l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un'immediata e drastica pressione sul volume e sui prezzi da parte della RPC, per via delle notevoli capacità disponibili. L'industria dell'Unione sarebbe dunque costretta a ridurre i prezzi o i volumi. Se l'industria abbassasse i prezzi, in breve tempo i suoi utili si trasformerebbero in perdite. Se l'industria perdesse volumi di vendita, perderebbe quota di mercato e i suoi costi unitari aumenterebbero, riducendone o eliminandone la redditività.
- (215) Data la situazione dell'industria dell'Unione descritta, in caso di scadenza delle misure, è probabile che l'industria dell'Unione subisca un rapido deterioramento della sua situazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che scelga di competere in termini di volume o di prezzo. La Commissione conclude pertanto che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Osservazioni preliminari

- (216) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (217) Durante tutto il periodo in esame, l'industria dell'Unione è riuscita a registrare nuovamente risultati redditizi. In caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione si troverebbe in una situazione di gran lunga peggiore, come descritto al punto 5 (rischio di reiterazione del pregiudizio). In effetti, considerando i volumi e i prezzi previsti delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, l'industria dell'Unione sarebbe esposta a un grave rischio in termini di prezzi di vendita più bassi (depressione dei prezzi) e una probabile ripresa delle perdite (cfr. considerando 212). Anche i nuovi investimenti volti a consolidare le società e a migliorarne la competitività sul mercato del prodotto simile sarebbero ostacolati.
- (218) Ne consegue che il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione, che in questo caso potrebbe riprendersi ulteriormente dall'effetto di dumping continuo. L'abrogazione delle misure bloccherebbe invece la riabilitazione dell'industria dell'Unione, minacciando gravemente la sua sostenibilità e mettendo quindi a rischio la sua stessa esistenza, riducendo così l'offerta e la concorrenza sul mercato.

6.3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (219) La Commissione ha inviato questionari a quattro importatori/operatori commerciali indipendenti. Solo una di queste società ha risposto in parte.
- (220) Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa considerevole sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure stesse sull'industria dell'Unione.

6.4. Interesse degli utilizzatori

- (221) La Commissione ha inviato questionari a due utilizzatori del prodotto in esame. Solo uno di questi utilizzatori ha restituito un questionario incompleto.
- (222) Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa considerevole sugli utilizzatori superiore all'impatto positivo delle misure stesse sull'industria dell'Unione.



6.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (223) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.
- (224) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere le attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.

7. MISURE ANTIDUMPING

- (225) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che le misure antidumping applicabili ad alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Cina dovrebbero essere mantenute.
- (226) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (227) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.
- (228) Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, [se del caso, può essere indicata una percentuale] tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (229) Se una società con un'aliquota individuale del dazio modifica successivamente la denominazione della propria entità, essa può chiedere che si continui ad applicare tale aliquota. La relativa domanda va presentata alla Commissione ⁽⁷³⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile.
- (230) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁴⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (231) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽⁷³⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽⁷⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti attualmente alla voce 2008 del SA, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90 69) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	EUR/tonnellata di peso netto del prodotto	Codice addizionale TARIC
Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang	531,2	A886
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang	361,4	A887
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province	489,7	A888
Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang	499,9	C528
Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione, elencati nell'allegato	499,6	A889
Tutte le altre società	531,2	A999

3. L'applicazione dell'aliquota individuale del dazio specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

Articolo 2

1. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁷⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'articolo 1, è ridotto di una percentuale corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.


2. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette ad un'aliquota media ponderata del dazio pari a 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a) non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007);

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- b) non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e
- c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta di riesame.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

- Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
- Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo
- Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei
- Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang
- Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang
- Zhejiang Fomdas Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang
- Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei
- Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
- Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang
- Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang
- Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai
- Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei
- Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
- Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo
- Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
- Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo

20CE2085



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1535 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 7388]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1402 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e in Germania in prossimità del confine con la Polonia.
- (2) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l'articolo 15 della direttiva

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1402 della Commissione, del 5 ottobre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 324 del 6.10.2020, pag. 37).

⁽⁶⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



2002/60/CE stabilisce le misure da adottare qualora sia stata confermata la presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all'eradicazione della malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici, sono efficaci per contenere la diffusione di tale malattia.

- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1402 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Romania. Inoltre si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Slovacchia.
- (4) La situazione epidemiologica in alcune zone della Polonia, della Lettonia e della Lituania è inoltre migliorata per quanto riguarda i suini domestici, grazie alle misure applicate da tali Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE.
- (5) Nell'ottobre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di ślubicki, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (6) Nell'ottobre 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Maramureş in Romania, in una zona elencata nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona attualmente elencata nella parte II di tale allegato. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Romania attualmente elencata nella parte II di tale allegato, situata nelle immediate vicinanze della zona elencata nella parte III colpita da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, del medesimo allegato.
- (7) Inoltre nell'ottobre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Vranov nad Topľou in Slovacchia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona attualmente elencata nella parte I di tale allegato. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Slovacchia attualmente elencata nella parte I di tale allegato e situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II interessata da questo recente caso di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, del medesimo allegato.
- (8) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nella situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia, la Slovacchia e la Romania e inserirle debitamente negli elenchi di cui all'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (9) Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate in Polonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (il codice OIE) in relazione alla peste suina africana, alcune zone nella regione di Podlaskie, Lubelskie e Warmińsko-Mazurskie in Polonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in considerazione dell'assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi dodici mesi e conformemente alle disposizioni del codice OIE.
- (10) Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate in Lettonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate per la peste suina africana indicate nel codice OIE, anche alcune zone nelle contee di Aizputes, Alsungas e Kuldīgas in Lettonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle aziende infette e vista l'assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi, conformemente alle disposizioni del codice OIE.



- (11) Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate in Lituania conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice OIE in relazione alla peste suina africana, alcune zone nelle contee di Alytus, Kaunas e Marijampolė in Lituania, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in considerazione dell'assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi dodici mesi e conformemente alle disposizioni del codice OIE.
- (12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO


PARTE I

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

- la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
 - Frontière avec la France,
 - Rue Mersinhat à Florenville,
 - La N818 jusque son intersection avec la N83,
 - La N83 jusque son intersection avec la N884,
 - La N884 jusque son intersection avec la N824,
 - La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
 - Le Routeux,
 - Rue d'Orgéo,
 - Rue de la Vierre,
 - Rue du Bout-d'en-Bas,
 - Rue Sous l'Eglise,
 - Rue Notre-Dame,
 - Rue du Centre,
 - La N845 jusque son intersection avec la N85,
 - La N85 jusque son intersection avec la N40,
 - La N40 jusque son intersection avec la N802,
 - La N802 jusque son intersection avec la N825,
 - La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
 - La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
 - N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
 - Rue du Tombois,
 - Rue Du Pierroy,
 - Rue Saint-Orban,
 - Rue Saint-Aubain,
 - Rue des Cottages,
 - Rue de Relune,
 - Rue de Rulune,
 - Route de l'Ermitage,
 - N87: Route de Habay,
 - Chemin des Ecoliers,
 - Le Routy,
 - Rue Burgknapp,
 - Rue de la Halte,



- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Ungheria


Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575 050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Pāvilostas novads Vērgales pagasts,
- Stopiņu novads daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,



- Grobiņas novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
- Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija,
- Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos.

6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,
- powiat działdowski,
- gmina Dąbrówno w powiecie ostródzkim,
- gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
- gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:


- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie plockim,
- powiat miejski Płock,
- powiat sierpecki,
- powiat żuromiński,
- gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- gminy Gzy, Obryste, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Kowala, Wierzbitca, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,



- powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Medyka, Orły, Żurawica, Przemysł w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemysł,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przeclaw, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- powiat opatowski,
 - powiat sandomierski,
 - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiary i Staszów w powiecie staszowskim,
 - gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
 - gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
 - gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,
 - powiat skierniewicki,
 - powiat miejski Skierniewice,
 - gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
 - gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,
- w województwie pomorskim:
- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
 - gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
 - gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
 - powiat gdański,



- Miasto Gdańsk,
 - powiat tczewski,
 - powiat kwidzyński,
- w województwie lubuskim:
- gminy Międzyrzecz, Pszczew, część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,
 - część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łągów położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,
 - gminy Górzycza, Ośno Lubuskie powiecie ślubickim,
 - gminy Krzeszyce, Słońsk, Sulęcín i część gminy Torzym położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,
 - gmina Kostrzyn nad Odrą i Witnica w powiecie gorzowskim,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
 - gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
 - gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,
 - gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,
 - gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Świąciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,
 - część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkiem,
 - gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
 - gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
 - gminy Czempień, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,
 - powiat miejski Poznań,
 - gminy Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Sęszew położona na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
 - gmina Kiszkowo i część gminy Kłęcko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
 - gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herbutowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,




- gminy Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo oraz część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
- gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,
- gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
- gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
- gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
- gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
- powiat miejski Kalisz,
- gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,
- gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,
- gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim.

7. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III
- in the district of Michalovce municipality Strážske,
- in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda,
- in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, and Červenica,
- Dulova Ves, Záborské, Kokošovce, Abranovce, Lesíček, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Podhradník, Okružná, Trnkov, Vyšná Šebastová and Šarišská Poruba,
- in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica,
- Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar,
- in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása,
- in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,



- in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II,
- in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Luboreč, Šíd and Prša,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiňa, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Luboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrtňany and Závada.

8. Grecia

Le seguenti zone della Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastoro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).



PARTE II

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

- la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
 - La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,
 - La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,
 - La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
 - La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,
 - Hosseuse,
 - La Roquignole,
 - Les Chanvières,
 - La Fosse du Loup,
 - Le Sart,
 - La N801 jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
 - La rue de l'Accord,
 - La rue du Fet,
 - La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
 - La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
 - La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
 - La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
 - La N88 jusque son intersection avec la N811,
 - La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
 - La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
 - La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,
 - La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,
 - La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d'Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).



4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.


5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novada Aizputes, Ćiravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alsungas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,



- Carnikavas novads,
- Cēsu novads
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundāgas novads,
- Durbes novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Ivandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,



- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pāvilstas novada Sakas pagasts, Pāvilstas pilsēta,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,




- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novads,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,




- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

7. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, część gminy Prostki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki – Dąbrowskie - Długosze do południowej granicy gminy i część gminy wiejskiej Elk położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Elcka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Elk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Elcka do wschodniej granicy gminy w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- gminy Orzysz, Pisz, Ruciane - Nida oraz część gminy Biała Piska położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępól w powiecie bartoszyckim,



- gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
 - gmina Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,
 - powiat giżycki,
 - powiat braniewski,
 - powiat kętrzyński,
 - gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
 - gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,
 - gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
 - powiat mrągowski,
 - gmina Zalewo w powiecie iławskim,
 - powiat węgorzewski,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
 - gminy Radziłów, Rajgród Wąsosz, część gminy wiejskiej Grajewo położona na południe o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości: Mareckie – Łękowo – Kacprowo – Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na południe od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Elk i następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Elk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy w powiecie grajewskim,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża,
 - powiat siemiatycki,
 - powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - powiat kolneński z miastem Kolno,
 - powiat białostocki,,
 - gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wizajny oraz część gminy Bakalarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- powiat siedlecki,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Bielany, Cerańów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,



- powiat węgrowski,
- powiat łosicki,
- powiat ciechanowski,
- powiat sochaczewski,
- gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwolen w powiecie zwoleńskim,
- powiat kozienicki,
- gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
- gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,
- gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
- powiat nowodworski,
- powiat płoński,
- gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- powiat wołomiński,
- część gminy Somanika położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,
- gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,
- powiat miński,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- powiat białobrzegi,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
 - powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,
 - gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,



- gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Niedźwiada, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Fajslawice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat kraśnicki,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - gminy Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,
 - powiat radzyński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
 - gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
 - część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,
 - gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
 - powiat tarnobrzeski,
- w województwie pomorskim:
- gminy Dzierżoń i Stary Dzierżoń w powiecie sztumskim,
 - gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
 - gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
 - część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,



w województwie lubuskim:

- powiat wschowski,
- gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
- gminy Cybinka, Rzepin i Słubice powiecie słubickim,
- część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulcińskim,
- gminy Kolsko, część gminy Kozuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Miocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,
- gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,
- powiat żarski,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnicza, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
- część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łągów położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Pęcław, część gminy Kotła położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
- gminy Wijewo, część gminy Włoszakowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,
- część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogę nr S5 do północnej granicy gminy w powiecie kościańskim,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słoplanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.



w województwie łódzkim:

- gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8. **Slovacchia**

Le seguenti zone della Slovacchia:

- in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník,
- In the district of Košice-okolie the municipalities of Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokol', Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostofany nad Hornádcom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čizatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice,
- the whole city of Košice,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, and Pusté Čemerné,
- in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámotov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka,
- in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice,
- in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce and Žíp,
- in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina and Lúčina.

9. **Romania**

Le seguenti zone della Romania:


- Județul Bistrița-Năsăud, without localities mentioned in Part III:
 - Locality Dealu Ștefăniței;
 - Locality Romuli.
- Județul Suceava.

PARTE III

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Sofia city,



- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Vratza,
- in Burgas region:
 - the whole municipality of Burgas,
 - the whole municipality of Kameno,
 - the whole municipality of Malko Tarnovo,
 - the whole municipality of Primorsko,
 - the whole municipality of Sozopol,
 - the whole municipality of Sredets,
 - the whole municipality of Tsarevo,
 - the whole municipality of Sungurlare,
 - the whole municipality of Ruen,
 - the whole municipality of Aytos.

2. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,
- Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,
- Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,
- Kauno rajono savivaldybė, Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,



- gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim,
- powiat olecki,
- gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
- powiat miejski Olsztyn,
- część gminy Prostki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki – Dąbrowskie - Długosze do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Elk położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Elcka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Elk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Elcka do wschodniej granicy gminy w powiecie elckim,
- część gminy Biała Piska położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,

w województwie podlaskim:

- część gminy Bakalarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy-zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,
- gmina Szczuczyn, część gminy wiejskiej Grajewo położona na północ o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącej miejscowości: Mareckie – Łękowo – Kacprowo – Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na północ od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Elk i następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Elk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy i miasto Grajewo w powiecie grajewskim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
- gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
- gminy Ciepiałów, Lipsko, Rzecznów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

- powiat tomaszowski,
- gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,
- gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
- powiat zamojski,
- powiat miejski Zamość,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,



- gminy Hanna, Wyrzyki, Urszulín i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Serokomla w powiecie łukowskim,
- gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim,
- gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
- gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,
- gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
- gmina Stubno w powiecie przemyskim,
- część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kozuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi nr 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowej granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,
- gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,
- część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
- powiat miejski Zielona Góra,
- gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim,
- gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
- część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,



w województwie wielkopolskim:

- gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Sęszew położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,
- część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
- gminy Lipno, Osieczna, część gminy Włoszakowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy w powiecie leszczyńskim,
- powiat miejski Leszno,
- część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogę nr S5 do północnej granicy gminy, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,
- gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
- gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,
- część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
- gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizalki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,
- część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,
- gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gminy Gaworzycze, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

- część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,




— The following localities from Județul Bistrița Năsăud:

- Dealu Ștefăniței,
- Romuli,
- Județul Brăila,
- Județul Buzău,
- Județul Călărași,
- Județul Dâmbovița,
- Județul Galați,
- Județul Giurgiu,
- Județul Ialomița,
- Județul Ilfov,
- Județul Prahova,
- Județul Sălaj,
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

6. **Slovacchia**

- the whole district of Trebišov,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part II,
- Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhóh, Bežovce,
- the whole district of Košice – okolie, except municipalities included in part II,




- In the district Rožnava, the municipalities of Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie, Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová and Čučma,
- in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník and Úhorná.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

20CE2086

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 20 maggio 2014)

Pagina 156, articolo 9, paragrafo 2, lettera g):

anziché: «g) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello di Unione, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen»;

leggasi: «g) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello di Unione, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen».

Pagina 158, articolo 12, titolo

anziché: «Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen».

leggasi: «Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 53 del 17 luglio 2014)

20CE2087

Rettifica del regolamento n. 31 (C.E.E.) n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 45 del 14 giugno 1962)

Pagina 1424, allegato VII, articolo 4, paragrafo 1, lettera b):del

anziché: «b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.».


leggasi: «b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha, abitualmente, abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.».

20CE2088

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-100) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 1 2 2 1 *

€ 24,00

